

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

C
6019

MSR48573

COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI

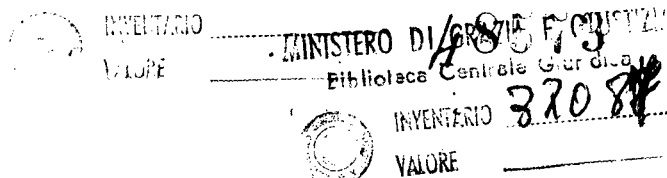
CODICE CIVILE

PRIMO LIBRO

PROGETTO



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Biblioteca Centrale Giuridica



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1930 — ANNO VIII

ECCELLENZA,

Ho l'onore di presentare a V. E., nel testo definitivo, il progetto di riforma del primo libro del codice civile, compilato dalla Commissione da me presieduta.

Non ho creduto di poter ulteriormente indugiare nella consegna del progetto, perchè insistenti premure vengono fatte d'ogni parte per avere conoscenza delle riforme proposte dalla Commissione. Ciò sta a dimostrare che esse sono vivamente attese e che opportuna fu la determinazione del Governo nel disporle.

Nel progetto manca il titolo concernente la cittadinanza perchè, in conformità degli accordi presi con V. E., esso ha formato oggetto di un disegno di legge speciale; ed è stato soppresso il titolo XI del codice vigente sui registri delle tutele dei minori, degli interdetti, e delle cure degli emancipati o inabilitati, essendosi ritenuto più opportuno comprendere le norme per la tenuta di tali registri fra quelle che regolano gli istituti giuridici, ai quali esse si riferiscono.

Sono stati invece aggiunti tre nuovi titoli: « Delle persone fisiche », « Delle persone giuridiche », « Dell'obbligo degli alimenti », e sono state incluse nel titolo del matrimonio, in un capo intestato « Del regime patrimoniale del matrimonio », le norme oggi contenute nel libro III del codice civile sotto il titolo V « Del contratto di matrimonio ».

Nella relazione, che entro breve termine Le presenterò, V. E. troverà sobriamente illustrati i criteri, che hanno guidato la Commissione nelle sue proposte.

Basterà per ora accennare che la mancanza dei titoli sulle persone fisiche e sulle persone giuridiche rappresenta una vera lacuna per il nostro codice civile, che dottrina e giurisprudenza hanno cercato di colmare e che è già eliminata dai codici stranieri moderni, i quali contengono apposite norme al riguardo.

La introduzione nel progetto del titolo sull'obbligo degli alimenti è stata invece suggerita, soprattutto, da un criterio di opportunità di sistema, al fine di raggruppare in un solo titolo la materia delle obbligazioni alimentari, disseminata ora in titoli diversi e talvolta non bene disciplinata.

Evidente è poi la convenienza di togliere dal libro delle obbligazioni le norme, che disciplinano il regime patrimoniale del matrimonio, perchè i rapporti patrimoniali fra coniugi, oltre e più che dal contratto, derivano dalla legge, e perchè sede più adatta per disciplinarli è quella del diritto di famiglia. In vista di questa infatti i rapporti stessi si vengono a formare.

Anche negli altri titoli, che hanno conservato sede ed epigrafe, profonde sono le innovazioni apportate dal progetto, che ha avuto la finalità di mantenere salde le nostre tradizioni giuridiche senza cedere a facili imitazioni di modelli stranieri, ma anche di adeguare la legge alle esigenze del popolo per il quale essa è fatta e del tempo in cui deve essere applicata.

Prego V. E. di gradire l'espressione della mia più alta considerazione.

Roma, 27 settembre 1930-VIII

Il Presidente :

VITTORIO SCIALOJA.

A S. E.

Il Prof. ALFREDO ROCCO

Ministro della Giustizia e degli affari di culto

ROMA

INDICE

	Art.
Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed - applicazione delle leggi in generale	1 a 20

LIBRO I. DELLE PERSONE.

TITOLO I. — Delle persone fisiche	1 a 12
TITOLO II. — Delle persone giuridiche:	
CAPO I. — Disposizioni generali	13 a 16
CAPO II. — Organizzazione ed amministrazione delle associazioni e delle fondazioni.	17 a 19
Sezione I. — Disposizioni particolari alle as- sociazioni	20 a 25
Sezione II. — Disposizioni particolari alle fon- dazioni	26 a 28
CAPO III. — Estinzione delle associazioni e delle fondazioni	29 a 36
CAPO IV. — Registrazione delle associazioni e del- le fondazioni	37 a 41
CAPO V. — Delle associazioni di fatto e dei com- itati	42 a 48
TITOLO III. — Del domicilio e della residenza	49 a 54
TITOLO IV. — Degli assenti:	
CAPO I. — Della presunzione di assenza e dei suoi effetti	55 a 56
CAPO II. — Della dichiarazione di assenza e dei suoi effetti	57 a 68
CAPO III. — Della presunzione di morte e dei suoi effetti	69 a 82

	Art.
CAPO IV. — Disposizioni comuni ai capi precedenti	83 a 86
TITOLO V. — Della parentela e della affinità	87 a 94
TITOLO VI. — Del matrimonio:	
CAPO I. — Della promessa di matrimonio	95 a 97
CAPO II. — Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio	98 a 107
CAPO III. — Delle formalità preliminari del matrimonio	108 a 118
CAPO IV. — Delle opposizioni al matrimonio	119 a 122
CAPO V. — Della celebrazione del matrimonio	123 a 131
CAPO VI. — Del matrimonio celebrato davanti al parroco o altro ministro del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato	132 a 134
CAPO VII. — Delle cause di nullità del matrimonio	135 a 151
CAPO VIII. — Delle prove della celebrazione del matrimonio	152 a 155
CAPO IX. — Disposizioni penali	156 a 162
CAPO X. — Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio	163 a 167
CAPO XI. — Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi	168 a 178
CAPO XII. — Del regime patrimoniale del matrimonio:	
<i>Sezione I.</i> — Disposizioni generali	179 a 187
<i>Sezione II.</i> — Della dote	188
§ 1. — Della costituzione di dote	189 a 198
§ 2. — Dei diritti del marito sulla dote e della alienazione dei beni dotali	199 a 208
§ 3. — Della restituzione della dote	209 a 219
§ 4. — Della separazione della dote dai beni del marito	220 a 227
<i>Sezione III.</i> — Dei beni parafernali	228 a 235
<i>Sezione IV.</i> — Della comunione dei beni fra coniugi	236 a 255

<i>Sezione V. — Del patrimonio familiare</i>	256
--	-----

TITOLO VII. — Della filiazione:

CAPO I. — Della filiazione legittima	257 a 262
--	-----------

<i>Sezione I. — Dei titoli e delle prove della filiazione legittima</i>	263 a 270
---	-----------

<i>Sezione II. — Delle azioni di contestazione e di reclamo della legittimità</i>	271 a 276
---	-----------

CAPO II. — Della filiazione illegittima e della legittimazione:

Sezione I. — Della filiazione illegittima:

§ 1. — Del riconoscimento dei figli naturali	277 a 298
--	-----------

§ 2. — Della dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale	299 a 316
--	-----------

<i>Sezione II. — Della legittimazione dei figli naturali</i>	317 a 326
--	-----------

TITOLO VIII. — Dell'adozione:

CAPO I. — Dell'adozione e dei suoi effetti	327 a 361
--	-----------

CAPO II. — Delle forme dell'adozione	362 a 366
--	-----------

TITOLO IX. — Della patria potestà	367 a 401
---	-----------

TITOLO X. — Della tutela e della emancipazione:

CAPO I. — Della tutela dei minori	402
---	-----

<i>Sezione I. — Del giudice tutelare.</i>	403
---	-----

<i>Sezione II. — Del tutore e del protutore</i>	404 a 419
---	-----------

<i>Sezione III. — Dell'esercizio della tutela</i>	420 a 448
---	-----------

<i>Sezione IV. — Dei comitati di patronato dei minorenni</i>	449 a 450
--	-----------

<i>Sezione V. — Della cessazione dell'ufficio del tutore</i>	451 a 453
--	-----------

<i>Sezione VI. — Del rendimento del conto finale</i>	454 a 459
--	-----------

CAPO II. — Della emancipazione	460 a 465
--	-----------

	Art.
TITOLO XI. — Dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'infermità di mente in generale:	
CAPO I. — Dell'interdizione e dell'inabilitazione.	466 a 492
CAPO II. — Dell'infermità di mente in generale.	493 a 499
TITOLO XII. — Dell'obbligo degli alimenti	500 a 519
TITOLO XIII. — Degli atti dello stato civile:	
CAPO I. — Disposizioni generali	520 a 536
CAPO II. — Degli atti di nascita e di ricognizione della filiazione	537 a 553
CAPO III. — Degli atti di matrimonio	554 a 557
CAPO IV. — Degli atti di morte	558 a 567
CAPO V. — Degli atti dello stato civile dei militari in campagna	568 a 570
CAPO VI. — Delle trascrizioni, delle annotazioni e delle rettificazioni degli atti dello stato civile	571 a 579
CAPO VII. — Disposizioni penali	580 a 581

TAVOLE DI RAFFRONTO.

- A* — Articoli del codice civile con articoli del progetto.
B — Articoli del progetto con articoli del codice civile.

Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale.

Art. 1.

(Art. 1 disp. prel. codice civile).

Le leggi e i decreti aventi forza di legge divengono obbligatori nel Regno nel decimoquinto giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che in essi sia altrimenti disposto.

Nello stesso termine dalla pubblicazione divengono obbligatori i decreti ed i regolamenti emanati dal Governo del Re, che interessino la generalità dei cittadini, salvo che in essi sia altrimenti disposto.

La pubblicazione consiste nella stampa delle leggi, dei decreti e dei regolamenti nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le leggi, i decreti e i regolamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sono inseriti nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Art. 2.

(Art. 2 disp. prel. codice civile).

La legge di regola non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo.

Art. 3.

(Art. 3 disp. prel. codice civile).

Nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si decide secondo i principi generali di diritto.

Art. 4.

(Art. 4 disp. prel. codice civile).

Le leggi penali e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti o formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi, non si estendono oltre i casi e tempi in esse espressi.

Art. 5.

(Art. 5 disp. prel. codice civile).

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti, o perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Art. 6.

(Art. 6 disp. prel. codice civile).

Lo stato e la capacità delle persone e i loro rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato cui esse appartengono.

Se, però, uno straniero compia nel Regno un atto per il quale è incapace secondo la propria legge nazionale, è considerato come capace se tale è secondo la legge italiana, salvo che si tratti di rapporti di famiglia o di successione legittima o testamentaria, o di atti di disposizione di immobili situati all'estero.

Art. 7.

I rapporti personali e patrimoniali tra coniugi di cittadinanza diversa sono regolati dalla legge nazionale del marito.

Art. 8.

I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, o da quella della madre se la sola maternità sia accertata, o se la sola madre abbia legittimato il figlio.

I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante.

Art. 9.

La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.

Art. 10.

(Art. 7 disp. prel. codice civile).

Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili ed immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.

Il fatto che le cose mobili siano trasportate in altro luogo non infirma l'acquisto fattone, nè i diritti acquistati su di esse dai terzi, conformemente alla legge del luogo ove le cose si trovavano al momento dell'acquisto.

Art. 11.

(Art. 8 disp. prel. codice civile).

La successione legittima e testamentaria è regolata, ovunque siano situati i beni, dalla legge nazionale che aveva la persona, della cui eredità si tratta, al tempo della morte.

Se per disposizione della legge del luogo ove sono situati i beni, non sia possibile, in tutto o in parte, l'applicazione della legge nazionale del defunto, il giudice regola la divisione in modo da attuare questa legge più che sia possibile, anche mediante prelevamenti o attribuzioni.

Art. 12.

(Art. 9 disp. prel. codice civile).

Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.

Art. 13.

(Art. 9 disp. prel. codice civile).

Le obbligazioni che nascono da convenzione sono regolate dalla legge alla quale le parti hanno dichiarato di riferirsi. In mancanza di espressa dichiarazione, si applica la legge che si desume dalla volontà tacita delle parti, emergente dalle clausole del contratto e dall'insieme delle circostanze.

Le condizioni richieste per la validità del contratto sono determinate dalla legge del luogo nel quale il contratto sarebbe stato concluso.

Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo nel quale esse sono sorte.

Art. 14.

(Art. 9 disp. prel. codice civile).

La forma degli atti tra vivi e d'ultima volontà è determinata dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto oppure da quella che regola le condizioni sostanziali e gli effetti dell'atto medesimo.

Tuttavia, in quanto gli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose siano soggetti a

speciali formalità, quali quelle di iscrizione o trascrizione, queste sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano.

Art. 15.

(Art. 10 disp. prel. codice civile).

La competenza e la forma del procedimento sono regolate dalla legge del luogo in cui segue il procedimento.

Il fatto che una stessa causa sia pendente avanti un tribunale straniero non importa alcun mutamento nella competenza del giudice adito.

Le sentenze straniere e gli atti ricevuti in paese estero hanno esecuzione nel Regno quando siano dichiarati esecutivi secondo le norme stabilite dalla legge.

Art. 16.

(Art. 12 disp. prel. codice civile).

In nessun caso le leggi, gli atti, e le sentenze di un paese straniero e le private disposizioni e convenzioni possono aver effetto nel Regno, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

Art. 17.

Il modo di provare la cittadinanza di una persona è determinato dalla legge dello Stato cui essa pretende appartenere.

Art. 18.

Nel caso in cui secondo le disposizioni che precedono dovrebbe applicarsi la legge nazionale, se una persona non abbia cittadinanza, si applica la legge del domicilio, e, in mancanza, quella della residenza.

Art. 19.

Quando, ai termini degli articoli precedenti, si debba applicare la legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge, salvo che questa sia la legge italiana.

Art. 20.

(Art. 10 disp. prel. codice civile).

Le disposizioni dell'art. 6 e dei successivi sono applicabili in quanto non provvedano le convenzioni internazionali o le leggi speciali.

CODICE CIVILE

LIBRO I. DELLE PERSONE.

TITOLO I. DELLE PERSONE FISICHE.

Art. 1.

L'uomo è soggetto di diritti dalla nascita fino alla morte.

Art. 2.

A favore del concepito la legge riconosce riserve di diritti.

Art. 3.

(Art. 323 cap. codice civile).

Con l'età maggiore si acquista la piena capacità di compiere atti giuridici, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 4.

(Art. 323, prima parte, codice civile).

La maggiore età è fissata agli anni ventuno compiuti.

Lo stato di minore età può essere prolungato, ma non oltre i venticinque anni, quando sia accertato, entro il ventunesimo anno, che il minore, al termine di tale anno, non potrà, per ritardato sviluppo, provvedere adeguatamente a sè ed ai propri affari.

Il provvedimento deve essere disposto dal giudice tutelare, osservata la procedura per l'interdizione.

Il minore che abbia compiuto gli anni diciotto può, nelle forme stabilite dall'articolo 460, essere dichiarato maggiore dal giudice tutelare.

La dichiarazione di maggiore età, ove concorrano i requisiti previsti dall'articolo 464, può, nelle forme e con gli effetti indicati nell'articolo medesimo, essere revocata.

Art. 5.

(Art. 924 codice civile).

Quando non possa provarsi quale fra due o più persone abbia cessato di vivere per prima, si presume che tutte siano morte nello stesso tempo.

Art. 6.

Gli atti di disposizione che importino un pregiudizio all'integrità del proprio corpo sono permessi se non siano contrari alla legge o alla morale.

Art. 7.

A ciascuna persona spettano il nome e cognome che le sono per legge attribuiti e che risultano dai registri dello stato civile.

Art. 8.

(Art. 119 segg. ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602).

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome o al cognome se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

Con decreto reale può essere autorizzata la sostituzione o l'aggiunta di un nome o di un cognome a quello di una persona o di una famiglia.

In ogni caso tali variazioni non producono effetto prima della loro annotazione in calce all'atto di nascita delle persone, alle quali esse si riferiscono, e della trascrizione nei registri in corso delle nascite del comune, in cui le persone medesime sono nate.

Art. 9.

La persona alla quale venga contestato il diritto all'uso del proprio nome o che soffra pregiudizio dal fatto che altri l'abbia indebitamente assunto, può chiedere giudizialmente il riconoscimento del proprio diritto al nome e la cessazione del fatto lesivo, salva ogni azione per risarcimento di danni in caso di colpa.

L'autorità giudiziaria può, secondo i casi, ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali a spese del colpevole, quando tale provvedimento serva ad integrare la riparazione dei danni sofferti e ad evitarne ulteriori.

Art. 10.

Nel caso dell'articolo precedente l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome usurpato o contestato, dimostri un interesse alla tutela del nome, fondato su ragioni familiari, che il giudice riconosca degne di protezione.

Art. 11.

Qualora il nome di una persona sia stato usato in una pubblicazione in modo da arrecare pregiudizio al suo decoro o alla sua reputazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salva sempre l'azione per il risarcimento dei danni.

La stessa tutela compete alla persona la cui immagine o quelle dei genitori, del coniuge, dei figli in età minore siano state esposte o pubblicate con pregiudizio suo o dei detti congiunti.

Il giudice terrà conto se fu osservato verso il nome o l'immagine quel grado di riguardo che è dovuto alla persona stessa secondo le sue condizioni sociali.

Art. 12.

Lo pseudonimo usato da una persona, in modo che esso abbia acquistato moralmente per lei l'importanza del nome, può, a richiesta dell'interessato, essere tutelato ai sensi dell'articolo 9.

TITOLO II.

DELLE PERSONE GIURIDICHE.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 13.

Lo Stato, le provincie, i comuni e gli istituti pubblici civili ed ecclesiastici legalmente riconosciuti sono persone giuridiche.

Le associazioni di persone ed i patrimoni destinati in maniera autonoma ad uno scopo sono regolati dalle norme del presente titolo e possono essere riconosciuti come persone giuridiche mediante la registrazione compiuta in conformità del capo IV dello stesso titolo.

Art. 14.

Le persone giuridiche godono dei diritti civili che non abbiano come presupposto l'esistenza della persona fisica.

Gli acquisti di beni stabili e le accettazioni di lasciti o donazioni da parte di associazioni o fondazioni registrate non sono validi se non siano approvati dall'autorità governativa.

Art. 15.

L'atto costitutivo di un'associazione deve essere redatto per iscritto.

La costituzione di una fondazione deve essere fatta per atto pubblico fra vivi o per atto di ultima volontà.

Art. 16.

L'atto costitutivo di una fondazione può, fino all'approvazione governativa, essere revocato dal costituente o anche dai suoi eredi qualora egli ne abbia dato la facoltà.

CAPO II.

ORGANIZZAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI.

Art. 17.

L'amministrazione delle persone giuridiche è affidata ad una o più persone secondo le disposizioni dell'atto costitutivo.

Gli amministratori rappresentano la persona giuridica in conformità dell'atto costitutivo.

Art. 18.

Gli amministratori possono compiere tutti gli atti che interessano l'ente, sempre che non rientrino nelle attribuzioni di altri organi.

Gli atti compiuti dagli amministratori fuori delle loro attribuzioni o contro le disposizioni della legge o dell'atto costitutivo o contro le deliberazioni dell'assemblea generale, possono essere annullati entro un anno dalla loro data su istanza degli organi dell'ente o di un qualunque associato o per iniziativa dell'autorità governativa.

Gli atti stessi non possono essere impugnati di fronte ai terzi che abbiano in buona fede acquistato diritti in base ad essi.

Art. 19.

Gli amministratori sono solidalmente responsabili, secondo le norme della rappresentanza e del mandato, verso l'ente e verso i terzi dei danni derivanti da loro colpa; è però esente da responsabilità quello degli amministratori che non abbia partecipato all'atto produttivo del danno.

SEZIONE I. — *Disposizioni particolari alle associazioni.*

Art. 20.

L'assemblea generale degli associati delibera sull'ammissione od esclusione degli associati, sulla nomina, retribuzione e revoca degli amministratori, sull'approvazione dei conti e del bilancio, sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sul cambiamento dello scopo, sullo scioglimento dell'ente, sulla liquidazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Quando ciò sia espressamente consentito dall'atto costitutivo, gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati o da estranei mediante delega rilasciata nelle forme stabilite dallo stesso atto costitutivo.

All'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea provvedono gli amministratori.

Art. 21.

L'esclusione degli associati non può avvenire che per gravi motivi.

L'associato escluso può far richiamo all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione del provvedimento.

Art. 22.

Le deliberazioni dell'assemblea generale sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

Salvo contrarie disposizioni dell'atto costitutivo, per le modificazioni dell'atto costitutivo e per il cambiamento dello scopo, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo ai dissenzienti il diritto al recesso a norma dell'articolo 24.

Per lo scioglimento dell'associazione e per la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 23.

Le deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge o all'atto costitutivo possono essere annullate entro sei mesi dalla loro data su istanza degli organi dell'ente o di qualunque associato o per iniziativa dell'autorità governativa.

Tali deliberazioni però non possono essere impugnate di fronte ai terzi che abbiano in buona fede acquistato diritti in base ad esse.

L'esecuzione delle deliberazioni la cui illegittimità sia manifesta può essere sospesa, su richiesta degli amministratori o di uno degli associati, dal presidente del tribunale.

L'esecuzione di quelle contrarie all'ordine pubblico od al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.

Art. 24.

Ogni associato può recedere dall'associazione.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, egli deve dare un preavviso di almeno tre mesi, ma il recesso non può avere effetto che per la fine dell'anno in corso.

In caso di recesso come anche nei casi di morte o di esclusione dall'associazione, l'associato o i suoi eredi non hanno diritto di ripetere i contributi versati, nè alcuna quota del patrimonio dell'ente, salvo che sia diversamente stabilito dall'atto costitutivo.

Art. 25.

I diritti particolari degli associati non possono essere pregiudicati nemmeno dall'assemblea generale, se tali diritti

ti siano distinti ed indipendenti da quelli che l'associato vanta in detta qualità nell'associazione.

La qualità di associato è personale ed intrasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o sia conforme alla natura dell'associazione.

SEZIONE II. — *Disposizioni particolari alle fondazioni.*

Art. 26.

Quando la nomina o la surrogazione degli amministratori o di altri organi delle fondazioni non possa essere fatta a norma dell'atto costitutivo, vi provvede l'autorità governativa.

Art. 27.

Per assicurare, col rispetto della volontà del fondatore, il conseguimento delle finalità a cui questi ha mirato, l'autorità governativa può, nell'atto dell'approvazione, modificare l'atto costitutivo anche destinando i beni a scopi affini.

Se la fondazione è già costituita, l'autorità governativa può disporre non solo le modificazioni indicate nel comma precedente ma altresì il raggruppamento di due o più fondazioni o il concentramento della loro amministrazione, sentiti gli organi di amministrazione e di controllo dell'ente.

Art. 28.

Alle fondazioni, destinate esclusivamente a vantaggio di una o più famiglie determinate, non si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 34.

CAPO III.

ESTINZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI.

Art. 29.

Salve le cause di scioglimento stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo o risultanti dalla natura dell'ente, le asso-

ciazioni possono sempre essere sciolte per deliberazione dell'assemblea generale, presa a norma dell'articolo 22.

Se alla scadenza del termine fissato per la loro durata le associazioni continuano a svolgere la loro attività, esse si intendono tacitamente prorogate mese per mese.

Art. 30.

Ferme le disposizioni delle leggi speciali, l'autorità governativa può sciogliere le associazioni o sospenderne il funzionamento, quando la loro attività sia diretta a fini diversi da quelli previsti dall'atto costitutivo, comprometta l'ordine pubblico, importi abuso della pubblica fiducia o sia contraria al buon costume.

Nel caso di scioglimento, l'autorità governativa determina il modo di devoluzione dei beni, quando, riguardo a questa, non vi siano disposizioni nell'atto costitutivo.

Art. 31.

Le associazioni divenute insolubili possono, su istanza di ogni interessato o per iniziativa dell'autorità governativa, essere sciolte dal tribunale, il quale dà anche le disposizioni necessarie per la liquidazione dell'ente e per la devoluzione dei beni che possono residuare, quando non vi siano in proposito disposizioni nell'atto costitutivo.

Nel caso in cui lo scioglimento non sia stato proposto dall'autorità governativa, questa deve essere chiamata in giudizio.

Art. 32.

Quando tutti gli associati siano venuti a mancare o il loro numero siasi ridotto in modo da rendere impossibile il funzionamento dell'associazione, l'autorità governativa può sciogliere l'associazione ovvero mantenerla in vita con l'ammissione di nuovi soci. In ogni caso dà i provvedimenti occorrenti per l'amministrazione o per la liquidazione e la devoluzione del patrimonio tenuto conto, quando vi siano, delle disposizioni dell'atto costitutivo.

Art. 33.

Ferme le disposizioni degli articoli precedenti, quando un'associazione si estingue, il patrimonio è devoluto in con-

formità dell'atto costitutivo, o, in mancanza, secondo le deliberazioni dell'assemblea generale, la quale però non può attribuire il patrimonio agli associati: mancando anche queste, provvede l'autorità governativa.

Art. 34.

Le fondazioni il cui fine sia cessato o sia divenuto irrealizzabile o di scarsa utilità o le cui rendite eccedano il bisogno, e quelle per le quali sia scaduto il termine della loro durata, possono essere trasformate dall'autorità governativa, tenendo conto, per quanto è possibile, delle intenzioni del fondatore.

Art. 35.

Se ad un ente vengano donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello dell'ente, e questo non voglia o non possa, con le debite forme, imporsi il nuovo scopo, oppure se venga sciolto l'ente che aveva accettato i beni donati o lasciati, l'autorità governativa deve devolvere con lo stesso onere i detti beni ad altri enti con fini analoghi o, in mancanza, al comune, alla provincia o allo Stato secondo la natura dello scopo.

Art. 36.

La liquidazione del patrimonio delle associazioni e delle fondazioni estinte è fatta, in mancanza di disposizioni diverse, dagli amministratori.

CAPO IV.

REGISTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI.

Art. 37.

Presso la cancelleria di ogni tribunale è tenuto il registro delle persone giuridiche.

Le associazioni e le fondazioni acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro del rispettivo domicilio.

Art. 38.

Per ottenere la registrazione occorre presentare istanza all'autorità governativa competente. Avuta l'approvazione di questa, il richiedente deve depositare presso la cancelleria del tribunale copia autentica dell'atto costitutivo o, trattandosi di associazione costituita per scrittura privata, copia di questa con le firme autenticate di almeno tre associati. Deve pure essere depositato il documento comprovante la conseguita approvazione.

Per le associazioni equivale ad approvazione il decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di approvazione, senza che l'autorità governativa abbia fatto opposizione.

La registrazione fatta senza l'approvazione è priva di effetti.

Art. 39.

Nella registrazione si deve fare menzione, sotto pena di nullità, della data dell'atto costitutivo, del nome, dello scopo, del patrimonio, della sede dell'ente, del nome degli amministratori indicando anche i rappresentanti. Si deve inoltre far menzione degli ulteriori elementi che saranno indicati con legge speciale.

Art. 40.

Devono pure essere iscritti nel registro i successivi mutamenti dell'atto costitutivo, l'istituzione di nuove sedi e rappresentanze, i risultati dei bilanci approvati, la cessazione degli amministratori dalla carica, la nomina di nuovi amministratori, lo scioglimento, la sospensione o la liquidazione dell'ente e la devoluzione del patrimonio.

In mancanza dell'iscrizione, tali fatti non possono essere opposti ai terzi di buona fede.

Art. 41.

Agli amministratori, ai rappresentanti ed ai liquidatori di una associazione o fondazione si applicano le disposizioni degli articoli del Codice di commercio (progetto della Commissione Reale articoli 917, 926 e 927, comma 2°).

CAPO V.

DELLE ASSOCIAZIONI DI FATTO E DEI COMITATI.

Art. 42.

Le associazioni non aventi personalità giuridica sono rette, salvo diverse disposizioni dell'atto costitutivo, dalle norme che valgono per l'organizzazione, l'amministrazione, lo scioglimento e la liquidazione delle associazioni registrate, in quanto siano compatibili con la loro natura.

Art. 43.

Le dette associazioni possono agire in giudizio ed essere convenute in persona del presidente o degli altri rappresentanti.

I terzi, verso i quali l'associazione abbia assunto obbligazioni, possono far valere i loro diritti tanto sul fondo sociale quanto contro le persone che abbiano agito in nome dell'associazione. Queste rispondono solidalmente.

Art. 44.

I comitati promotori di opere di beneficenza, di opere pubbliche o di festeggiamenti, di spettacoli e simili, possono ottenere la personalità giuridica, limitatamente al tempo in cui devono operare, mediante decreto del pretore del mandamento ove essi sono costituiti.

Essi non sono soggetti a registrazione, nè all'autorizzazione per gli acquisti di beni stabili o di lasciti o donazioni.

Art. 45.

I comitati, che non abbiano ottenuto la personalità giuridica, possono agire in giudizio ed essere convenuti in persona del presidente o degli altri rappresentanti.

Art. 46.

Per le obbligazioni derivanti dagli atti compiuti dal comitato o, nei limiti dei poteri loro affidati, da singoli suoi componenti o da altre persone, rispondono, oltre il patrimonio raccolto dal comitato stesso, solidalmente tutti i suoi com-

ponenti, fatta eccezione pei membri onorari e salvo il caso che i terzi interessati avessero conoscenza della esclusione o delle limitazioni di tale responsabilità.

Art. 47.

Qualora i fondi vengano erogati per scopi diversi da quello per cui furono raccolti, o comunque si faccia abuso nella erogazione da parte del comitato o questo sia venuto a cessare per mancanza di tutti i suoi membri, l'autorità giudiziaria può, sull'istanza di qualunque interessato, nominare un amministratore per l'erogazione dei fondi allo scopo previsto, o, se questo sia divenuto irrealizzabile, autorizzare l'amministratore ad erogarli per uno scopo affine da designarsi espressamente nel provvedimento dell'autorità stessa.

Art. 48.

In caso di scioglimento del comitato, la devoluzione dei beni, se non sia stata disciplinata dall'atto costitutivo, deve essere deliberata dall'autorità giudiziaria.

TITOLO III.

DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA.

Art. 49.

(Art. 16 codice civile).

Il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi rapporti ed interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Art. 50.

Il domicilio dell'assente si considera essere nel luogo in cui egli aveva il domicilio al momento della scomparsa.

Art. 51.

(Art. 18 codice civile).

La moglie che non sia legalmente separata ha il domicilio del marito. Essa lo conserva anche se diviene vedova o se il marito trasferisce il suo domicilio all'estero o viene inter-

detto, purchè, in tali casi, non acquisti un domicilio diverso, a sensi dell'articolo 49.

Il minore non emancipato ha il domicilio della persona che esercita la patria potestà o la tutela su di lui.

L'interdetto ha il domicilio del tutore.

Art. 52.

Il domicilio della persona giuridica è nel luogo in cui è la sede principale della sua amministrazione o, in mancanza, la sede della sua legale rappresentanza.

Art. 53.

(Art. 19 codice civile).

Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti od affari. Questa elezione deve risultare da prova scritta.

Essa vale anche agli effetti della notificazione degli atti relativi alla esecuzione forzata.

Art. 54.

Per tutti gli affari inerenti all'esercizio del commercio di una persona sia fisica che giuridica, questa si reputa avere domicilio speciale nel luogo dove esercita tale commercio, salvo sempre la facoltà di eleggerne uno diverso, ai sensi della prima parte dell'articolo precedente.

Tale disposizione si applica anche alla donna maritata.

TITOLO IV.

DEGLI ASSENTI.

CAPO I.

DELLA PRESUNZIONE DI ASSENZA E DEI SUOI EFFETTI.

Art. 55.

(Art. 20 codice civile).

E' presunta assente la persona che non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza, senza che se ne abbiano notizie.

Art. 56.

(Art. 21 codice civile).

Finchè l'assenza è soltanto presunta, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente, può, sull'istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, nominare un curatore che rappresenti l'assente in giudizio, ovvero nella formazione degli inventari e dei conti, e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessato, e dare gli altri provvedimenti che siano necessari alla conservazione del suo patrimonio.

Se vi sia un procuratore o un legittimo rappresentante dell'assente, il tribunale provvede soltanto per gli atti che non possano farsi dal procuratore o dal rappresentante in virtù del mandato o della legge.

CAPO II.

DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA E DEI SUOI EFFETTI.

Art. 57.

(Art. 22 codice civile).

Dopo due anni di assenza continuata, i presunti successori legittimi e chiunque dimostri di avere sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui, possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo 56, che l'assenza sia dichiarata.

Art. 58.

L'istanza deve essere presentata con ricorso al tribunale ed in essa devono essere specificate le circostanze di fatto che giustificano la domandata dichiarazione. Devono parimenti in essa essere indicati il nome e cognome, la residenza e il domicilio del coniuge o dei presunti successori legittimi dell'assente e del suo procuratore, se esista.

Art. 59.

Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione davanti a sè o davanti ad un giudice delegato del richiedente e di tutte le persone indicate nel ricorso a seconda dell'articolo precedente.

Il decreto deve essere a cura del richiedente notificato alle dette persone nella forma della citazione e la notificazione vale citazione a comparire.

Il presidente nella fissazione del giorno della comparizione e la parte nella notificazione devono tener conto dei termini indicati negli articoli 148 a 150 del codice di procedura civile, salva la facoltà di abbreviazione stabilita nell'art. 154 dello stesso codice.

Il decreto è comunicato d'ufficio al pubblico ministero, il quale prende le sue conclusioni.

Le parti devono comparire personalmente.

Art. 60.

(Art. 23 e 24 codice civile).

All'udienza di comparizione il presidente o il giudice delegato interroga personalmente i compariti sulle circostanze che possono dar luce sulla richiesta dichiarazione. Le risposte sono inserite nel processo verbale.

Il presidente o il giudice delegato riferisce al collegio in sede di volontaria giurisdizione e questo può anche, prima di emanare il provvedimento, ordinare che vengano assunte informazioni nella forma e coi mezzi che ritenga più convenienti.

Art. 61.

(Art. 26 e 27 codice civile).

Quando la sentenza sia divenuta eseguibile ai sensi dell'articolo 85, il tribunale, sull'istanza di chiunque abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se ve ne sono.

Coloro che sarebbero eredi e legatari secondo il testamento, o, nei congrui casi, coloro che sarebbero eredi legittimi dell'assente, se egli fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui o i rispettivi loro eredi, possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni, che sarebbero oggetto dell'eredità e del legato a ciascuno spettante. Per ottenere l'immissione si deve dare cauzione nella somma che sarà determinata dal tribunale, ma se alcuno non sia in grado di dare cauzione, il tribunale può stabilire altre cautele nell'interesse dell'assente, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente.

Art. 62.

(Art. 28 codice civile).

L'immissione nel possesso temporaneo dei beni attribuisce a coloro che la ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di questo in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.

Art. 63.

(Art. 30 codice civile).

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite.

Se gli immessi nel possesso siano collaterali od estranei, debbono riservare all'assente il terzo delle rendite.

Art. 64.

(Art. 29 codice civile).

Coloro che hanno ottenuto il possesso temporaneo dei beni debbono far procedere all'inventario dei beni mobili e alla descrizione degli immobili dell'assente.

Essi non possono alienare, ipotecare e sottoporre a pegno i beni da loro posseduti, se non per causa di necessità od utilità evidente riconosciuta dal tribunale.

Il tribunale nell'autorizzare tali atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.

Art. 65.

(Art. 32 codice civile).

Se durante il possesso temporaneo, alcuno provi di avere avuto, al tempo da cui parte la presunzione di assenza, un diritto prevalente od uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

Art. 66.

(Art. 33 codice civile).

Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o viene provata la sua esistenza, cessano gli effetti della dichiara-

razione di assenza, salve, ove sia d'uopo, le cautele di conservazione e di amministrazione del patrimonio stabilite dall'articolo 56.

Art. 67.

(Art. 34 codice civile).

Qualora durante il possesso temporaneo venga a provarsi il tempo della morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che a quel tempo erano suoi eredi legittimi o testamentari o dei loro successori.

Art. 68.

Nei casi indicati nei due articoli precedenti restano acquisiti ai possessori i vantaggi attribuiti dall'art. 62 sino al giorno della loro costituzione in mora e restano irrevocabili le alienazioni che sono state autorizzate dal tribunale.

CAPO III.

DELLA PRESUNZIONE DI MORTE E DEI SUOI EFFETTI.

Art. 69.

Può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:

1° quando alcuno sia scomparso dal luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza e siano scorsi quindici anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia di lui;

2° quando alcuno sia scomparso in operazioni belliche, alle quali abbia preso parte in qualsiasi qualità nei corpi armati o al seguito di essi, senza che se ne abbiano più notizie e siano scorsi cinque anni dalla entrata in vigore del trattato di pace, o sei dalla fine dell'anno in cui cessarono le ostilità, se non sia stato stipulato trattato di pace;

3° quando alcuno sia stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, sia rimasto assente senza che se ne abbiano notizie e siano scorsi cinque anni dell'entrata in vigore del trattato di pace, o sei dalla fine dell'anno in cui cessarono le ostilità se non sia stato stipulato trattato di pace;

4° quando alcuno sia scomparso a seguito di un infortunio, senza che se ne abbiano più notizie dopo quattro anni dal giorno dell'infortunio e, se il giorno non sia conosciuto, dopo quattro anni dalla fine del mese e, se neppure il mese sia conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio avvenne.

Art. 70.

La dichiarazione di morte presunta è pronunciata con sentenza del tribunale civile su richiesta del pubblico ministero o del coniuge, dei parenti entro il sesto grado o degli affini entro il terzo o di chiunque per effetto della morte acquisterebbe diritti sul patrimonio dello scomparso o sarebbe liberato da obbligazioni od oneri patrimoniali verso di lui.

E' competente il tribunale dell'ultimo domicilio o della ultima residenza dello scomparso. Se questi non ebbe domicilio o residenza noti nel Regno è competente il tribunale del domicilio o della residenza dell'attore.

Art. 71.

L'istanza per dichiarazione di morte presunta è proposta con ricorso al tribunale. Il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali è fondata, con l'indicazione del nome, del cognome, della residenza o del domicilio dei presunti eredi legittimi e del coniuge dello scomparso, del procuratore, se esista, e di tutte le altre persone, le quali, a notizia del richiedente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni per effetto della morte dello scomparso.

Art. 72.

Il presidente del tribunale ordina che l'istanza venga, entro il termine che egli fissa, inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e in due diffusi giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale competente entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Se lo scomparso ebbe l'ultima residenza all'estero, la pubblicazione deve essere fatta anche in uno dei giornali del luogo di sua ultima residenza.

Se tutte le inserzioni non vengono fatte entro il termine stabilito l'istanza s'intende abbandonata.

Art. 73.

Trascorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il presidente, sull'istanza del richiedente, fissa con decreto un giorno per la comparizione davanti al collegio o davanti al giudice delegato, del richiedente e di tutte le altre persone

indicate nella domanda ai sensi dell'articolo 71, osservati i termini degli articoli 148 e 150 del Codice di procedura civile.

Il decreto è comunicato d'ufficio al pubblico ministero e deve essere a cura del richiedente notificato nella forma della citazione a tutti i chiamati a comparire.

Le parti possono comparire personalmente o a mezzo di procuratore legale, salvo che il presidente ordini, per tutte o per alcune di esse, che compariscano personalmente.

Il tribunale o il giudice delegato assume dai comparsi le informazioni del caso e li sente nelle loro osservazioni: esso può disporre nuovi mezzi istruttori da eseguirsi anche d'ufficio, fissando, se lo creda, un termine entro il quale devono essere esauriti.

Art. 74.

Se il tribunale respinga l'istanza, questa può essere ripresentata quando sopraggiungano nuovi elementi di fatto a corroborarla.

Art. 75.

La sentenza che dichiara la presunzione di morte determina l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui questa è presumibilmente avvenuta.

Se non vi sono elementi all'uopo sufficienti la sentenza deve determinare, indicandolo espressamente, per il caso dell'articolo 69 n. 4 il primo giorno del termine di legge e per gli altri casi l'ultimo giorno del termine di legge. Se non è stata determinata l'ora, come ora s'intende determinata la fine del giorno indicato.

Art. 76.

La dichiarazione di morte presunta ha tutti gli effetti giuridici della morte effettiva, salvo le seguenti eccezioni.

Art. 77.

La dichiarazione di morte presunta non produce lo scioglimento del matrimonio, se non sia dichiarato nella sentenza stessa o in altra posteriore, dietro istanza del coniuge.

L'istanza, ove non venga fatta prima della chiusura della udienza di comparizione, non può più essere presentata se

non dopo che la sentenza dichiarativa di morte sia divenuta eseguibile.

In tal caso il coniuge deve proporre ricorso al tribunale che pronunciò quella sentenza, producendo copia autentica di essa con la prova della sua eseguibilità.

Il tribunale, accertati tali estremi, pronuncia con nuova sentenza lo scioglimento del matrimonio, con effetto dal giorno fissato per la presunzione di morte.

Non è necessario in questo giudizio l'intervento delle persone indicate nell'articolo 71.

Art. 78.

La sentenza dichiarativa di morte ha pieno effetto anche contro i terzi, che in conseguenza della morte perderebbero diritti o sarebbero soggetti ad obbligazioni o all'anticipato adempimento di queste, se furono chiamati a comparire nel giudizio in conformità degli articoli 71 e 73.

In caso contrario essi hanno in ogni tempo diritto di fare opposizione di terzo.

Art. 79.

Il termine per la denuncia della successione del presunto morto decorre dal giorno in cui la sentenza divenne eseguibile.

Art. 80.

(Art. 39, 40 e 41 codice civile).

Se il presunto morto ritorni o provi la sua esistenza, egli recupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto a conseguire dai suoi successori ciò ch'essi ne abbiano ritratto in corrispettivo, nei limiti dell'arricchimento al giorno della domanda giudiziale o della costituzione in mora.

Se sia provato che la morte avvenne in un tempo diverso da quello fissato nella sentenza dichiarativa, lo stesso diritto compete a coloro che in quel tempo sarebbero stati gli eredi o successori del defunto o ai loro successori.

Il presunto morto, che ritorni o si dimostri vivente, ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni che fossero ritenute estinte per effetto della dichiarazione di morte.

Lo stesso diritto compete agli eredi o successori del defunto, quando venga provata la data della morte effettiva,

pel tempo che eventualmente corre dalla data fissata nella sentenza a quella posteriore di morte.

Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni compiute.

Art. 81.

La dichiarazione di esistenza del presunto morto, o l'accertamento della morte effettiva possono sempre essere fatte, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, previa citazione di tutti coloro che furono parti nel giudizio di dichiarazione di morte presunta.

Art. 82.

Lo scioglimento del matrimonio resta irrevocabile dalla data della morte presunta secondo la precedente sentenza tanto nel caso di provata esistenza del presunto morto, quanto nel caso in cui la morte sia accertata ad una data posteriore.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI.

Art. 83.

(Art. 42 e 43 codice civile).

Se di una persona si ignori l'esistenza e non sia presunta la morte, niuno è ammesso a reclamare un diritto in nome di essa, se non provi che essa esisteva quando il diritto è nato.

Apprendosi una successione, nella quale sia chiamata in tutto o in parte una persona, della cui esistenza non consti, la successione è devoluta a quelli cui sarebbe spettata in sua mancanza.

Coloro ai quali in sua mancanza è devoluta la successione devono far procedere all'inventario dei beni mobili e alla descrizione degli immobili.

Art. 84.

Nei giudizi relativi alla dichiarazione di assenza e alla presunzione di morte deve sempre essere sentito il pubblico ministero.

Art. 85.

Le sentenze che dichiarano l'assenza o la presunzione di morte, quelle che in conseguenza dichiarano lo scioglimento del matrimonio e qualunque sentenza modificativa di ciascuna di esse, debbono essere inserite per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e in due giornali del Regno da indicarsi dalla sentenza. Se l'assente o scomparso ebbe la sua ultima residenza nota all'estero, deve tale inserzione essere fatta anche in un giornale del luogo dell'ultima residenza che la sentenza deve indicare.

L'inserzione ha luogo a cura dell'attore o di qualunque altro interessato. Essa tiene le veci di notificazione.

Le dette sentenze, ancorchè passate in giudicato, non sono eseguibili se non venga provato che tutte le inserzioni prescritte ebbero luogo. Tale prova si fa mediante esibizione della *Gazzetta Ufficiale* e dei giornali, che pubblicarono l'estratto della sentenza, al cancelliere dell'autorità giudiziaria che l'emise, il quale ne fa annotazione sull'originale.

Art. 86.

Il cancelliere del tribunale o della corte che ha emesso una delle sentenze indicate nell'articolo precedente ne trasmette un estratto all'ufficiale di stato civile competente, il quale lo trascrive e l'annota a norma di legge nei registri di morte, di nascita e di matrimonio.

TITOLO V.

DELLA PARENTELA E DELLA AFFINITA'.

Art. 87.

(Art. 48 codice civile).

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

La legge non riconosce questo vincolo oltre il decimo grado.

Art. 88.

(Art. 49 codice civile).

La prossimità della parentela si stabilisce secondo il numero delle generazioni.

Art. 89.

(Art. 50 codice civile).

La serie dei gradi forma la linea. Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che hanno uno stipite comune senza discendere l'una dall'altra.

Art. 90.

(Art. 51 codice civile).

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, non compreso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune, e da questo discendendo all'altro parente, non compreso parimente lo stipite.

Art. 91.

La parentela nascente dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale o dalla legittimazione di figli naturali o dall'adozione produce i suoi effetti nei limiti stabiliti dalle rispettive disposizioni.

Art. 92.

(Art. 52 codice civile).

L'affinità è il vincolo fra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente con un coniuge, è affine dell'altro coniuge.

Non sono affini tra loro i parenti d'un coniuge e i parenti dell'altro, nè gli affini propri d'un coniuge con l'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvochè per alcuni effetti nei casi specialmente determinati dalla legge. Cessa nel caso di annullamento del matrimonio, anche se si tratti di matrimonio putativo.

Art. 93.

L'espressione « congiunti » denota, salvo contraria dichiarazione della legge o diversa volontà delle parti, unicamente i parenti, esclusi gli affini.

Art. 94.

Se in una disposizione testamentaria il testatore contempla i suoi parenti o anche i suoi prossimi parenti, devono ritenersi contemplati coloro che sarebbero stati suoi eredi per legge al momento dell'apertura della successione, se non risulti una diversa volontà.

TITOLO VI.

DEL MATRIMONIO

CAPO I.

DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO.

Art. 95.

(Art. 53 codice civile).

La promessa scambievole di futuro matrimonio non produce obbligazione legale di contrarlo, nè di eseguire ciò che si fosse convenuto pel caso di non adempimento della medesima.

Art. 96.

(Art. 54 codice civile).

Se la promessa fu fatta per atto pubblico o per scrittura privata o altrimenti in modo solenne, conforme agli usi, da persona maggiore d'età o dal minore autorizzato dalle persone l'assenso delle quali è necessario per la celebrazione del matrimonio, oppure consta dalle pubblicazioni effettuate, il promittente che ricusi di eseguirla senza giusto motivo è obbligato a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte o per le obbligazioni contratte a causa del promesso matrimonio.

Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa abbia impedito l'adempimento dell'altra parte.

La domanda non è più ammissibile dopo un anno dal giorno in cui la promessa avrebbe dovuto essere eseguita.

Art. 97.

Se il matrimonio non viene contratto, ciascuno dei promittenti può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio.

La domanda non è più ammissibile dopo un anno dal giorno in cui la promessa avrebbe dovuto essere eseguita.

CAPO II.

DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARRE MATRIMONIO.

Art. 98.

(Art. 55 e 68 codice civile e art. 1 e 2 legge 27 maggio 1929, n. 847).

Non possono contrarre matrimonio l'uomo prima che abbia compiuto gli anni sedici, la donna prima che abbia compiuto gli anni quattordici.

Il Re o le autorità a ciò delegate possono per gravi motivi accordare dispensa da questa disposizione ed ammettere al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni quattordici e la donna che ha compiuto gli anni dodici.

Art. 99.

(Art. 61 e 112 codice civile).

Non possono contrarre matrimonio gli interdetti per infermità di mente e coloro che, sebbene non interdetti, non sono sani di mente.

Se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finchè l'autorità giudiziaria non abbia definitivamente pronunciato.

Art. 100.

(Art. 56 codice civile).

Non possono contrarre matrimonio coloro che sono vincolati da un matrimonio precedente.

Art. 101.

(Art. 58, 59 e 60 codice civile).

Non possono contrarre matrimonio fra di loro:

1° gli ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali;

2° i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini, così legittimi come naturali;

3° lo zio e la nipote, la zia e il nipote; agli effetti di questo divieto si considera anche il rapporto tra il figlio

naturale e i suoi discendenti da una parte e il genitore e i suoi parenti dall'altra ;

4° gli affini in linea retta ; il divieto sussiste anche nel caso in cui sia stato annullato il matrimonio dal quale l'affinità derivava ;

5° l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti ;

6° i figli adottivi della stessa persona ;

7° l'adottato e i figli sopravvenuti all'adottante ;

8° l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

Il Re o le autorità a ciò delegate possono accordare dispensa nei casi indicati ai numeri 3, 5, 6, 7, 8 e nel caso indicato nel numero 4, quando l'affinità derivi da matrimonio annullato.

Art. 102.

(Art. 62 codice civile).

Non possono contrarre matrimonio fra di loro :

1° le persone delle quali l'una abbia, di concerto con l'altra, attentato alla vita del proprio coniuge o del coniuge dell'altra ;

2° le persone delle quali l'una sia stata condannata, quale autore o complice, per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

Se fu soltanto pronunciata la sentenza di accusa ovvero ordinata la cattura, si sospende il matrimonio fino a che il giudizio sia terminato.

Il Re o le autorità a ciò delegate possono accordare dispensa da queste disposizioni.

Art. 103.

(Art. 57 codice civile e art. 2 legge 27 maggio 1929, n. 847).

Non può contrarre matrimonio la donna, se non decorsi trecento giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, eccettuato il caso previsto nell'articolo 142.

Il Re o le autorità a ciò delegate possono accordare dispensa da questa disposizione.

Il divieto cessa dal giorno in cui la donna abbia partorito.

Art. 104.

(Art. 63, 64, 65 e 66 codice civile).

Il minore non può contrarre matrimonio senza l'assenso del genitore che esercita la patria potestà o senza l'assenso del tutore.

Al matrimonio del figlio adottivo è necessario anche l'assenso dell'adottante.

La disposizione del primo comma è applicabile ai figli naturali riconosciuti.

Per il matrimonio dei figli naturali non riconosciuti si richiede l'assenso del tutore.

Art. 105.

(Art. 81 codice civile).

L'assenso dei genitori e del tutore, qualora non sia dato personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile al quale sono richieste le pubblicazioni, deve constare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, che contenga la indicazione tanto dello sposo al quale si dà l'assenso, quanto dell'altro.

Art. 106.

(Art. 67 codice civile e art. 3 della legge 27 maggio 1929, n. 847).

Qualora sia negato l'assenso, il matrimonio può, per gravi motivi, essere autorizzato dal procuratore generale presso la corte d'appello.

Il procuratore generale può nominare un curatore che assista il minore nel contratto di matrimonio.

Art. 107.

(Art. 69 codice civile).

Le disposizioni degli articoli 98 e 101 nn. 3, 5, 6, 7, 8 non sono applicabili al Re e alla Famiglia Reale.

Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l'assenso del Re.

CAPO III.

DELLE FORMALITÀ PRELIMINARI DEL MATRIMONIO.

Art. 108.

(Art. 70 codice civile).

La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta da due pubblicazioni da farsi per cura dell'ufficiale dello stato civile.

L'atto di pubblicazione deve indicare il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonchè il luogo dove le parti intendono celebrare il matrimonio. Per i figli legittimi e per i figli naturali riconosciuti deve indicare altresì il nome del genitore che ha fatto il riconoscimento, o i nomi del padre e della madre se entrambi li hanno riconosciuti.

L'atto è trascritto in un registro, a norma degli articoli 520 e 571.

Art. 109.

(Art. 71 e 72 codice civile).

Le pubblicazioni devono essere fatte nel comune in cui ciascuno degli sposi ha la sua residenza.

Se la residenza attuale duri da meno di un anno, le pubblicazioni devono pur farsi nel comune della residenza precedente.

Le pubblicazioni si fanno alla porta della casa comunale in due domeniche successive.

L'atto deve restare affisso nell'intervallo fra l'una e l'altra pubblicazione e per tre giorni successivi.

Art. 110.

(Art. 73 codice civile).

La richiesta delle pubblicazioni deve farsi da ambedue gli sposi personalmente, o dal padre e, in mancanza, dalla madre o dal tutore o da persona all'uopo incaricata dagli sposi.

Art. 111.

(Art. 74 e 79 codice civile).

Chi richiede le pubblicazioni deve presentare all'ufficiale dello stato civile gli estratti degli atti di nascita di entrambi

gli sposi e, se occorranzo, la prova dell'assenso delle persone di cui l'assenso è richiesto, l'atto di morte del precedente coniuge o la sentenza di annullamento del precedente matrimonio.

Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari provvede a loro domanda l'ufficiale dello stato civile. Per questo servizio il comune può imporre il pagamento di una tassa.

I documenti necessari per contrarre matrimonio sono rilasciati senza spesa.

Art. 112.

(Art. 80 codice civile).

Se uno degli sposi si trovi nella impossibilità di presentare l'atto di nascita, può supplirvi con un atto di notorietà formato dinanzi al pretore del luogo della sua nascita o del suo domicilio.

L'atto di notorietà deve contenere la dichiarazione giurata di cinque testimoni, ancorchè parenti degli sposi, in cui con la maggiore precisione essi indichino il nome e cognome, la professione e la residenza dello sposo e dei suoi genitori se conosciuti, il luogo e, per quanto sia possibile, il tempo di sua nascita, i motivi per cui non può produrre l'atto corrispondente e le cause di scienza di ciascun testimonio.

Art. 113.

(Art. 75 codice civile).

Se l'ufficiale dello stato civile non crede di poter procedere alle pubblicazioni, ne rilascia certificato esprimente i motivi del rifiuto.

Se il richiedente crede ingiusto il rifiuto, può ricorrere al tribunale che provvede, premesse le conclusioni scritte del pubblico ministero.

Art. 114.

(Art. 76 codice civile).

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dall'ultima pubblicazione.

Art. 115.

(Art. 77 codice civile).

Le pubblicazioni si considerano come non avvenute se il matrimonio non è celebrato nel termine di centottanta giorni successivi.

Art. 116.

(Art. 78 codice civile).

Il Re o le autorità a ciò delegate possono per gravi motivi dispensare da una delle pubblicazioni. In questo caso si fa menzione della dispensa nell'unica pubblicazione.

Può anche essere concessa per cause gravissime la dispensa da ambedue le pubblicazioni, mediante la presentazione di un atto di notorietà con il quale cinque persone, ancorchè parenti degli sposi, dichiarino con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno di essi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e di poter assicurare sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 99, 100, 101, 102 e 103 si oppone al loro matrimonio.

Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura dei detti articoli ed una seria ammonizione ai dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle conseguenze che ne possono derivare.

Art. 117.

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazioni o dispensa, purchè vi preceda il giuramento degli sposi che dichiarino non esistere fra loro gli impedimenti di parentela, di affinità o di stato.

L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio come ha accertato l'imminente pericolo di vita.

Art. 118.

(Art. 79 codice civile).

Gli sposi per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio debbono presentare all'ufficiale dello stato civile, il certificato delle seguite pubblicazioni o il decreto di dispensa,

ed eventualmente tutti gli altri documenti che nella varietà dei casi possano essere tuttora necessari a giustificare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia.

CAPO IV.

DELLE OPPOSIZIONI AL MATRIMONIO.

Art. 119.

(Art. 82, 83, 84, 85, 86, 87 codice civile).

I genitori e, in mancanza di questi, gli altri ascendenti e i collaterali entro il quarto grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per ogni causa che osti alla celebrazione del medesimo.

Qualora uno degli sposi sia soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete altresì al tutore o al curatore.

Il diritto di fare opposizione compete altresì al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

Trattandosi del matrimonio della vedova, in contravvenzione all'articolo 103, il diritto di fare opposizione spetta inoltre ai parenti del primo marito entro il sesto grado. Nel caso di un precedente matrimonio annullato, il diritto di fare opposizione spetta pure a colui col quale il matrimonio aveva avuto luogo.

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se conosca ostarvi qualche impedimento.

Art. 120.

(Art. 88 e 89 codice civile).

Ogni atto di opposizione deve esprimere la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune ove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

L'atto deve essere notificato nella forma delle citazioni agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.

Art. 121.

(Art. 90 e 91 codice civile).

L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a sentenza passata in giudicato, con la quale sia rimossa l'opposizione.

Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato ad una riparazione pecuniaria, oltre al risarcimento dei danni, se sia in colpa.

Art. 122.

(Art. 92 codice civile).

Le disposizioni di questo capo e del precedente non si applicano al Re e alla Famiglia Reale.

CAPO V.

DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO.

Art. 123.

(Art. 93 codice civile).

Il matrimonio dev'essere celebrato nella casa comunale e pubblicamente innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune, ove uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza.

Art. 124.

(Art. 94 codice civile).

Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni, ancorchè parenti, fa agli sposi gli avvertimenti prescritti dall'articolo 125; dà ad essi lettura degli articoli 163, 164, 165 e 167 di questo titolo; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono rispettivamente prendere in marito e moglie, e di seguito dà atto che sono unite in matrimonio.

L'atto del matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Art. 125.

Prima della celebrazione del matrimonio, gli sposi devono dichiarare all'ufficiale dello stato civile se hanno stipulato convenzione matrimoniale, indicandone in caso affermativo la data ed il notaio rogante.

L'ufficiale dello stato civile fa nell'atto espressa menzione delle dette domande e risposte.

Se non hanno stipulato convenzione, l'ufficiale dello stato civile li avverte che essi possono eleggere il regime della comunione dei beni con semplice dichiarazione contestuale.

Se non hanno regolato completamente i loro rapporti patrimoniali, gli sposi devono dichiarare quale sia il regime che scelgono per il regolamento dei medesimi.

Qualora la convenzione sia modificata durante il matrimonio, l'ufficiale pubblico rogante deve provvedere perchè ne sia fatta annótazione a margine dell'atto di matrimonio.

Art. 126.

(Art. 95 codice civile).

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie non può essere sottoposta nè a termine nè a condizione.

Se le parti aggiungano un termine o una condizione e vi persistano, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio.

Art. 127.

(Art. 96 codice civile).

Essendovi necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'articolo 123, l'ufficiale dello stato civile richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale innanzi al quale fu celebrato manda, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui venne la richiesta.

Art. 128.

(Art. 97 codice civile).

Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, ed ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio giusta la disposizione dell'articolo 124.

Art. 129.

La celebrazione del matrimonio può anche farsi per procura, qualora ricorrano gravi motivi da apprezzarsi dal procuratore generale presso la corte d'appello nella cui circoscrizione uno degli sposi ha la residenza.

I militari in tempo di guerra possono celebrare il matrimonio per procura a norma delle leggi speciali che li concernono.

La coabitazione che abbia avuto luogo anche temporaneamente dopo la celebrazione del matrimonio elimina gli effetti della revoca della procura, che sia rimasta ignota all'altro coniuge.

Art. 130.

(Art. 98 codice civile).

L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per causa ammessa dalla legge.

In caso di rifiuto ne rilascia certificato con indicazione dei motivi.

Se le parti credono ingiusto il rifiuto, provvede il tribunale, sentito il pubblico ministero, salvo sempre il richiamo alla corte di appello.

Art. 131.

(Art. 99 codice civile).

Nei matrimoni del Re e della Famiglia Reale il Re determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura.

CAPO VI.

DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI AL PARROCO O ALTRO MINISTRO DEL CULTO CATTOLICO E DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEI CULTI AMMESSI NELLO STATO.

Art. 132.

Il matrimonio che è celebrato davanti al parroco o altro ministro del culto cattolico è regolato in conformità delle leggi che lo concernono.

Art. 133.

Le disposizioni contenute nei capi II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X, del presente titolo si applicano al matrimonio che è celebrato davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, salvo le modificazioni stabilite dalle leggi speciali.

Art. 134.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel capo IX del presente titolo, per i matrimoni non celebrati davanti all'ufficiale dello stato civile, la trascrizione dell'atto stesso nei registri dello stato civile tiene luogo dell'atto di celebrazione.

CAPO VII

DELLE CAUSE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO.

Art. 135.

(Art. 104, 366 comma 2º, codice civile e 95 n. 3 ordinamento stato civile 15-11-1865 ,n. 2602).

Il matrimonio contratto in contravvenzione agli articoli 98, 100, 101 e 102 può essere impugnato dagli sposi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo ed attuale.

Dalle stesse persone può essere impugnato il matrimonio celebrato senza la presenza dei testimoni o davanti ad un ufficiale dello stato civile non competente. Decorsi sei mesi dalla celebrazione del matrimonio, la domanda di annullamento per le dette inosservanze non è più ammessa.

Il tribunale tuttavia su richiesta del pubblico ministero può ordinare che sia trasmessa, per la trascrizione, una copia autentica dell'atto all'ufficiale davanti al quale il matrimonio si sarebbe dovuto celebrare.

Art. 136.

(Art. 110 codice civile).

Il matrimonio contratto da persone delle quali anche una sola non fosse pervenuta all'età fissata, non può essere impugnato quando sia trascorso un mese dal raggiungimento dell'età richiesta o quando la sposa sia rimasta incinta.

In quest'ultimo caso tuttavia rimane salva l'azione ove il marito non abbia raggiunto l'età richiesta e sia intervenuta sentenza che escluda lo stato di filiazione legittima della prole.

Art. 137.

(Art. 112 codice civile).

Il matrimonio di chi sia stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore e dal pubblico ministero se, quando è seguito, eravi già la sentenza definitiva di interdizione. Può essere impugnato dall'interdetto stesso dopo revocata l'interdizione.

L'annullamento non può più essere pronunziato se la coabitazione abbia continuato per un mese dopo revocata l'interdizione.

Art. 138.

(Art. 112 codice civile).

Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi che non sia stato sano di mente al tempo del matrimonio, ancorchè non sia poscia seguita l'interdizione.

Se sia stata pronunciata l'interdizione dopo il matrimonio e la infermità risulti esistente al tempo del matrimonio, il matrimonio può essere impugnato dalle persone indicate nel precedente articolo 137. L'azione non può più proporsi se vi è stata coabitazione continuata per un mese, dopo che lo sposo ha recuperato la pienezza delle sue facoltà mentali, o dopo che fu revocata l'interdizione.

Art. 139.

Il matrimonio contratto contro il divieto dell'articolo 102 non può più essere impugnato dopo che siano trascorsi cinque anni dal fatto che dà luogo all'impedimento o quando dal matrimonio siano nati figli.

Art. 140.

(Art. 108 e 109 codice civile).

Il matrimonio contratto senza l'assenso dei genitori o del tutore può essere impugnato dalle persone delle quali era richiesto l'assenso, e da quello degli sposi pel quale l'assenso era necessario.

L'azione di annullamento non può essere promossa quando il matrimonio sia stato espressamente o tacitamente approvato dalle persone delle quali era richiesto l'assenso, o quando dalla notizia del contratto matrimonio siano trascorsi tre mesi senza loro richiamo.

Parimenti l'azione non può essere promossa quando sia trascorso un mese dal raggiungimento della maggiore età di quello degli sposi a cui l'assenso era necessario.

Art. 141.

(Art. 105 e 106 codice civile).

Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso sia stato estorto con violenza o dato per errore.

L'errore non può essere fatto valere come causa di annullamento del matrimonio se non sia scusabile.

L'annullamento può essere domandato anche se l'errore siasi verificato rispetto a condizioni e qualità dell'altro coniuge tali che, data la ragionevole valutazione delle esigenze del matrimonio, avrebbero, se fossero state conosciute, escluso il consenso.

Non è più ammissibile la domanda di annullamento, se vi è stata coabitazione continuata per un mese dopo che lo sposo ha riacquistato la sua piena libertà o conosciuto l'errore.

Art. 142.

(Art. 107 codice civile).

L'impotenza perpetua, così assoluta come relativa, quando sia anteriore al matrimonio, può essere proposta come causa di annullamento dall'uno e dall'altro coniuge.

L'annullamento non può essere promosso da quello dei coniugi che abbia prima del matrimonio conosciuto la propria impotenza.

L'impotenza di generare, quando sia perpetua e anteriore al matrimonio, può essere proposta come causa di annullamento dall'altro coniuge, il quale non ne abbia avuto notizia prima del matrimonio.

Art. 143.

(Art. 113 codice civile).

Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge: se viene opposta la nullità del primo matrimonio, tale opposizione dovrà essere preventivamente giudicata.

Il matrimonio contratto dal coniuge di un assente non può essere impugnato finchè dura l'assenza.

Art. 144.

(Art. 114 codice civile).

L'azione di annullamento non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi, oppure quando ne sia stata dichiarata la morte presunta.

Dopo lo scioglimento del matrimonio l'annullamento di questo non può essere pronunciato se non conoscendosi di domande dipendenti dalla nullità del matrimonio medesimo.

Art. 145.

(Art. 115 codice civile).

Quando la domanda di annullamento sia proposta da uno dei coniugi, il tribunale può, sull'istanza di uno di essi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi siano minori o interdetti.

Art. 146.

L'azione per l'annullamento del matrimonio non si trasmette agli eredi, salvo che il giudizio sia pendente alla morte dell'attore.

Art. 147.

(Art. 116 codice civile).

Il matrimonio che sia stato contratto in buona fede e venga poi annullato, produce nei rapporti fra i coniugi gli stessi effetti del matrimonio valido, che durano fino alla sentenza che pronuncia l'annullamento.

Nel caso di annullamento per inosservanza della disposizione dell'articolo 100, tali effetti, per il coniuge che ha conosciuto l'impedimento, cessano dal momento in cui egli ne ha avuto conoscenza.

Se uno solo dei coniugi sia stato in buona fede, il matrimonio non produce effetti che in favore di lui.

Art. 148.

(Art. 2004 codice civile).

Il coniuge di buona fede conserva i diritti sui lucri dotali pattuiti a norma dell'articolo 198.

In favore della moglie di buona fede l'iscrizione della ipoteca legale conserva il suo effetto senza la rinnovazione per un anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia l'annullamento. La moglie inoltre può far annullare l'alienazione o l'obbligazione dei beni dotali a norma dell'articolo 207.

Art. 149.

Il coniuge di mala fede oltre alle sanzioni stabilite dall'articolo 160 è tenuto a favore dell'altro coniuge agli alimenti nella misura determinata dall'articolo 506.

Art. 150.

I figli nati o concepiti durante il matrimonio annullato, sono ritenuti legittimi purchè uno dei genitori sia in buona fede.

Eguale stato spetta ai figli nati prima del matrimonio, purchè siano stati riconosciuti anteriormente alla sentenza che ha pronunciato l'annullamento.

La patria potestà spetta soltanto al genitore di buona fede. A quello di mala fede non spettano verso i figli che i diritti nascenti dal rapporto di filiazione naturale.

Se entrambi i genitori siano in mala fede, l'autorità giudiziaria provvede in ordine alla tutela.

Art. 151.

Al terzo che abbia coptrattato con l'uno o l'altro dei coniugi od ottenuto contro di esso una sentenza definitiva non può opporsi alcuna eccezione, a meno che al tempo del contratto, o all'inizio della lite, il matrimonio fosse già dichiarato nullo, o egli conoscesse la causa della nullità.

CAPO VIII.

DELLE PROVE DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

Art. 152.

(Art. 117 e 118 codice civile).

Niuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti civili del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione del matrimonio civile o quello di trascrizione del matrimonio religioso, estratti dai registri dello stato civile, eccettuati i casi preveduti nell'articolo 521.

Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.

Art. 153.

(Art. 119 codice civile).

Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma.

Art. 154.

(Art. 121 codice civile e art. 14 legge 27 maggio 1929, n. 847).

Quando vi siano indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio civile o di trascrizione di quello religioso non sia stato inserito nei registri a ciò destinati o non abbia avuto luogo la trascrizione del matrimonio non celebrato avanti l'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 134, può farsi dichiarare l'esistenza del matrimonio o far luogo alla trascrizione secondo le regole stabilite nei casi di mancanza degli atti dello stato civile, purchè nel primo caso vi sia prova non dubbia di un conforme possesso di stato e, nel secondo, risulti la celebrazione del matrimonio.

Art. 155.

(Art. 122 codice civile).

Se la prova della celebrazione del matrimonio è fondata sul risultato di un processo penale, l'iscrizione della sen

tenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio tutti gli effetti civili riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI PENALI.

Art. 156.

(Art. 123 codice civile).

Incorrono nella multa di lire duecento estensibili a lire mille gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che abbiano celebrato matrimonio senza che sia stato preceduto dalle necessarie pubblicazioni.

Art. 157.

(Art. 125 codice civile).

Incorre nella multa stabilita nell'articolo precedente l'ufficiale dello stato civile che abbia fatto procedere alle pubblicazioni di un matrimonio senza la richiesta o il consenso di ambedue gli sposi od in mancanza di alcuno dei documenti richiesti a norma del primo comma dell'articolo 111.

Art. 158.

(Art. 124 codice civile).

L'ufficiale dello stato civile che ammette a celebrare matrimonio persone alle quali osti qualche impedimento o divieto di cui abbia notizia, è punito con multa estensibile da lire cinquecento a duemila.

Egli incorre nella stessa multa, quando abbia proceduto alla celebrazione di un matrimonio per cui non fosse competente.

Art. 159.

(Art. 126 codice civile).

Incorre nella multa stabilita nell'articolo 156 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravvenga alle disposizioni degli articoli 109 commi 3° e 4°, 113, 114, 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 130, o commetta qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questo capo.

Art. 160.

(Art. 127 codice civile).

Quando il matrimonio sia stato annullato per causa di un impedimento conosciuto da uno dei coniugi e lasciato ignorare all'altro, il coniuge colpevole è condannato ad una multa non minore di lire mille, estensibile a lire tremila, ed anche, a seconda delle circostanze, alla reclusione fino a due anni, al risarcimento dei danni al coniuge ingannato o ad una congrua indennità, se non siasi data la prova specifica del danno sofferto.

Art. 161.

(Art. 128 codice civile).

La donna che contragga matrimonio contro il divieto dell'articolo 103, l'ufficiale che lo abbia celebrato e l'altro coniuge incorrono nella multa di lire 300 estensibile a lire mille.

Art. 162.

(Art. 129 codice civile).

L'applicazione delle pene stabilite nei precedenti articoli è promossa dal pubblico ministero davanti il tribunale.

CAPO X.

DEI DIRITTI E DEI DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO.

Art. 163.

(Art. 130 codice civile).

Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligazione reciproca della coabitazione, della fedeltà e della assistenza.

Art. 164.

(Art. 131 codice civile).

Il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome che conserva anche durante lo stato vedovile, ed è obbligata ad accompagnarlo dove egli creda opportuno fissare la sua residenza.

Art. 165.

(Art. 132 codice civile)

Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sè e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze.

La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questo non ha mezzi sufficienti.

Art. 166.

(Art. 133 codice civile).

L'obbligazione del marito di somministrare gli alimenti alla moglie cessa quando la moglie, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, ricusi di ritornarvi.

Può inoltre l'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro temporaneo di parte delle rendite parafernali della moglie.

Art. 167.

(Art. 138 codice civile).

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare ed istruire la prole.

Questa obbligazione spetta al padre ed alla madre, in proporzione delle loro sostanze, computati nel contributo della madre i frutti della dote.

CAPO XI.

DELLO SCIoglimento DEL MATRIMONIO E DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI.

Art. 168.

(Art. 148 codice civile).

Il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi, salvo quanto è disposto in caso di dichiarazione di morte presunta.

Art. 169.

(Art. 148 e 149 codice civile).

E' ammessa la separazione personale dei coniugi. Il diritto di domandarla spetta ai coniugi nei soli casi determinati dalla legge.

Art. 170.

(Art. 150 codice civile).

La separazione può essere domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, e per causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi.

Non è ammessa l'azione di separazione per adulterio del marito, se non quando concorrano circostanze tali che il fatto costituisca un'ingiuria grave alla moglie.

Art. 171.

(Art. 151 codice civile).

La separazione si può anche domandare contro il coniuge che sia stato condannato alla pena dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, della reclusione per un tempo non inferiore ai tre anni, tranne il caso che la sentenza sia anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne fosse consapevole.

Art. 172.

(Art. 152 codice civile).

La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza alcun giusto motivo, non fissi una residenza, od avendone i mezzi, ricusi di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.

Art. 173.

(Art. 153 codice civile).

La riconciliazione estingue il diritto di chiedere la separazione; essa induce pure l'abbandono della domanda che sia stata proposta.

Art. 174.

(Art. 154 codice civile).

Il tribunale che pronunzia la separazione, dichiarerà quale dei coniugi debba tenere presso di sè i figli e provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione.

Il tribunale può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso terza persona.

Art. 175.

(Art. 155 codice civile).

Qualunque sia la persona a cui i figli saranno affidati, il padre e la madre conservano il diritto di vigilare la loro educazione.

Art. 176.

(Art. 156 codice civile).

Il coniuge, per colpa del quale fu pronunciata la separazione, incorre nella perdita dei lucri dotali, di tutti gli utili che l'altro coniuge gli avesse concesso col contratto matrimoniale, ed anche dell'usufrutto legale.

L'altro coniuge conserva il diritto ai lucri e ad ogni altro utile dipendente dal contratto di matrimonio, sebbene siano stati stipulati con reciprocità.

Se la sentenza di separazione è pronunciata per colpa di ambedue i coniugi, ciascuno di essi incorre nella perdita sopra accennata, salvo sempre il diritto agli alimenti in caso di bisogno.

Il tribunale può anche stabilire, secondo le particolari circostanze del caso, la sospensione dell'uso del cognome del marito.

Art. 177.

(Art. 157 codice civile).

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, o con una espressa dichiarazione o col fatto della coabitazione, senza che sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Art. 178.

(Art. 158 codice civile).

La separazione pel solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del tribunale.

CAPO XII.

DEL REGIME PATRIMONIALE DEL MATRIMONIO.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 179.

(Art. 1378 codice civile).

La società coniugale relativamente ai beni è regolata dalle convenzioni delle parti e dalla legge.

Art. 180.

(Art. 1379 codice civile).

Gli sposi non possono derogare nè ai diritti che appartengono al capo della famiglia, nè a quelli che vengono dalla legge attribuiti all'uno o all'altro coniuge.

Art. 181.

(Art. 1381 codice civile).

E' permesso agli sposi di stipulare che determinati rapporti patrimoniali del loro matrimonio siano regolati da leggi, alle quali essi non sono legalmente sottoposti, o da consuetudini locali, purchè le stesse siano, in modo specifico, riprodotte nel contratto di matrimonio. Non è ammesso il riferimento, in modo generico, a tali leggi o consuetudini.

Art. 182.

(Art. 1382 codice civile).

Le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico avanti notaio.

La comunione dei beni può anche essere convenuta con dichiarazione degli sposi ricevuta dall'ufficiale di stato civile nell'atto di matrimonio a norma dell'articolo 125.

Art. 183.

(Art. 1383 codice civile).

Le mutazioni nei contratti matrimoniali, che occorrono prima del matrimonio, debbono farsi egualmente per atto pubblico.

Inoltre, nessuna mutazione o contro-dichiarazione è valida, quando sia fatta senza la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

Art. 184.

(Art. 1384 codice civile).

Ogni mutazione o contro-dichiarazione, quantunque rivestita delle forme stabilite nel precedente articolo, rimane senza effetto rispetto ai terzi, se in margine o in calce dell'originale del contratto di matrimonio non fu fatta annotazione indicante l'atto che contiene il cangiamento o la contro-dichiarazione. Questa annotazione deve parimente essere fatta sulla copia del contratto di matrimonio rimessa al pubblico archivio a cura del notaio che lo ha ricevuto, ed anche su quella presentata all'ufficio di trascrizione, se il contratto di matrimonio fu trascritto.

Tanto il notaio quanto il pubblico archivista non possono, sotto pena di danni verso le parti, e sotto penè più gravi, se vi è luogo, dar copia del contratto di matrimonio, senza trascrivere in fine l'annotazione suddetta.

Art. 185.

(Art. 1385 codice civile).

Le convenzioni matrimoniali di qualunque specie non possono cangiarsi in verun modo dopo la celebrazione del matrimonio.

Art. 186.

(Art. 1386 codice civile).

Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e donazioni che possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide, se egli è stato assistito dalle persone il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio o dal curatore speciale, che sia stato nominato a norma dell'articolo 106.

Art. 187.

(Art. 1387 codice civile).

Per la validità delle stipulazioni e donazioni fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro

il quale sia stato promosso giudizio di inabilitazione è necessaria l'assistenza del curatore già nominato o, se la nomina non abbia ancora avuto luogo, del curatore che sarà per tal fine nominato.

SEZIONE II — *Della dote.*

Art. 188.

(Art. 1388 codice civile).

La dote consiste in quei beni che la moglie od altri per essa apporta a questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio.

§ 1. — *Della costituzione della dote.*

Art. 189.

(Art. 1391 inversamente).

La dote può essere costituita od aumentata anche durante il matrimonio sia dagli estranei sia dai coniugi, purchè in quest'ultimo caso non si contravvenga alle disposizioni proibitive sulle donazioni fra coniugi.

In nessun caso la costituzione o l'aumento della dote può alterare le convenzioni precedentemente stabilite quanto agli altri beni.

Art. 190.

(Art. 1389 codice civile).

La costituzione della dote può comprendere, in tutto od in parte, tanto i beni presenti quanto i beni futuri della donna, oppure un oggetto determinato.

La costituzione di dote espressa in termini generici di tutti i beni della donna non comprende i beni futuri.

In difetto di espressa dichiarazione, la costituzione di dote di beni futuri non comprende ciò che la donna acquisti come prodotto del suo lavoro personale.

Art. 191.

(Art. 1390 codice civile).

Se la donna passa ad un secondo o ulteriore matrimonio, non s'intende ricostituita tacitamente la dote assegnata nel matrimonio precedente.

Art. 192.

(Art. 1392 codice civile).

Se il padre e la madre, che ha beni stradotali, costituiscono unitamente una dote senza distinguere la parte di ciascuno, la dote s'intende costituita in parti eguali da ambedue.

Art. 193.

(Art. 1393 codice civile).

Se il genitore superstite costituisce una dote sui beni paterni e materni, senza specificarne le porzioni, la dote si prende primieramente sopra i diritti spettanti alla futura sposa nei beni del genitore premorto, ed il rimanente sopra i beni di chi l'ha costituita.

Art. 194.

(Art. 1394 codice civile).

La dote, se non vi è stipulazione in contrario, si prende dai beni dei dotanti, ancorchè la figlia dotata dal padre e dalla madre abbia beni propri, dei quali appartenga loro l'usufrutto.

Art. 195.

(Art. 1395 codice civile).

Se la dote è costituita dal solo padre pei diritti paterni e materni, la madre, quantunque presente al contratto, non è obbligata, e la dote resta per intero a carico del padre.

Art. 196.

(Art. 1396 codice civile).

Coloro che costituiscono una dote sono tenuti a garantire i beni assegnati in dote.

Tale garanzia non comprende i vizi o difetti occulti della cosa, salvo che il costituente ve li abbia espressamente compresi o sia stato in dolo.

Art. 197.

(Art. 1397 codice civile).

Gli interessi della dote, che abbia per oggetto una somma di denaro, decorrono di diritto dal giorno del matri-

monio contro coloro che l'hanno promessa, quantunque siasi pattuita una dilazione al pagamento, se non vi è stipulazione in contrario.

Quando la dote ha per oggetto beni che producono frutti o altri proventi, coloro che l'hanno promessa, se non vi è stipulazione in contrario, dovranno render conto di quelli che si sono prodotti dal giorno del matrimonio.

Art. 198.

(Art. 1398 codice civile).

Nel contratto di matrimonio possono gli sposi pattuire un lucro sull'importare della dote in favore del coniuge sopravvivate.

Il lucro si devolve in proprietà al coniuge sopravvivate se non vi sono discendenti del coniuge premorto; e nel caso contrario in semplice usufrutto, salvochè gli sposi abbiano diversamente pattuito.

Il lucro dotale non può convenirsi sulla dote che viene da altri costituita od aumentata durante il matrimonio, e non reca mai pregiudizio agli eredi aventi diritto a porzione legittima.

Il lucro dotale si perde dal coniuge che siasi reso indegno di succedere all'altro coniuge.

§ 2. — *Dei diritti del marito sulla dote
e dell'alienazione dei beni dotali.*

Art. 199.

(Art. 1399 codice civile).

Il marito ha l'amministrazione della dote durante il matrimonio. Egli solo ha diritto di agire contro i debitori e detentori della medesima, di riscuoterne i frutti e gli interessi, e di esigere la restituzione dei capitali.

Ciò non ostante, può convenirsi, nel contratto di matrimonio, che la moglie riceva annualmente, sopra semplice sua quietanza, una parte delle rendite dotali per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona.

Art. 200.

(Art. 1400 codice civile).

Il marito non è tenuto a dare cauzione per la dote che riceve, se non vi è stato obbligato nell'atto di costituzione dotale.

Tuttavia, se dopo il matrimonio sia sopraggiunta nel patrimonio del marito una trasformazione od una diminuzione per cui la dote venga ad essere in pericolo, il tribunale, sulla istanza della moglie o di colui che ha costituito la dote o ne è debitore, qualora egli sia nel novero delle persone che sarebbero tenute alla prestazione degli alimenti, può ordinare le cautele opportune per la sicurezza della dote.

Art. 201.

(Art. 1401 codice civile).

Se la dote o parte di essa consiste in cose mobili stimate nel contratto di matrimonio, senza la dichiarazione che tale stima non ne produce la vendita, il marito ne diviene proprietario, e non è debitore che del prezzo loro attribuito.

Art. 202.

(Art. 1402 codice civile).

La stima dell'immobile costituito in dote non ne trasferisce la proprietà al marito senza una espressa dichiarazione.

Art. 203.

(Art. 1403 codice civile).

L'immobile acquistato col denaro dotale non diviene dotale, se non quando nel contratto di matrimonio sia stata stipulata la condizione dell'impiego.

Lo stesso ha luogo relativamente all'immobile dato per pagamento della dote costituita in denaro.

Art. 204.

(Art. 1404 codice civile).

I beni dotali possono essere alienati o ipotecati se nel contratto di matrimonio ne è stata permessa l'alienazione o l'ipoteca.

Art. 205.

(Art. 1405 codice civile).

Fuori del caso indicato nel precedente articolo, non si possono durante il matrimonio alienare od obbligare a favore di chicchessia la dote nè le ragioni dotali della moglie,

e non si possono neppure ridurre o restringere le ragioni medesime, se non col consenso del marito e della moglie, e mediante decreto del tribunale, che può darne l'autorizzazione nei soli casi di necessità od utilità evidente.

L'esecuzione sui frutti e sulle rendite non può aver luogo se non nei limiti stabiliti dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo alla causa del credito ed ai bisogni della famiglia.

Art. 206.

(Art. 1406 codice civile).

Qualora venga autorizzata la permuta dell'immobile dotale, quello ricevuto in permuta diviene dotale, ed è dotale anche l'eventuale supplemento in denaro, che si deve come tale impiegare.

Si deve parimente impiegare come dotale il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile dotale, autorizzata per motivi di evidente utilità.

In ambedue i casi il tribunale provvede in guisa che non si ometta l'impiego del prezzo nel modo da esso stabilito.

Art. 207.

(Art. 1407 codice civile).

Il marito può durante il matrimonio far annullare l'alienazione o l'obbligazione della dote che non sia stata permessa nel contratto di matrimonio o autorizzata dal tribunale. Uguale diritto spetta alla moglie anche dopo sciolto il matrimonio. Il marito, che ha consentito l'alienazione o l'obbligazione, è tenuto per i danni verso colui col quale ha contrattato, se nel contratto non ha dichiarato che la cosa era dotale.

L'annullamento dell'alienazione o dell'obbligazione non può essere promosso nell'interesse del terzo contraente.

Art. 208.

(Art. 1408 codice civile).

Il marito riguardo ai beni dotali è tenuto a tutte le obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario, ed è responsabile delle prescrizioni incorse e dei deterioramenti avvenuti per sua negligenza.

§ 3. — *Della restituzione della dote.*

Art. 209.

(Art. 1409 codice civile).

Se la dote consiste in immobili, ovvero in mobili non stimati nel contratto nuziale o stimati con dichiarazione che la stima non ne toglie alla moglie la proprietà, la restituzione della dote può essere domandata al marito od ai suoi eredi dopo sciolto il matrimonio.

Art. 210.

(Art. 1410 codice civile).

Se la dote consiste in una somma di danaro o in mobili stimati nel contratto, senza che siasi dichiarato che la stima non ne attribuisce la proprietà al marito, la restituzione non può domandarsi che un anno dopo lo scioglimento del matrimonio.

La stessa regola vale per il prezzo dei beni dotali, che siano stati alienati, salvo che sia stato diversamente stabilito nel contratto di matrimonio o nel decreto che autorizzò l'alienazione.

Art. 211.

(Art. 1411 prima parte codice civile).

Se i mobili, la cui proprietà resta alla moglie, si sono consumati con l'uso e senza colpa del marito, egli non è tenuto a restituire che i rimanenti, e nello stato in cui si trovano.

Art. 212.

(Art. 1411 cap. codice civile).

La moglie può, in qualunque caso, ritenere la biancheria, il letto con i suoi accessori e ciò che serve all'ordinario suo abbigliamento, detratto però il valore di tali oggetti quando sono stati originariamente dati con una stima.

Art. 213.

(Art. 1412 codice civile).

Se la dote non stimata comprende capitali o rendite costituite che abbiano sofferto perdita o diminuzione non imputabile alla moglie, la restituzione si fa per il valore che avevano al tempo della restituzione.

tabile a negligenza del marito, questi ne è liberato restituendo i relativi titoli e documenti.

Art. 214.

(Art. 1413 codice civile).

Se la dote ha per oggetto un usufrutto, sciogliendosi il matrimonio, il marito od i suoi eredi non sono tenuti che a restituire il diritto di usufrutto, non già i frutti raccolti o scaduti durante il matrimonio.

Art. 215.

(Art. 1414 codice civile).

Se il matrimonio ha durato dieci anni dopo la scadenza dei termini stabiliti al pagamento della dote e la moglie o i suoi genitori non ne siano debitori, essa o i suoi eredi possono ripeterla dal marito o dai suoi eredi dopo lo scioglimento del matrimonio, senza essere tenuti a provare che il marito l'abbia ricevuta, se non si giustifichi avere il medesimo usato inutilmente tutte le diligenze per procurarsene il pagamento.

Art. 216.

(Art. 1415 codice civile).

Se il matrimonio è sciolto per la morte della moglie, gli interessi o i frutti della dote, che deve restituirsi, corrono di diritto a favore dei suoi eredi dal giorno dello scioglimento.

Se questo accade per morte del marito e vi è stata costituzione di dote, la moglie ha diritto di esigere a sua scelta, durante l'anno del lutto, gli interessi o i frutti della dote o la somministrazione degli alimenti.

Non essendovi costituzione di dote, la moglie non può domandare che gli alimenti.

In entrambi i casi l'eredità del marito deve inoltre fornire alla moglie durante un anno l'abitazione e le vesti da lutto.

Art. 217.

(Art. 1416 codice civile).

Sciogliendosi il matrimonio, i frutti naturali e civili della dote, consistente tanto in immobili quanto in denaro o nel diritto di usufrutto, si dividono fra il coniuge superstite e

gli eredi dell'altro in proporzione della durata del matrimonio nell'ultimo anno o nell'ultimo periodo di maturazione o di scadenza se questo è superiore all'anno.

L'anno o il periodo si computano dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.

Art. 218.

(Art. 1417 codice civile).

Se l'immobile dotale fu affittato durante il matrimonio dal solo marito, si osserva quanto è stabilito per le locazioni fatte dall'usufruttuario.

Art. 219.

Per le riparazioni straordinarie e necessarie che siano state eseguite dal marito, questi o i suoi eredi hanno diritto di essere rimborsati, senza interessi, del valore delle opere fatte, in quanto la loro utilità sussista al momento in cui il matrimonio è sciolto. A garanzia di tale rimborso spetta al marito o ai suoi eredi il diritto di ritenzione.

Pei miglioramenti fatti sulla cosa dotale e che ancora sussistano al tempo della restituzione della dote, il marito o i suoi eredi hanno diritto al rimborso della somma minore che risulterà tra lo speso e il migliorato.

§ 4. — *Della separazione della dote dai beni del marito.*

Art. 220.

(Art. 1418 codice civile).

La separazione della dote non può domandarsi se non giudizialmente dalla moglie, la quale sia in pericolo di perderla, o quando il disordine degli affari del marito lasci temere che i beni di lui non siano sufficienti per soddisfare i diritti della moglie.

La separazione della dote può anche essere domandata dalla moglie che abbia ottenuto sentenza di separazione personale contro il marito.

Ogni separazione stragiudiziale è nulla.

Art. 221.

(Art. 1419 codice civile).

La separazione della dote pronunciata dall'autorità giudiziaria rimane senza effetto, quando fra sessanta giorni successivi alla sentenza non sia stata eseguita mediante atto pubblico, col reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie, sino alla concorrenza dei beni del marito, od almeno nel detto termine la moglie non abbia proposto e proseguito le relative istanze.

Art. 222.

(Art. 1420 codice civile).

La sentenza che pronuncia la separazione dei beni è retroattiva sino al giorno della domanda.

Le spese del giudizio di separazione e quelle del pagamento sono a carico del marito.

Art. 223.

(Art. 1421 codice civile).

I creditori particolari della moglie non possono senza il suo consenso domandare la separazione della dote.

Art. 224.

(Art. 1422 codice civile).

I creditori del marito possono reclamare contro la separazione della dote pronunciata dall'autorità giudiziaria, ed anche eseguita in frode dei loro diritti; possono altresì intervenire al giudizio per opporsi alla domanda di separazione.

Art. 225.

(Art. 1423 codice civile).

La moglie, che ha ottenuto la separazione della dote, deve contribuire, in proporzione delle sue sostanze e di quelle del marito, alle spese domestiche ed a quelle dell'educazione della prole.

Art. 226.

(Art. 1424 codice civile).

La moglie separata di beni ne ha la libera amministrazione.

La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali, e devono impiegarsi coll'autorizzazione giudiziale.

Art. 227.

Per concorde volontà dei coniugi, e mediante decreto del tribunale, la dote può essere riconsegnata al marito. La riconsegna deve essere fatta per atto pubblico, e dalla data di questo cessano gli effetti della separazione della dote dai beni del marito.

SEZIONE III. — *Dei beni parafernali.*

Art. 228.

(Art. 1425 codice civile).

Sono parafernali tutti i beni della moglie, che non sono stati costituiti in dote.

Art. 229.

(Art. 1426 codice civile).

La moglie che ha beni parafernali, se nel contratto non fu determinata la parte per la quale deve soggiacere ai pesi del matrimonio, vi contribuisce nella proporzione stabilita nell'articolo 167.

Art. 230.

(Art. 1427 codice civile).

La moglie ritiene il dominio, l'amministrazione e il godimento dei suoi beni parafernali, e il marito non ha diritto di amministrarli nè di esigerne i crediti, se non ne ha da essa il mandato.

Art. 231.

(Art. 1428 codice civile).

Se la moglie costituisce il marito procuratore ad amministrare i suoi beni parafernali, a condizione che renda conto dei frutti, egli è obbligato verso la medesima come qualunque altro procuratore.

Art. 232.

(Art. 1429 codice civile).

Se il marito ha goduto i beni parafernali della moglie senza procura ma senza opposizione da parte di essa, od anche con procura ma senza la condizione di render conto dei frutti, egli o i suoi eredi, alla prima domanda della moglie od allo scioglimento del matrimonio, non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti, senza obbligo di rendere quelli già consumati.

Art. 233.

(Art. 1430 codice civile).

Se il marito, non ostante l'opposizione della moglie, fatta con atto anche stragiudiziale, ha goduto dei beni parafernali, egli o i suoi eredi sono tenuti a rendere conto alla medesima dei frutti esistenti e dei consumati.

Art. 234.

(Art. 1431 codice civile).

Il marito, che gode i beni parafernali, è tenuto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario, ed è responsabile delle prescrizioni incorse e dei deterioramenti avvenuti per sua negligenza.

Art. 235.

(Art. 1432 codice civile).

Le disposizioni degli articoli 231, 232, 233 e 234 si applicano al caso in cui la moglie ha avuto l'amministrazione e il godimento dei beni del marito.

SEZIONE IV. — *Della comunione dei beni fra coniugi.*

Art. 236.

(Art. 1433 codice civile).

Non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale di beni, fuorchè quella degli acquisti. Questa comunione può essere pattuita, quantunque vi sia costituzione dotale. Tale convenzione può risultare sia dal contratto di matrimonio sia da una semplice dichiarazione degli sposi all'atto della celebrazione del matrimonio, da annotarsi nell'atto dello stato civile, a norma dell'articolo 125.

Art. 237.

(Art. 1435 e 1436 codice civile).

Cadono nella comunione tutti i beni acquistati durante il matrimonio dall'uno e dall'altro dei coniugi, sia a titolo oneroso che gratuito, ad eccezione dei beni pervenuti per donazioni o successioni e di quelli che vengono acquistati col prezzo della alienazione della cosa già appartenente in proprio ad uno dei coniugi, e semprechè ciò risulti espressamente dall'atto di acquisto.

Art. 238.

La comunione si opera di diritto, anche quando nell'atto di acquisto non ne sia fatta menzione.

Trattandosi d'immobili, può il coniuge fare eseguire la relativa annotazione nei registri ipotecari.

Art. 239.

(Art. 1435 e 1436 codice civile).

I beni formanti parte della comunione appartengono congiuntamente al marito ed alla moglie, i quali non possono disporre separatamente della loro parte, nè chiedere la divisione.

Art. 240.

(Art. 1440 codice civile).

I coniugi possono nella convenzione matrimoniale stabilire che la comunione sia limitata ai soli utili e, tanto in questa quanto in quella degli acquisti, fissare una disuguale partecipazione.

Non può tuttavia stipularsi che uno dei coniugi debba contribuire nel passivo una parte maggiore di quella che possa avere nell'attivo della comunione.

Il patto col quale si stabilisce che i coniugi partecipino in parti disuguali negli utili o negli acquisti, ovvero che il superstite prelevi su di essi una porzione, è valido e non è riguardato come donazione nè per la sostanza nè per la forma.

Art. 241.

(Art. 1438 codice civile).

Il solo marito può amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima, ma

non può senza il consenso della moglie, alienare od ipotecare detti beni.

Contro il rifiuto della moglie di alienare od ipotecare i beni della comunione, è ammesso il ricorso al tribunale, il quale può autorizzarne l'alienazione od ipoteca, nei casi di necessità o di utilità evidente.

Lo stesso ricorso può essere presentato dalla moglie, se questa dimostra esservi interesse della famiglia al compimento di tali atti.

Art. 242.

(Art. 1439 codice civile).

Alle locazioni fatte dal marito dei beni della comunione sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario.

Art. 243.

In caso di assenza o di impedimento del marito, la moglie può farsi autorizzare dal tribunale ad assumere l'amministrazione della comunione ed a compiere atti di alienazione, sotto le condizioni e nei casi stabiliti dall'articolo 241.

Art. 244.

Se il marito compie un atto di disposizione, senza il consenso della moglie o l'autorizzazione del tribunale, la moglie può agire da sola verso i terzi per farne pronunciare l'annullamento.

Art. 245.

I beni formanti la comunione rispondono di tutti i pesi e debiti gravanti su essi al momento dell'acquisto, o legittimamente contratti da ambedue i coniugi durante la comunione, di tutti i carichi dell'amministrazione, delle spese per il mantenimento della famiglia e degli obblighi di alimenti dovuti per legge dall'uno o dall'altro dei coniugi.

Art. 246.

I beni della comunione rispondono per tutte le obbligazioni del marito, ed in caso di fallimento di questo, cadono nella massa.

Non rispondono invece per le obbligazioni della moglie, sia anteriori al matrimonio sia contratte posteriormente, salvo che non si tratti di obbligazioni inerenti alla comunione, a termini dell'articolo 245.

Art. 247.

(Art. 1441 codice civile).

La comunione si scioglie per la morte di uno dei coniugi, per l'assenza dichiarata o per il fallimento del marito, per la separazione personale definitiva e per la separazione giudiziale dei beni.

Art. 248.

(Art. 1442 codice civile).

La separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata, nel caso d'inabilitazione del marito per prodigalità, nel caso di cattiva amministrazione della comunione o quando il disordine degli affari del marito metta in pericolo gli interessi della moglie.

Eguale diritto spetta nel caso che il marito non provveda ad un congruo mantenimento della famiglia o vi sia fondato pericolo che egli non sarà per provvedervi in avvenire.

A siffatta separazione sono applicabili le disposizioni degli articoli 220, 222, 223.

Ogni separazione stragiudiziale è nulla.

Art. 249.

(Art. 1443 codice civile).

Se la comunione è sciolta, i coniugi possono ristabilirla mediante un atto pubblico, ma non possono variare i patti con cui essa era originariamente regolata.

Art. 250.

Dal giorno dello scioglimento i nuovi acquisti cessano di diventare comuni, ma cadono in comunione quelli che vi pervengono come surrogato di beni già appartenenti ad essa.

Art. 251.

Avvenuto lo scioglimento della comunione, si applicano le regole sulla divisione. Attivo e passivo si dividono fra i coniugi in parti uguali, salvo che sia stabilita una diversa proporzione nella convenzione matrimoniale.

Art. 252.

Prima della formazione delle quote, si procederà fra i dividendi a tutti i rifacimenti e congruagli dovuti. Ogni coniuge può pretendere, imputandone il valore, che nella propria quota siano comprese le cose di suo uso personale, come vesti, gioielli, strumenti di lavoro.

Art. 253.

Dei debiti inerenti alla comunione, che non siano stati estinti prima della divisione, risponde solidalmente anche la moglie.

Nei rapporti fra i coniugi, però, la sua responsabilità si limita al valore dei beni ricevuti nella divisione, e pel di più le spetta il regresso verso il marito.

Art. 254.

(Art. 1445 codice civile).

Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare le cose mobili, che possono provare, con tutti i mezzi autorizzati dalla legge, avere loro appartenuto prima della comunione.

Se queste cose mobili non si ritrovino più, la moglie, e nel caso dell'articolo 243, anche il marito, possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, eccetto che la loro mancanza sia dovuta a perimento per caso fortuito o a consumazione per uso.

Art. 255.

(Art. 1446 codice civile).

Il prelevamento autorizzato dall'articolo precedente non può farsi a pregiudizio dei terzi, che, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprietà avente data certa, abbiano contrattato col marito, quale amministratore della comunione, salvo alla moglie ed ai suoi eredi il regresso sulla porzione della comunione spettante al marito ed anche sui beni particolari di lui.

SEZIONE V. — *Del patrimonio familiare.*

Art. 256.

Può essere costituito anche durante il matrimonio, per atto pubblico, un patrimonio familiare inalienabile, del quale il coniuge designato nell'atto di costituzione od entrambi abbiano l'amministrazione e godano i frutti secondo le disposizioni degli articoli 225 e 226.

Il patrimonio familiare può essere costituito da uno o da entrambi i coniugi o anche da altri.

L'inalienabilità di tale patrimonio non è opponibile ai creditori, il cui diritto abbia data certa anteriore a quella della trascrizione dell'atto di costituzione, se si tratta di immobili o di navi, od a quella dell'atto pubblico se si tratta di altri beni.

Il giudice tutelare può autorizzare l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio familiare soltanto in caso di necessità rigorosamente accertata.

[La trasmissione del patrimonio familiare è regolata con le disposizioni dei libri seguenti].

TITOLO VII.

DELLA FILIAZIONE.

CAPO I.

DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA.

Art. 257.

(Art. 159 codice civile).

Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.

Art. 258.

(Art. 160 codice civile).

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio nè dopo trecento dallo scioglimento o annullamento di esso.

Il periodo legale del concepimento è costituito da centoventi giorni interi.

Art. 259.

(Art. 161 codice civile).

Se il figlio è nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dopo il matrimonio, esso è reputato legittimo. Il marito, e, dopo la sua morte, gli eredi di lui possono disconoscere la paternità, fatta eccezione dei casi seguenti:

1° quando il marito sia stato consapevole della gravidanza prima del matrimonio, o abbia avuto prima di questo congiunzione con la donna in tempo corrispondente a quello del concepimento;

2° quando consti dall'atto di nascita, che il marito assistette a quell'atto o personalmente o per mezzo di altra persona da lui specialmente autorizzata per atto scritto.

Art. 260.

Al figlio nato oltre i trecento giorni dallo scioglimento od annullamento del matrimonio e che sia nel possesso di stato di figlio legittimo si dovrà riconoscere la legittimità fino a che non intervenga sentenza contraria, che accolga l'impugnazione di chiunque vi abbia interesse.

Art. 261.

La madre non può in nessun caso impugnare la paternità del marito.

Art. 262.

(Art. 162 a 165 codice civile).

Il marito può disconoscere il figlio concepito durante il matrimonio soltanto nei casi seguenti:

1° se provi che nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita egli era nella fisica impossibilità di coabitare con la moglie per causa di allontanamento o per altro fatto;

2° se provi che durante il tempo predetto egli era colpito da impotenza assoluta o relativa;

3° se durante lo stesso periodo egli viveva legalmente separato dalla moglie sia per sentenza definitiva sia per temporaneo provvedimento del magistrato, salvo che siavi stata riunione anche soltanto temporanea tra i coniugi;

4° se la moglie abbia commesso adulterio nel periodo predetto ed abbia tenuto celata al marito la gravidanza e la nascita del figlio.

La sola confessione della madre non basta ad escludere la paternità.

SEZIONE I. — *Dei titoli e delle prove della filiazione legittima.*

Art. 263.

(Art. 170, 171 codice civile).

La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

In mancanza di questo titolo basta il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.

Art. 264.

(Art. 172 codice civile).

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.

I principali fra questi fatti sono:

che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere;

che il padre l'abbia trattata come suo figlio, ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, alla educazione ed al collocamento di essa;

che sia stata costantemente riconosciuta come tale nella società;

che sia stata riconosciuta in tale qualità dalla famiglia.

Art. 265.

(Art. 173 codice civile).

Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo ed il possesso conforme al medesimo.

Parimenti non si può muovere controversia sopra lo stato legittimo di colui, il quale ha un possesso conforme all'atto della sua nascita.

Art. 266.

(Art. 174 codice civile).

Tuttavia quando si tratti di supposizione o di sostituzione di parto, ancorchè vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio può reclamare uno stato diverso e ogni altro interessato può contestare la legittimità del figlio, dando nell'un caso o nell'altro la prova della filiazione anche per mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole degli articoli seguenti.

Art. 267.

(Art. 120 codice civile).

La legittimità del figlio di due persone, che abbiano pubblicamente vissuto come marito e moglie e siano morte ambedue, non può essere impugnata pel solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato, che non si trovi in opposizione con l'atto di nascita.

Art. 268.

(Art. 174 codice civile).

Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti, la prova della filiazione può darsi col mezzo di testimoni.

Questa prova non può essere ammessa che quando vi sia un principio di prova per iscritto, ovvero quando le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi siano abbastanza gravi per determinarne l'ammissione.

Art. 269.

(Art. 175 codice civile).

Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici o privati provenienti da una delle parti impegnate nella controversia, o che vi avrebbe interesse se fosse in vita.

Art. 270.

(Art. 176 codice civile).

La prova contraria può darsi con tutti i mezzi propri a dimostrare che il reclamante non sia figlio della donna che

egli pretende di avere per madre, oppure che non sia figlio del marito della madre, quando fosse provata la maternità.

SEZIONE II. — *Delle azioni di contestazione
e di reclamo della legittimità.*

Art. 271.

(Art. 166 codice civile).

L'azione di disconoscimento del figlio nato sia dopo che prima di centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio spetta esclusivamente al marito, il quale deve proporla nei termini seguenti:

entro due mesi dalla nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio: in tal caso la conoscenza della nascita si presume, salva la prova contraria;

entro tre mesi dopo il suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è stabilito il domicilio familiare, se egli era assente: in tal caso fino al ritorno si presume la ignoranza della nascita, salva la prova contraria.

entro tre mesi dopo scoperta la frode quando gli sia stata tenuta celata la nascita.

Art. 272.

Se il marito si trovi in istato di interdizione per infermità mentale, la decorrenza dei termini indicati nell'articolo precedente è sospesa fino a che duri lo stato d'interdizione.

Al caso dell'interdetto è parificato quello di colui che sia così gravemente infermo da potersene dichiarare la interdizione.

Art. 273.

(Art. 167 codice civile).

Se il marito muore senza avere promosso l'azione ma prima che sia decorso il termine utile, i discendenti o gli ascendenti di lui, cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale o morale, sono ammessi ad impugnare la legittimità del figlio, ma debbono proporre l'azione entro tre mesi dalla morte del marito, o dalla nascita del figlio se si tratti di postumo.

Art. 274.

(Art. 168 codice civile).

L'azione diretta ad impugnare la paternità è proposta contro il figlio se è maggiore d'età o emancipato, e, se è minore e non emancipato o interdetto, in contraddittorio del curatore o del tutore già esistente ovvero di un curatore speciale a tal uopo deputato dal giudice tutelare quando quello esistente non possa esercitare la nuova funzione.

Nel giudizio deve pure in tutti i casi essere chiamata la madre.

Art. 275.

(Art. 169 codice civile).

L'azione di contestazione della legittimità rivolta ad impugnare o il matrimonio o il parto o l'identità del figlio, spetta a ciascuno di coloro che dall'atto di nascita del figlio risultano suoi genitori, ai loro eredi e ad ogni altro interessato. Essa si propone contro il figlio e, se questo sia incapace, contro il tutore o il curatore ordinario o il curatore speciale, che all'uopo gli viene nominato, chiamati sempre nel giudizio entrambi i genitori o il genitore superstite. Tale azione è imprescrittibile.

Art. 276.

(Art. 177, 178 codice civile).

L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma se egli non l'abbia promossa e sia morto in età minore e nei cinque anni dopo conseguita la maggiore età, può essere promossa dai figli legittimi di lui. Se l'azione sia stata proposta contro uno solo dei genitori, l'altro deve essere chiamato in causa se sia tuttora vivente.

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

CAPO II.

DELLA FILIAZIONE ILLEGITTIMA E DELLA LEGITTIMAZIONE.

SEZIONE I. — *Della filiazione illegittima.*§ I. *Del riconoscimento dei figli naturali.*

Art. 277.

(Art. 179 codice civile).

Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre o dalla madre tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento non può essere fatto dal padre che non abbia raggiunto i sedici anni e dalla madre che non abbia raggiunto i quattordici anni.

Art. 278.

(Art. 180 codice civile).

I figli nati da persone fra le quali non poteva esistere matrimonio per vincolo di parentela anche soltanto naturale, o di affinità in linea retta o per vincolo di parentela anche soltanto naturale in linea collaterale nel secondo grado, non possono essere riconosciuti che dalla madre.

Art. 279.

I figli adulterini possono essere riconosciuti dal genitore che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio.

Possono però essere riconosciuti anche dal genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, qualora il detto matrimonio sia sciolto od annullato e non vi siano figli legittimi o legittimati per effetto del medesimo o loro discendenti legittimi.

Il riconoscimento può tuttavia aver luogo in ogni caso se avvenga il matrimonio tra i genitori del figlio adulterino.

Art. 280.

(Art. 181 codice civile).

Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure mediante apposita dichiarazione, posteriore alla nascita od al concepimento, avanti ad un ufficiale dello stato civile, o davanti al giudice tutelare, od in un atto pubblico, od in un testamento qualunque ne sia la forma.

La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata alla corte d'appello e la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento valgono riconoscimento, quand'anche per qualsiasi motivo la legittimazione non abbia luogo.

Art. 281.

Il riconoscimento del figlio che ha raggiunto l'età di sedici anni o che è interdetto per infermità di mente non ha effetto se il figlio o il rappresentante dell'interdetto dichiarino di ricusarlo entro tre mesi dal giorno in cui ne ebbero notizia.

Il riconoscimento del figlio minore di sedici anni o interdetto per infermità di mente, che non sia fatto nell'atto di nascita, non ha effetto senza l'approvazione del giudice tutelare, il quale provvede nell'interesse del minore o dell'interdetto con decreto non motivato, assunte riservate informazioni.

Art. 282.

Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio pre-morto, in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti.

Art. 283.

E' nulla qualunque clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.

Art. 284.

Il riconoscimento è irrevocabile, quand'anche sia contenuto in un testamento che venga poi revocato o che rimanga caducato in tutto o in parte delle sue disposizioni.

Art. 285.

(Art. 182 codice civile).

Il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto.

L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative alla persona dell'altro genitore. Tali indicazioni, ove siano apposte, sono prive di effetto. Il pubblico ufficiale, che le abbia ricevute, è punibile con una multa da lire cinquecento a duemila. La stessa pena è inflitta nel caso in cui le dette indicazioni siano riprodotte nei registri di stato civile.

Le disposizioni del precedente comma non sono applicabili quando, trattandosi di figlio nascituro, le indicazioni relative alla persona dell'altro genitore siano necessarie per identificare la persona del figlio.

Art. 286.

(Art. 183 codice civile).

Il figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio, non può essere introdotto nella casa coniugale se non col consenso dell'altro coniuge, salvo che questi abbia già prestato il suo consenso al riconoscimento.

Art. 287.

(Art. 184 codice civile).

Il genitore che ha riconosciuto il figlio naturale ha, rispetto al medesimo, i poteri spettanti al genitore legittimo regolati dagli articoli 369, 371, 372, 373, 374.

Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, congiuntamente o separatamente, questi poteri sono esercitati dal padre, salvo quanto è disposto nel secondo comma dell'articolo 287. Nei casi di morte, di assenza o di impedimento del padre o se, secondo le norme del titolo IX sulla patria potestà, egli sia decaduto o sospeso dall'esercizio dei poteri predetti, questi passano alla madre.

Se l'interesse del figlio lo esige, il tribunale, sentito il giudice tutelare, può attribuire alla madre l'esercizio dei poteri che competerebbe al padre, ed in genere limitare i poteri stessi od anche escluderne, in casi gravi, entrambi i genitori.

Art. 288.

(Art. 185 codice civile).

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, o quello del padre se è stato riconosciuto, congiuntamente o separatamente, da entrambi i genitori.

Art. 289.

(Art. 186 codice civile).

Il genitore naturale è tenuto a mantenere, educare, istruire, avviare ad una professione o ad un'arte il figlio riconosciuto ed a somministrargli anche successivamente gli alimenti in caso di bisogno, se il figlio non ha coniuge o discendenti legittimi o figli naturali che siano in condizione di somministrarglieli.

Se il figlio è stato riconosciuto da entrambi i genitori, la cura del mantenimento, della educazione, della istruzione e dell'avviamento spetta alla madre nei primi sette anni di età del figlio e poscia al padre, salvo i provvedimenti che il giudice tutelare intenda di adottare nell'interesse del figlio, tenuto conto degli accordi eventuali dei genitori e del complesso delle circostanze.

Alle spese ed agli alimenti debbono contribuire entrambi i genitori in proporzione delle rispettive sostanze.

Art. 290.

(Art. 187 codice civile).

Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore, in quanto questi non abbia coniuge o discendenti o ascendenti legittimi che siano in grado di somministrarglieli.

Art. 291.

(Art. 186 codice civile).

Il genitore ha verso i discendenti legittimi del figlio naturale, anche se premorto, lo stesso obbligo degli alimenti che ha verso quest'ultimo, quando il coniuge o i discendenti o i genitori od ascendenti legittimi od i figli naturali dell'alimentando non siano in condizione di provvedervi.

Il genitore è tenuto agli alimenti strettamente necessari anche verso i figli naturali del proprio figlio, legittimo o naturale, quando essi non abbiano coniuge o discendenti legittimi o figli naturali o genitori naturali in condizione di somministrarglieli.

Art. 292.

(Art. 188 codice civile).

Il riconoscimento può essere impugnato, con qualsiasi mezzo di prova, da colui che è stato riconosciuto, dall'autore del riconoscimento e da chiunque vi abbia interesse.

Art. 293.

L'azione per impugnare il riconoscimento è promossa per il minore non emancipato da chi esercita la patria potestà o dal tutore, o, se questi non consentano oppure vi sia conflitto di interessi, da un curatore speciale deputato all'uopo, nel primo caso dal tribunale e nel secondo dal giudice tutelare. Per l'interdetto, l'azione, durante l'interdizione, è promossa dal tutore o se questi non consenta o vi sia conflitto d'interessi, dal curatore speciale nominato all'uopo dal giudice tutelare.

Se chi ha impugnato il riconoscimento muore mentre pende il giudizio, questo può essere proseguito dai suoi eredi.

Se però il riconoscimento è stato impugnato dal figlio ed egli muore mentre pende il giudizio, questo può essere proseguito dai suoi eredi o da altri interessati od anche dal pubblico ministero.

Art. 294.

L'azione per impugnare la dichiarazione di riconoscimento per violenza, raggiro od errore non può essere promossa che dall'autore del riconoscimento o dai suoi eredi, e non oltre un anno dal giorno in cui è cessata la violenza, o in cui l'errore o il raggiro sono stati scoperti.

Se l'autore del riconoscimento sia minore, l'azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'età maggiore.

L'azione diretta ad impugnare il riconoscimento per incapacità derivante dall'interdizione giudiziale non può essere promossa che dall'autore del riconoscimento ed entro un anno dal giorno in cui fu tolta l'interdizione medesima.

Se, nei casi sopra menzionati, l'autore del riconoscimento muore senza avere promosso l'azione ma prima che sia decorso il termine utile, gli eredi hanno in ogni caso un termine non minore di due mesi dalla sua morte per intentare l'azione.

Art. 295.

Per ogni altro motivo, salvo che per difetto di veridicità, l'impugnazione del riconoscimento non può essere promossa dopo trascorso un anno dall'annotazione nei registri dello stato civile. Per i minori, il detto termine non si ritiene trascorso se non sia passato un anno dal conseguimento dell'età maggiore.

Art. 296.

Per difetto di veridicità, il riconoscimento può essere impugnato anche dopo la legittimazione.

Non è di ostacolo alla impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità la sentenza passata in giudicato, che respinga l'impugnazione del riconoscimento proposta per altro motivo.

Art. 297.

L'azione diretta ad impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità è imprescrittibile riguardo a colui che è stato riconosciuto, all'autore del riconoscimento ed all'autore di altro riconoscimento contrastante con quello che si impugna.

Quando il riconoscimento fatto dalla madre costituisca il fondamento di un'azione diretta alla dichiarazione giudiziale della paternità, può essere impugnato da colui contro il quale tale azione è proposta.

Rispetto a chiunque altro vi abbia interesse, l'azione di impugnazione del riconoscimento si estingue col decorso di cinque anni dalla data dell'annotazione dell'atto di riconoscimento nel registro dello stato civile. Per i minori questo termine non si ritiene trascorso se non sia passato un anno dal conseguimento dell'età maggiore.

Art. 298.

Quando il riconoscimento sia impugnato per difetto di veridicità da chi è stato riconosciuto o dall'altro genitore o da persona che abbia fatto un altro riconoscimento contrattante con quello impugnato, il giudice, anche prima della sentenza, può dare i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.

§ 2. *Della dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale.*

Art. 299.

(Art. 189 codice civile).

L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale non può essere proposta che nei casi seguenti:

1° quando, al tempo del concepimento, tra la madre e colui al quale si attribuisce la paternità vi fosse matrimonio di cui fu in seguito dichiarata la nullità;

2° quando, al tempo del concepimento, vi fosse concubinato tra i genitori;

3° quando sia stato annullato, per motivo diverso dal difetto di veridicità, il riconoscimento fatto da colui contro il quale si agisce per la dichiarazione;

4° se la paternità possa desumersi da sentenza civile o penale, ovvero da una dichiarazione non equivoca per iscritto di colui al quale si attribuisce la paternità;

5° se vi sia possesso di stato di figlio naturale;

6° se vi sia stato ratto o violenza carnale, quando il tempo del congiungimento corrisponda a quello del concepimento;

7° se vi sia stata seduzione preceduta da promessa di matrimonio risultante da prova scritta, o compiuta con artifizii o raggiri idonei a trarre in inganno, o facilitata da abuso di autorità, di fiducia o di relazione domestica, quando il tempo del congiungimento corrisponda a quello del concepimento.

Art. 300.

Il possesso di stato di figlio naturale risulta da una serie di fatti, che nel loro complesso costituiscano un grave indizio delle relazioni di filiazione tra una persona e colui al quale la paternità si attribuisce.

I principali tra questi fatti sono:

che la persona abbia sempre portato il cognome di colui che essa pretende essere suo padre naturale;

che questi l'abbia trattata come suo figlio ed abbia provveduto in tale qualità al mantenimento, all'educazione ed al collocamento di essa;

che essa sia stata costantemente riconosciuta come tale nella società.

Art. 301.

Non si può fare luogo alla dichiarazione di paternità se risulti che, al tempo del concepimento, la madre era notoriamente di cattivi costumi od ebbe rapporti sessuali con altri.

Art. 302.

(Art. 190 codice civile).

La maternità può essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi previsti dall'articolo 299.

Essa è dimostrata mediante la prova dell'identità di colui che si pretende essere il figlio con quello che fu partorito dalla donna, che si assume esserne la madre.

Art. 303.

L'azione diretta alla dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale può essere promossa dal figlio, e dopo la morte di lui, dai suoi discendenti legittimi, se egli sia morto in età minore od entro due anni dalla

maggior et . Questi non possono pi  promuovere l'azione dopo decorsi due anni dalla loro maggior et .

L'azione gi  promossa dal figlio, in caso di morte di lui, non pu  essere proseguita che dai suoi discendenti legittimi.

Art. 304.

L'azione non pu  essere promossa dopo un anno dalla morte del genitore.

Ma se in quel tempo il figlio era minore, egli pu , anche se il detto termine   scaduto, promuovere l'azione purch  ci  faccia entro due anni dal raggiungimento della maggior et . Se egli pure sia morto prima di raggiungere la maggior et , l'azione pu  essere promossa dai suoi figli legittimi fino al termine di due mesi dal giorno in cui egli l'avrebbe raggiunta.

Art. 305.

Se venga emessa una sentenza donde risulti la paternit  o la maternit , o venga scoperto un documento in cui l'una o l'altra risulti da una non equivoca dichiarazione per iscritto dei genitori, l'azione pu  proporsi entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza o della scoperta del documento, quand'anche siano trascorsi i termini indicati nei due articoli precedenti.

Art. 306.

L'azione diretta alla dichiarazione giudiziale della paternit  o della maternit  naturale pu  essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore al cui potere egli   sottoposto o dal tutore, il quale per  deve chiedere l'autorizzazione del giudice tutelare. La madre, in quanto sia possibile, deve essere sentita.

Se il tutore non chieda l'autorizzazione od ottenutala non promuova l'azione, il giudice tutelare pu  deputare al minore un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o proseguire l'azione se egli abbia raggiunto l'et  di anni sedici.

Per l'interdetto l'azione pu  essere promossa dal tutore durante l'interdizione, previa l'autorizzazione del giudice tutelare.

Art. 307.

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale non può essere intentata se non sia stata previamente riconosciuta ammissibile.

Sull'ammissibilità decide con decreto il tribunale in camera di consiglio, dietro ricorso di chi intenda promuovere l'azione, citate le parti, sentiti il pubblico ministero e le parti stesse personalmente, ove compaiano, ed assunte le informazioni del caso.

Se sia opposta l'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'articolo 301 e la madre non sia parte in giudizio, il tribunale deve invitarla a comparire in camera di consiglio per essere sentita.

L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta.

Art. 308.

Agli effetti della pronunzia sulla ammissibilità dell'azione, il tempo del concepimento si presume essere quello che è compreso nel periodo tra il centottantesimo ed il trecentesimo giorno anteriore alla nascita. Questa presunzione non può essere invocata che a favore del figlio.

Art. 309.

L'azione non è ammessa se non quando concorrano indizi tali da farla apparire giustificata.

Il tribunale, nell'ammettere l'azione, ed anche prima di provvedere sul ricorso, può, se trattasi di minore, ed in ogni altro caso quando lo reputi opportuno, nominare a questo fine un curatore speciale.

Art. 310.

Il decreto del tribunale che provvede sull'ammissibilità dell'azione è impugnabile entro trenta giorni davanti la corte di appello, la quale provvede con la stessa procedura.

Art. 311.

Il tribunale, nel caso in cui dichiarare inammissibile l'azione può, con lo stesso decreto che provvede sull'inammissibilità, condannare l'istante al pagamento di una multa da lire trecento a lire cinquemila.

Art. 312.

La paternità e la maternità naturale possono essere dimostrate con qualsiasi mezzo di prova.

Art. 313.

(Art. 191 codice civile).

La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale può essere contraddetta da chiunque vi abbia interesse.

Art. 314.

(Art. 192 codice civile).

La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento.

Il giudice può anche dare i provvedimenti che ritenga utili per l'allevamento, l'educazione e l'istruzione del figlio, e per la tutela dei suoi interessi patrimoniali.

Art. 315.

(Art. 193 codice civile).

Non sono ammesse le indagini sulla paternità e sulla maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato.

Le indagini sulla maternità sono escluse anche nel caso in cui, a norma dell'articolo 278, la madre potrebbe riconoscere il figlio.

Tuttavia, anche nei casi previsti nei due precedenti commi, il figlio naturale può proporre domanda per ottenere gli alimenti:

1° se la paternità o la maternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale;

2° se la paternità o maternità dipenda da un matrimonio dichiarato nullo;

3° se al tempo del concepimento vi fosse notorio concubinato fra i genitori;

4° se la paternità o maternità risulti da una non equivoca dichiarazione per iscritto dei genitori;

5° se vi sia possesso dello stato di figlio naturale.

Devono essere in ogni caso osservate le norme stabilite dagli articoli 307 a 312.

Proposta l'azione per la dichiarazione giudiziale, qualora risulti trattarsi di uno dei casi previsti nei primi due commi del presente articolo e ricorra una delle ipotesi contemplate nel terzo, la domanda può essere limitata agli alimenti da corrispondersi a norma dell'articolo 291.

Art. 316.

L'ente pubblico o l'ospizio, che provvede alla cura del figlio naturale minore ed al quale è affidata la tutela del medesimo a norma dell'articolo 414, può, nei casi in cui l'azione è concessa dal presente codice, previa l'autorizzazione del giudice tutelare, promuovere azione contro colui che si assume essere il genitore, anche al solo fine della somministrazione degli alimenti e del rimborso delle spese che l'ente o l'ospizio sostiene pel minore.

Restano salve le più favorevoli disposizioni delle leggi speciali nell'interesse dei figli naturali.

SEZIONE II. — *Della legittimazione dei figli naturali.*

Art. 317.

(Art. 194 codice civile).

La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori di matrimonio la qualità di figlio legittimo.

Essa si opera per susseguente matrimonio contratto dai genitori del figlio naturale o per decreto reale.

Art. 318.

(Art. 195 codice civile).

Non possono essere legittimati per susseguente matrimonio nè per decreto reale i figli che non possono essere legalmente riconosciuti.

Art. 319.

(Art. 196 codice civile)

Può anche aver luogo la legittimazione dei figli premorti in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.

Art. 320.

(Art. 197 codice civile).

I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio anche se sono stati riconosciuti posteriormente al medesimo.

Art. 321.

(Art. 198 codice civile).

La legittimazione può essere accordata con decreto reale quando concorrano le seguenti condizioni:

1° che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore richiedente abbia raggiunta l'età indicata nel capoverso dell'articolo 277.

2° che per il genitore vi sia l'impossibilità o almeno un grave ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

3° che, qualora il richiedente sia unito in matrimonio, consti del consenso dell'altro coniuge. Il consenso non è richiesto se questi è assente o incapace di dare il consenso o legalmente separato. Tuttavia, in quest'ultimo caso, il coniuge deve essere sentito.

Art. 322.

(Art. 199 codice civile).

Qualora uno dei genitori abbia espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione, sempre che al tempo della morte sussistesse l'una o l'altra delle condizioni stabilite dal n. 2 dell'articolo precedente.

In questo caso, la domanda deve essere comunicata a due fra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.

Art. 323.

La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto, in caso di morte del genitore, può essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se da parte del genitore non sia stata comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare.

Art. 324.

Nei casi in cui è ammessa la celebrazione del matrimonio per procura, qualora concorrano le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio, può essere chiesta la legittimazione dei figli naturali per decreto reale in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non potè aver luogo per la sopravvenuta morte del mandante.

Tale legittimazione produce tutti gli effetti dalla data della procura anche nei riguardi dell'altro genitore, se esso pure abbia chiesto la legittimazione.

Nel caso in cui i figli non siano stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione, è necessario che dalla procura risulti la volontà di legittimarli.

Art. 325.

(Art. 200 codice civile).

La domanda di legittimazione, accompagnata dai documenti giustificativi, deve essere presentata alla corte d'appello nel cui distretto il richiedente ha la residenza.

La corte, sentito il pubblico ministero, dichiara in camera di consiglio se concorrono le condizioni stabilite dagli articoli 321 a 324, e conseguentemente *potersi o non potersi far luogo alla domandata legittimazione*.

Se la deliberazione è affermativa, il pubblico ministero la trasmette con i relativi documenti e con le informazioni assunte di ufficio al ministro della giustizia, il quale, sentito il parere del consiglio di Stato sulla convenienza della legittimazione, ne fa relazione al Re.

Se il Re accorda la legittimazione, il decreto reale è indirizzato alla corte che ha dato il parere e trascritto in apposito registro, ed è per cura delle parti interessate annotato in calce all'atto di nascita del figlio.

Contro il decreto reale di legittimazione è ammesso il ricorso per legittimità al consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Art. 326.

(Art. 201 codice civile).

La legittimazione per decreto reale produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dal giorno dell'ottenuto decreto e riguardo al genitore che ha domandato la legittimazione od ha espresso la volontà di legittimare o nei riguardi del quale la legittimazione è stata richiesta a norma dell'articolo 323 (1).

(1) *Disposizioni transitorie.*

Art. 1. — Le disposizioni di questo codice relative alle condizioni per fare luogo al riconoscimento dei figli naturali si applicano anche ai figli nati prima dell'entrata in vigore del medesimo.

I riconoscimenti, che, concorrendo le dette condizioni, siano stati fatti prima di tale entrata in vigore, non sono più impugnabili dopo di essa per difetto delle condizioni richieste dalla legge del tempo in cui seguirono.

Art. 2. — Le disposizioni di questo codice relative alla dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale si applicano anche ai figli nati prima della sua entrata in vigore.

Art. 3. — Le disposizioni degli articoli 289, 290 e 291 relative all'obbligo degli alimenti nei rapporti tra i genitori, i figli naturali ed i loro discendenti si applicano anche quando, in base alle disposizioni di legge anteriori, l'obbligo degli alimenti sia stato giudizialmente definito.

Art. 4. — Le azioni per l'impugnazione del riconoscimento e per la dichiarazione di paternità o di maternità sono soggette ai ter-

TITOLO VIII.

DELL'ADOZIONE.

CAPO I.

DELL'ADOZIONE E DEI SUOI EFFETTI.

Art. 327.

(Art. 202 codice civile).

L'adozione è permessa alle persone che non abbiano discendenti legittimi o legittimati, abbiano compiuto i cinquanta anni e superino almeno di sedici anni l'età di coloro che intendono adottare.

Art. 328.

(Art. 203 codice civile).

Niuno può avere più figli adottivi se non siano adottati col medesimo atto, salvo che si tratti di adozione dei figli di uno dei coniugi da parte dell'altro coniuge o di adozione dei propri figli naturali riconosciuti o dichiarati.

mini di decadenza stabiliti dalle nuove disposizioni, sempre che la decadenza non si fosse già verificata a norma delle leggi anteriori.

Tuttavia nessuna decadenza potrà considerarsi verificata per effetto dell'applicazione dei termini stabiliti dalle nuove disposizioni prima che siano trascorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice.

Art. 5. — Le nuove disposizioni sulla legittimazione sono applicabili nei riguardi dei figli e discendenti viventi al giorno dell'entrata in vigore del nuovo codice.

I riconoscimenti fatti dopo questo giorno e posteriormente al matrimonio contratto prima del medesimo, producono gli effetti della legittimazione dal giorno del matrimonio, salvi i diritti patrimoniali già acquisiti al tempo dell'entrata in vigore del nuovo codice.

Art. 6. — I giudizi relativi alla filiazione naturale ed alla validità della conseguita legittimazione che siano pendenti al tempo dell'entrata in vigore del nuovo codice sono regolati, anche riguardo alle prove, dalle nuove disposizioni.

Quelli relativi alla dichiarazione di paternità o di maternità non potranno essere proseguiti prima che sia stato ottenuto il decreto contemplato dall'articolo 307, salvo il caso in cui sia già intervenuta una sentenza di primo grado che accolga la domanda.

Art. 329.

(Art. 204 codice civile).

Nessuno può essere adottato da più persone, se non da due coniugi, eccetto che si tratti di adozione di figli naturali, riconosciuti o dichiarati, da parte dei genitori.

Art. 330.

Il giudice tutelare può autorizzare l'adozione anche quando l'adottante non abbia raggiunto l'età prescritta dall'articolo 327 o superi di meno di sedici anni l'età dell'adottando, qualora speciali circostanze lo consiglino.

Egli può autorizzare l'adozione anche quando l'adottante abbia figli legittimi o legittimati, se l'adottando sia stato da non meno di dieci anni tenuto come figlio dall'adottante, oppure si tratti di adozione di un figlio del proprio coniuge, o di adozione da parte di due coniugi rispetto ad uno dei quali soltanto concorrano i requisiti stabiliti dall'articolo 327.

Art. 331.

(Art. 207 codice civile).

Il tutore non può adottare la persona di cui ebbe la tutela, se non dopo aver reso il conto della sua amministrazione, fatta la consegna del patrimonio ed estinte le obbligazioni risultate a suo carico o garantito congruamente il loro adempimento.

Art. 332.

(Art. 208 codice civile).

L'adozione si fa col consenso dell'adottante e dell'adottando.

Art. 333.

(Art. 208, 209 codice civile).

Per il minore che non abbia compiuto gli anni sedici, il consenso è prestato dal suo legale rappresentante. Sarà sentito in ogni caso il minore che abbia compiuto gli anni dieci. E' necessario anche l'assenso dei genitori dell'adottando, salvo che sia ignoto il luogo ove essi risiedano o che si trovino per infermità di mente nell'impossibilità di prestare l'assenso.

Se l'adottando sia un minore che abbia compiuto gli anni sedici è necessario l'assenso del tutore. Se trattisi di un minore emancipato o di un maggiore inabilitato è necessario l'assenso del curatore.

I genitori dell'adottante sono sentiti, salvo che si ignori ove risiedono.

Art. 334.

Se l'adottante o l'adottando sia unito in matrimonio, è necessario l'assenso del coniuge, salvo che sia ignoto il luogo ove il coniuge risiede o che questi si trovi per infermità di mente nell'impossibilità di prestare l'assenso.

In caso di separazione legale, se il coniuge rifiuti senza giusti motivi il suo assenso, l'adottante o l'adottando può fare richiamo al giudice tutelare.

Art. 335.

Se l'adottante o l'adottando sia interdetto giudizialmente, il consenso è prestato dal legale rappresentante. Se sia infermo di mente non ancora interdetto, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice tutelare. L'interdetto o l'infermo è sentito in quanto sia possibile.

Se l'adottante sia inabilitato, è necessario l'assenso del curatore.

Art. 336.

Se l'adottando sia un minore soggetto a tutela o un minore emancipato, è necessario anche l'assenso del giudice tutelare, sempre che in questo secondo caso l'adottando non abbia per curatore il padre o la madre.

Lo stesso assenso è richiesto se l'adottante o l'adottando sia interdetto giudizialmente o infermo di mente non ancora interdetto.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, se esistano parenti dell'adottante o dell'adottando entro il quarto grado od affini entro il secondo grado, il giudice sente, se sia possibile, l'avviso di uno o più di essi.

Art. 337.

La capacità di consentire o di prestare il proprio assenso è necessaria soltanto al tempo della relativa dichiarazione.

Gli altri requisiti stabiliti negli articoli precedenti debbono sussistere al tempo della pronuncia del decreto di omologazione.

Art. 338.

(Art. 217 codice civile).

L'adozione produce i suoi effetti dal momento dell'omologazione del giudice tutelare.

Art. 339.

(Art. 217 codice civile).

Finchè il decreto di omologazione non sia emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'omologazione, si può far luogo al compimento degli atti necessari per l'omologazione stessa.

Gli eredi dell'adottante possono presentare al giudice tutelare memorie ed osservazioni per opporsi all'adozione.

Nei riguardi dei diritti dell'adottato sulla eredità dell'adottante, l'adozione si considera avvenuta durante la vita di quest'ultimo.

Art. 340.

(Art. 210 codice civile).

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo aggiunge al proprio, a meno che i due cognomi siano gli stessi, o che si tratti di adozione del proprio figlio naturale, nel quale ultimo caso l'adottato non porta che il cognome dell'adottante.

Se l'adozione sia compiuta da una donna maritata, l'adottato assume il cognome di famiglia di lei.

Se l'adozione sia compiuta da due coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

Nel caso in cui l'adozione da parte del marito sia successiva a quella compiuta dalla moglie, il cognome del marito si sostituisce al cognome di lei.

Se il marito adotti un figlio della propria moglie, l'adottato porta soltanto il cognome dell'adottante.

Nel caso di adozione da parte della moglie di un figlio del proprio marito, l'adottato conserva solo il cognome di quest'ultimo.

Nel caso di adozione di figli naturali compiuta da parte di entrambi i loro genitori, l'adottato porta il solo cognome del padre adottivo.

Art. 341.

(Art. 212 codice civile).

L'adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia naturale, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

L'adozione non induce alcun rapporto civile fra l'adottante ed i parenti o il coniuge dell'adottato, nè fra questo e i parenti o il coniuge dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 342.

All'adottante spetta la patria potestà sull'adottato.

Se l'adozione sia stata fatta da due coniugi o da entrambi i genitori naturali, come anche nel caso in cui un coniuge abbia adottato un figlio dell'altro coniuge, la patria potestà è regolata dalle norme del titolo IX del presente libro.

Art. 343.

L'adottante deve fare a proprie spese l'inventario dei beni dell'adottato minore e trasmetterlo entro un mese dalla omologazione dell'adozione al giudice tutelare. In proposito si applicano, in quanto sia possibile, le disposizioni degli articoli 425 secondo comma a 432 primo comma, 433 primo comma e 434.

L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o lo fa infedele è tenuto al risarcimento dei danni e può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare.

Art. 344.

All'amministrazione del patrimonio dell'adottato minore si applicano, in quanto sia possibile, le disposizioni degli articoli 435, 436 numeri 3, 4 e 5, 437 a 439, 440 numeri 2 e seguenti, 441, 442, e 448.

Art. 345.

All'adottante non spetta l'usufrutto legale sui beni dell'adottato minore.

Art. 346.

Nei casi di cessazione o di sospensione della patria potestà dell'adottante, il giudice tutelare, su istanza dell'adottato,

dei suoi parenti od affini o del pubblico ministero, ed anche di ufficio, dà le norme opportune circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni.

Se si tratta di adozione fatta da due coniugi, nel caso di cessazione o sospensione della patria potestà del marito, la moglie entro un mese dalla cessazione o sospensione, deve fare l'inventario dei beni dell'adottato. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 343.

Art. 347.

Le disposizioni degli articoli 343, 344 e 346 non si applicano all'adozione dei propri figli naturali da parte dei genitori ed all'adozione di un figlio del proprio coniuge.

Art. 348.

(Art. 211 codice civile).

Nei rapporti fra l'adottante e l'adottato ed i discendenti di quest'ultimo, ai quali si estendono gli effetti dell'adozione, si applicano le disposizioni relative all'obbligo alimentare tra ascendenti e discendenti legittimi. Nell'adottante tale obbligo precede quello dei genitori legittimi o naturali, e nell'adottato e i suoi discendenti concorre con quello dei discendenti legittimi o naturali dell'adottante.

Art. 349.

(Art. 210 codice civile).

L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.

I diritti dell'adottato sull'eredità dell'adottante sono determinati nel titolo DELLE SUCCESSIONI.

Art. 350.

Gli effetti dell'adozione si estendono ai discendenti legittimi dell'adottato nati dopo l'omologazione di essa ed a quelli che in tal momento non avevano compiuto gli anni sedici.

Questi ultimi però possono nel periodo dal sedicesimo al ventiduesimo anno di età chiedere al giudice tutelare che siano dichiarati cessati rispetto ad essi gli effetti dell'adozione.

Ai discendenti, che al tempo dell'omologazione abbiano compiuto gli anni sedici, gli effetti dell'adozione si estendono soltanto se essi vi abbiano consentito e dal momento del prestato consenso.

Art. 351.

I discendenti legittimi dell'adottato ai quali per l'articolo precedente non si estendono gli effetti dell'adozione, ed i figli naturali dell'adottato possono dall'adottante essere adottati come nipoti.

Art. 352.

L'adozione omologata non può revocarsi se non nei casi preveduti negli articoli seguenti.

Art. 353.

Colui che al tempo dell'adozione era minore può, entro l'anno dalla maggiore età, chiedere al giudice tutelare la revoca dell'adozione. L'istante sarà sentito personalmente dal giudice.

La revoca estende i suoi effetti a tutti i discendenti dell'adottato.

Le stesse disposizioni si applicano all'adozione degli interdetti giudiziali o degli infermi di mente non ancora interdetti. La revoca può essere domandata entro un anno dal momento in cui, dopo la cessazione dell'interdizione o dell'infermità, essi abbiano avuto notizia dell'avvenuta adozione.

Art. 354.

La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, ove l'adottato abbia attentato alla vita od alla integrità di lui, del suo coniuge, dei suoi discendenti od ascendenti, ovvero siasi reso colpevole verso di essi di delitto contro il buon costume o d'altro delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

Art. 355.

Nel caso che i fatti previsti nell'articolo precedente siano stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato. Se questo sia minore, interdetto giudiziale, o infermo di mente non ancora interdetto, la domanda può essere fatta anche dal giudice tutelare.

La revoca può essere domandata dall'adottato anche per altri gravissimi motivi.

Nel caso di minore età, interdizione o infermità mentale dell'adottato, il tribunale, sentito il giudice tutelare, dà le opportune disposizioni circa la cura della persona di lui, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni.

Art. 356.

Nei casi previsti dai due articoli precedenti il tribunale, sull'istanza dell'adottante o dell'adottato o dei discendenti di quest'ultimo o del giudice tutelare, può estendere gli effetti della revoca ai discendenti dell'adottato o ad alcuni di essi.

Possono essere sentiti il giudice tutelare ed i discendenti dell'adottato.

Art. 357.

Nel caso di adozione compiuta da due coniugi, se l'adottato siasi reso colpevole rispetto ad un solo di essi di alcuno dei fatti previsti nell'articolo 354, gli effetti della revoca si estendono anche all'altro coniuge, eccetto che il tribunale, sulla domanda di tale coniuge o dell'adottato, creda, per giusti motivi, di disporre diversamente.

Se uno solo degli adottanti abbia dato luogo alla revoca regolata dall'articolo 355, gli effetti della revoca non si estendono all'altro coniuge, salvo che il tribunale, su istanza di tale coniuge o dell'adottato, creda, per giusti motivi, di dover disporre diversamente.

Art. 358.

Le disposizioni degli articoli 354, 355, 356 si applicano anche nei rapporti tra l'adottante ed i discendenti dell'adottato, ai quali siansi estesi gli effetti dell'adozione.

Il tribunale può estendere gli effetti della revoca verificatisi rispetto ad alcuno di tali discendenti agli altri discendenti ed allo stesso adottato.

Art. 359.

La revoca dell'adozione può essere chiesta in ogni caso dal giudice tutelare per ragioni attinenti al buon costume ed alla morale.

Art. 360.

Con la revoca cessano gli effetti dell'adozione.

Rispetto agli effetti di carattere patrimoniale, il tribunale, su istanza delle parti o del giudice tutelare, può, tenendo conto delle circostanze del caso, decidere che continuino a sussistere in tutto od in parte.

Art. 361.

Se la revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottato o ad alcuno dei suoi discendenti sia stata pronunziata dopo la morte dell'adottante, essi sono ugualmente esclusi dalla successione di questo.

CAPO II.

DELLE FORME DELL'ADOZIONE.

Art. 362.

(Art. 213 codice civile).

L'adottante e l'adottando, che abbia compiuto gli anni sedici, devono presentarsi personalmente, salvo casi di grave impedimento, per manifestare il loro consenso al giudice tutelare nella cui circoscrizione l'adottante ha il domicilio.

Se l'adottando non abbia compiuti gli anni sedici o se egli o l'adottante siano interdetti giudizialmente o infermi di mente non ancora interdetti, si presentano i loro rappresentanti legali.

L'assenso delle persone indicate negli articoli 333 a 336 può essere dato mediante speciale procuratore, salvo che il giudice tutelare ordini la loro presentazione.

Art. 363.

(Art. 215 codice civile).

Il giudice tutelare, assunte le opportune informazioni, verifica se le condizioni della legge siano state adempiute, se l'adozione sia per riuscire moralmente vantaggiosa ed economicamente non pregiudizievole all'adottando minore, interdetto giudiziale o infermo di mente non ancora interdetto, e se vi siano giusti motivi per l'adozione da parte di un interdetto giudiziale o di un infermo di mente non ancora interdetto.

Art. 364.

(Art. 216 codice civile).

Il giudice tutelare, senza esprimere i motivi, pronunzia in questi termini: « *si fa luogo, o non si fa luogo all'adozione* ».

Art. 365.

Contro i provvedimenti del giudice tutelare, ciascuna delle parti o il pubblico ministero può, entro trenta giorni dalla loro emanazione, far richiamo al tribunale, il quale, compiuti, ove occorra, ulteriori atti di istruzione, provvede in camera di consiglio, sentiti il giudice tutelare e le parti, senza esprimere i motivi.

Contro i provvedimenti del tribunale è ammesso, ad istanza di ciascuna delle parti, il ricorso per cassazione per vizi di forma.

Art. 366.

(Art. 219 codice civile).

I provvedimenti di omologazione e di revoca dell'adozione debbono essere, a cura del cancelliere, iscritti subito in apposito registro e comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in calce all'atto di nascita dell'adottato e in quello dell'adottante. Debbono inol-

tre essere pubblicati nei luoghi e nei modi che siano stati indicati nei provvedimenti medesimi.

TITOLO IX.

DELLA PATRIA POTESTÀ.

Art. 367.

(Art. 220 codice civile).

Il figlio, qualunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i genitori.

Art. 368.

La cura del figlio e l'ordinaria vigilanza sul medesimo sono esercitate da ambedue i genitori.

Art. 369.

(Art. 220 codice civile).

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o all'emancipazione. Tale potestà è esercitata dal padre. Dopo la morte del padre e negli altri casi stabiliti dalla legge essa è esercitata dalla madre.

Art. 370.

Nel caso di lontananza o altro impedimento del padre, la potestà è esercitata dalla madre. Questa tuttavia non può prendere provvedimenti gravi in materia di vigilanza e di educazione e compiere atti di amministrazione se non quando la lontananza o l'impedimento del padre abbiano un carattere duraturo.

Qualora sul carattere della lontananza o dell'impedimento del padre sorgano dubbi, la madre deve farsi previamente autorizzare dal giudice tutelare a sostituire il padre per poter compiere gli atti preveduti nel precedente comma.

Art. 371.

(Art. 222 codice civile).

Il padre che non riesca a frenare l'insubordinazione o i travimenti del figlio può allontanarlo dalla famiglia, asse-

gnandogli, secondo i propri mezzi, gli alimenti strettamente necessari, e, ricorrendo, ove sia d'uopo, al giudice tutelare. collocarlo in quella casa o in quell'istituto di educazione o di correzione, che reputi più conveniente a correggerlo e a migliorarlo.

L'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente e il giudice tutelare, sentita la madre, provvede senza formalità di atti e senza esprimere i motivi del suo decreto.

Art. 372.

(Art. 223 codice civile).

Nei casi indicati nei due articoli precedenti, contro il decreto del giudice tutelare è ammesso il ricorso al presidente del tribunale, che provvede sentito il pubblico ministero.

Art. 373.

(Art. 224 e 225 codice civile).

Il padre rappresenta i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Egli però non può alienare, ipotecare, dare a pegno i beni del figlio, cedere o riscuotere capitali, accettare o ripudiare eredità, accettare donazioni o legati soggetti a pesi e condizioni, procedere a divisioni o provarle, contrarre in nome di lui mutui, locazioni oltre il novennio o altre obbligazioni eccedenti i limiti della semplice amministrazione, nè transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, **se non per cause di necessità o di utilità evidente del figlio stesso e mediante autorizzazione del giudice tutelare**, salvo sempre quanto è disposto nel codice di commercio.

Nel dare autorizzazione a riscuotere capitali il giudice tutelare ne determina l'impiego.

Nascendo conflitti d'interesse tra i figli soggetti alla stessa patria potestà o tra essi e il padre, è nominato ai figli un curatore speciale.

La nomina del curatore è fatta dall'autorità giudiziaria ordinaria avanti alla quale sia vertente il giudizio e in ogni altro caso dal giudice tutelare.

Art. 374.

(Art. 226 e 1059 codice civile).

Qualora il padre non possa o non voglia accettare le eredità devolute ai figli nati o nascituri e le donazioni ad essi

fatte, le eredità e le donazioni possono essere accettate, previa autorizzazione del giudice tutelare, dalla madre o da qualunque ascendente. Se non si presenti la madre nè alcuno degli ascendenti, il giudice tutelare, a richiesta del figlio stesso o di alcuni dei parenti o anche sulla istanza fatta di ufficio dal pubblico ministero, può autorizzare l'accettazione, premessa la nomina di un curatore speciale e sentito il padre.

Art. 375.

(Art. 227 codice civile).

Gli atti compiuti in contravvenzione ai precedenti articoli non possono essere impugnati che dal padre o dal figlio e dai suoi eredi od aventi causa.

Art. 376.

(Art. 247 codice civile).

Chi dona ad un minore o dispone con testamento a favore di lui può nominargli un curatore per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.

Art. 377.

(Art. 228 codice civile).

Il padre ha l'usufrutto dei beni del figlio e lo conserva finchè conserva la patria potestà, salvo quanto è disposto negli articoli 382 e 390.

Art. 378.

(Art. 229 codice civile).

Non sono soggetti ad usufrutto legale :

1. i guadagni acquistati dal figlio in occasione e per esercizio di milizia, impiego, professione o arte o altrimenti col proprio lavoro e con la propria industria separata;

2. i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere le sopra dette professioni o attività;

3. i beni lasciati o donati con la condizione che il padre non ne abbia l'usufrutto, la quale condizione è però senza effetto riguardo ai beni riservati al figlio a titolo di legittima;

4. i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro il consenso del padre.

Il padre può rilasciare al figlio il libero godimento e l'amministrazione sia dei beni indicati nei commi 1 e 2, sia dei beni propri ch'egli stesso gli affida con simile destinazione. Rispetto agli uni e agli altri il figlio ha la capacità dell'emancipato.

Art. 379.

(Art. 230 codice civile).

Sono inerenti all'usufrutto legale tutti gli obblighi ai quali sono soggetti gli usufruttuari, oltre le spese di mantenimento, istruzione, ed educazione del figlio.

Art. 380.

L'esercizio del diritto di usufrutto non può essere oggetto di alienazione, di pegno, di ipoteca, di esecuzione da parte dei creditori, se non nei limiti e nei casi che siano riconosciuti dal giudice tutelare.

Egualemente i creditori che abbiano proceduto al pignoramento dei frutti percetti ed esistenti ancora nel patrimonio paterno non possono proseguire gli atti esecutivi se non previa autorizzazione del giudice tutelare.

Art. 381.

(Art. 231 codice civile).

Le disposizioni dei precedenti articoli sono applicabili alla madre che esercita la patria potestà, salvo il caso previsto dall'articolo 370.

Art. 382.

(Art. 231, 232 codice civile).

L'usufrutto legale passa alla madre anche quando la patria potestà è esercitata dal padre, se questi ne sia escluso per cause a lui personali.

L'usufrutto legale cessa col passaggio del genitore ad altre nozze.

Art. 383.

(Art. 234 codice civile).

Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio abitante con esso senza procura ma senza opposizione, od anche con procura ma senza condizione di render conto dei frutti, egli ed i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti sussistenti al tempo della domanda.

Art. 384.

Il padre può delegare alla madre, con atto autentico, l'esercizio della patria potestà.

Tale delega è revocabile e non concerne il diritto dell'usufrutto legale, salvo che non sia espressamente stabilito che essa comprende anche l'esercizio di questo.

Art. 385.

(Art. 233 codice civile).

Fermi i casi in cui per disposizione del codice penale, o di leggi speciali il padre incorre nella perdita della patria potestà, la decadenza da questa può essere anche pronunciata sul ricorso della madre, dei parenti o degli affini o del figlio stesso, purchè non minore di sedici anni, dei comitati per la protezione dei minorenni o anche d'ufficio nei seguenti casi:

1° quando il padre sia condannato per abbandono, abuso di mezzi di correzione, maltrattamenti, sia pure rispetto ad uno solo dei figli:

2° quando, anche senza essere stato soggetto ad alcuna condanna, il padre per abbandono della famiglia, per la cattiva condotta o per le consuetudini di vita, come in caso di ubbriachezza, di mendicizia, di vagabondaggio, o di cattivi trattamenti, oppure di sevizie o di costrizione ad eccessivo lavoro, metta in pericolo la salute, la moralità, o la vita del figlio;

3° quando di fronte alla condanna o alle colpe della madre, il padre sia stato negligente nel vigilare e difendere la prole;

4° quando trascuri l'educazione del figlio in forma corrispondente alla condizione, alle sostanze e alla salute di esso.

Il ricorso deve essere presentato al giudice tutelare, il quale, se lo ritiene fondato, può sospendere il padre dall'eser-

cizio della patria potestà, e riferire al tribunale, che provvede in via definitiva.

Art. 386.

Il padre decaduto dalla patria potestà perde anche il diritto di consentire al matrimonio del figlio, all'adozione e all'emancipazione.

Art. 387.

Il padre è sospeso di diritto dall'esercizio della patria potestà quando sia interdetto o ne sia dichiarata l'assenza o sia condannato a pena restrittiva della libertà personale per la durata non inferiore ad un anno.

Può essere dichiarato sospeso per assenza presunta o per vizio di mente, che non abbia dato luogo a interdizione, e per infermità abituale.

La sospensione giudiziale è pronunciata dal giudice tutelare d'ufficio o ad istanza delle persone indicate nell'articolo 385.

Art. 388.

La sospensione ha per effetto la perdita di tutti i poteri inerenti alla patria potestà, ad eccezione dell'usufrutto.

Tuttavia, su ricorso degli interessati, può essere sospeso anche l'esercizio dell'usufrutto.

Art. 389.

(Art. 221, comma 2° codice civile).

Qualora, pur non sussistendo alcuna delle cause per le quali s'incorre nella decadenza o nella sospensione dalla patria potestà, si renda opportuno per giusti motivi l'allontanamento del figlio dalla casa paterna, il giudice tutelare sull'istanza della madre, dei parenti o degli affini o del figlio stesso, purchè non minore di sedici anni, dei comitati per la protezione dei minorenni, assunte informazioni senza formalità giudiziarie, provvede nel modo più conveniente, senza esprimere nel decreto alcun motivo.

Art. 390.

Tanto nei casi di decadenza quanto nei casi di sospensione dalla patria potestà, il giudice tutelare, su ricorso delle persone indicate nell'articolo precedente, può, per ragioni di

opportunità, senza escludere il diritto della madre, prescrivere le norme opportune circa l'esercizio della patria potestà, ovvero disporre che il figlio sia collocato presso una famiglia onorata o in un istituto d'istruzione o di beneficenza. In questo caso può essere posto in tutto o in parte a carico del padre decaduto o sospeso l'obbligo della pensione verso la persona o l'istituto, cui è affidata la custodia del figlio.

Art. 391.

Il genitore decaduto dalla patria potestà, decorsi tre anni dal giorno in cui è stata dichiarata la decadenza, può essere reintegrato dal giudice tutelare nell'esercizio della patria potestà, quando provi di aver conseguito la riabilitazione e di aver adempiuto tutti gli obblighi verso la persona o l'istituto cui era affidata la cura del figlio. Il giudice tutelare deve accertarsi della emenda del genitore, che abbia fatto domanda per la reintegrazione, e specialmente indagare che egli non sia mosso da mira di speculazione nel sottrarre il figlio alla famiglia o all'istituto cui era affidato.

Art. 392.

Il genitore sospeso dalla patria potestà può essere in qualunque momento reintegrato dal giudice tutelare nell'esercizio della medesima, se dimostri che è cessata la causa di sospensione.

Art. 393.

Se il patrimonio del minore è male amministrato dal padre, il giudice tutelare sull'istanza della madre, dei parenti o degli affini, o del figlio stesso, purchè non minore di sedici anni, ovvero di ufficio può prendere tutti i provvedimenti opportuni, imponendo al padre gli obblighi inerenti all'amministrazione e anche eventualmente la perdita totale o parziale dell'usufrutto.

La rimozione dall'amministrazione ha luogo di pieno diritto quando sia dichiarato il fallimento del padre.

Art. 394.

Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto può essere riammesso nell'esercizio dell'una o nel godimento dell'altro, se dimostri che il suo nome

è stato cancellato dall'albo dei falliti o che sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.

Art. 395.

(Art. 235 codice civile).

Il padre può per testamento o per atto autentico stabilire condizioni alla madre superstite per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni.

La madre, che non voglia accettare le condizioni, può chiedere di esserne dispensata. Il giudice tutelare, assunte le debite informazioni e sentiti, ove sia possibile, i parenti sino al terzo grado, decide sulla dispensa.

Art. 396.

(Art. 236 codice civile).

Se alla morte del marito, la moglie si trova incinta, il giudice tutelare, su istanza di persona interessata, può nominare un curatore per l'amministrazione dei beni del nascituro e la necessaria vigilanza personale della donna.

Art. 397.

(Art. 237 codice civile).

Il coniuge superstite che voglia passare a nuove nozze è tenuto, o prima della celebrazione del matrimonio o al più tardi entro dieci giorni dalla celebrazione medesima, a darne notizia al giudice tutelare, il quale, assunte le informazioni del caso, può ordinare l'inventario dei beni dei figli e stabilire condizioni riguardo all'amministrazione dei beni medesimi ed alla educazione dei figli.

Art. 398.

(Art. 238 codice civile).

In mancanza della notizia richiesta dall'articolo precedente o concorrendo circostanze gravi che rendano sospetta la condotta del coniuge binubo, questi perde l'amministrazione, per la quale è nominato un curatore. I due coniugi sono responsabili in solido dell'amministrazione esercitata.

Il giudice tutelare, assunte le informazioni del caso, può deliberare sulle condizioni da stabilire per l'educazione dei figli.

Art. 399.

Il coniuge binubo, che sia stato escluso dall'amministrazione, può esservi riammesso, dietro istanza al giudice tutelare, dimostrando le circostanze che gli hanno impedito di obbedire alle prescrizioni dell'articolo 397 o l'insussistenza dei motivi sui quali si fondò il provvedimento.

Art. 400.

Se il coniuge superstite viva maritalmente con persona cui non sia congiunto in matrimonio, il giudice tutelare, sull'istanza dei parenti o degli affini o del figlio stesso, purchè non minore di anni sedici, o anche d'ufficio, può intervenire a tutela dei figli.

Art. 401.

(Art. 239 codice civile).

Quando il coniuge binubo è mantenuto nell'amministrazione dei beni o vi è riammesso, il nuovo coniuge s'intende sempre associato a lui nell'amministrazione e ne diviene responsabile in solido.

TITOLO X.**DELLA TUTELA E DELLA EMANCIPAZIONE.****CAPO I.****DELLA TUTELA DEI MINORI.****Art. 402.**

(Art. 241 codice civile).

Per il minore i cui genitori siano morti o non possano per qualsiasi causa esercitare la patria potestà, si apre la tutela presso la pretura del mandamento dove si trova la sede principale dei suoi affari.

SEZIONE I. — *Del giudice tutelare.***Art. 403.**

Il giudice tutelare esercita le sue funzioni presso la pretura; soprintende alle tutele e alle curatele aperte nella

circoscrizione della pretura stessa, ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

SEZIONE II. — *Del tutore e del protutore.*

Art. 404.

Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto che dà luogo all'apertura della tutela, deve, con suo decreto, procedere alla nomina del tutore e del protutore.

Art. 405.

(Art. 250 codice civile).

Devono denunciare al giudice tutelare della propria circoscrizione il fatto che dà luogo all'apertura della tutela:

1° l'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di persona, la quale abbia lasciato figli in età minore, nel termine di dieci giorni dalla data dell'atto di morte;

2° l'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di nascita di un figlio nato da genitori ignoti o al quale è presentato l'atto di riconoscimento di un figlio naturale che non risulti essere maggiore, nel termine di dieci giorni dalla data dell'atto di nascita oppure da quello della trascrizione dell'atto di riconoscimento o della sentenza di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità;

3° le persone designate dal genitore quali tutore o protutore ed i parenti entro il quarto grado, in egual termine dal giorno in cui ne hanno avuto cognizione.

I cancellieri che procedono alla pubblicazione o al deposito nella cancelleria di decisioni per le quali viene ordinata l'apertura di una tutela, devono pure darne notizia al giudice tutelare della propria circoscrizione nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito.

Art. 406.

(Art. 242, 243, 244 codice civile).

Il giudice tutelare deve nominare tutore la persona designata da quello dei genitori che per ultimo ha esercitato la patria potestà, eccetto che vi si oppongano gravi motivi. Se siano state designate più persone, il giudice nomina quella di esse che ritiene più idonea.

Se manchi la designazione da parte del genitore, ovvero per qualsiasi motivo la persona designata non possa essere nominata, la scelta del tutore ha luogo preferibilmente fra i prossimi parenti od affini del minore, i quali a tale scopo devono, in quanto sia possibile ed opportuno, essere sentiti dal giudice.

Il giudice tutelare prima di procedere alla nomina del tutore deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'età di anni quattordici, se ciò sia possibile; può del pari chiedere l'avviso del comitato di patronato dei minorenni.

Art. 407.

(Art. 242 capov. codice civile).

La designazione del tutore non può essere fatta che per testamento o per atto pubblico o per scrittura privata autenticata dal notaio.

Art. 408.

(Art. 246 codice civile).

E' nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di diversi tutori. Se nasca conflitto d'interessi fra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ad uno o più di essi un curatore speciale con l'incarico di assumerne la rappresentanza per la trattazione dell'affare, nel quale si verifica l'opposizione d'interesse.

La nomina del curatore è fatta dall'autorità giudiziaria davanti alla quale è vertente la lite, se non vi abbia già provveduto il giudice tutelare.

Il tutore e il curatore, prima di assumere il rispettivo ufficio, prestano davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

Art. 409.

(Art. 268 codice civile).

Non possono essere nominati tutori, e se sono stati nominati devono cessare dall'ufficio:

1° coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

2° chi è stato escluso dalla tutela per disposizione del padre o della madre del minore, ancorchè non esercente la patria potestà;

3° chi è incorso nella perdita o nella sospensione della patria potestà;

4° coloro che abbiano o siano per avere, o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge abbiano o siano per avere col minore una lite, per effetto della quale possa essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del suo patrimonio.

Art. 410.

(Art. 269 codice civile).

Sono esclusi dall'ufficio di tutore e, se l'hanno assunto, devono esserne rimossi:

1° il condannato alla pena dell'ergastolo o della reclusione per non meno di tre anni;

2° il condannato alla pena della reclusione per delitti contro la fede pubblica, contro la proprietà, contro il buon costume e l'ordine delle famiglie;

3° il condannato per oziosità, vagabondaggio o mendicizia, che è stato ammonito a norma di legge, o soggetto a misura di sicurezza;

4° il commerciante fallito che non sia stato riabilitato;

5° chi è stato rimosso da altra tutela per negligenza, cattiva amministrazione od altra violazione dei suoi doveri.

Art. 411.

(Art. 272 codice civile).

Sono dispensati dall'ufficio di tutore, eccetto che, nei casi previsti dai numeri 2 a 5, facciano noto al giudice tutelare che intendono di assumerne le funzioni:

1° I principi della Famiglia Reale, salvo che si tratti di tutela di altri principi della stessa Famiglia;

2° il Primo Ministro, Capo del Governo;

3° i membri del Sacro Collegio;

4° i Presidenti delle Camere legislative;

5° i Ministri Segretari di Stato.

Art. 412.

(Art. 273 codice civile).

Hanno diritto di essere a loro domanda dispensati dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

- 1° i militari in attività di servizio;
- 2° gli arcivescovi, i vescovi ed i ministri dei culti aventi cura d'anime;
- 3° le donne;
- 4° chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
- 5° chi ha più di tre figli minorenni;
- 6° chi esercita altra tutela;
- 7° chi per la distanza della sua residenza dalla sede principale degli interessi del minore non può esercitare la tutela senza notevole pregiudizio dei propri interessi;
- 8° chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
- 9° chi ha missione dal Governo fuori del Regno o per ragioni di pubblico servizio risiede fuori della circoscrizione del tribunale, ove è costituita la tutela.

Art. 413.

(Art. 275 codice civile).

Il diritto di essere dispensato dall'assumere la tutela si estingue se non è fatto valere prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sopravvenga dopo assunto l'ufficio.

La decisione del giudice tutelare che rigetta la domanda di dispensa, può essere impugnata avanti il tribunale; ma il tutore è tenuto ad assumere l'ufficio fino a quando, in seguito all'accoglimento del suo ricorso, la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

Art. 414.

(Art. 262 codice civile).

Quando il minore venga ricoverato in un pubblico ospedale o riformatorio e non gli sia ancora stato nominato il tutore, la tutela viene dal giudice tutelare affidata all'amministrazione dell'istituto, la quale può delegarne le funzioni ad uno degli amministratori. La tutela affidata all'amministrazione o delegata ad uno degli amministratori si esercita sotto la vigilanza del giudice nel cui mandamento si trova l'istituto.

E' tuttavia in facoltà del giudice di nominare al minore un tutore quando la natura od entità dei beni del minore od altre circostanze lo richiedano.

Art. 415.

La tutela dei minori poveri, che non hanno nel luogo di loro residenza parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere dal giudice tutelare deferita al comitato di patronato dei minorenni e in difetto di tale comitato alla congregazione di carità del comune di loro residenza o ad altro ente od associazione di pubblica assistenza del comune di residenza del minore. I detti enti delegheranno a questo fine uno dei propri membri ad esercitarne l'ufficio.

Art. 416.

Il giudice tutelare della pretura, nel cui mandamento è la sede principale degli affari di un minore straniero residente nel Regno, tosto che venga a notizia della necessità dell'apertura della tutela, deve darne partecipazione all'autorità diplomatica o consolare dello Stato cui il minore appartiene.

In attesa della costituzione della tutela il giudice tutelare può prendere i provvedimenti necessari per la protezione della persona del minore e per la conservazione ed amministrazione dei suoi beni.

Qualora le autorità dello Stato, a cui il minore appartiene, non provvedano alla costituzione della tutela, questa viene costituita dal giudice tutelare ed esercitata in conformità alle disposizioni di questo titolo, tenuto conto delle convenzioni internazionali.

Della costituzione della tutela viene data immediata partecipazione al ministero degli affari esteri per le opportune comunicazioni all'autorità dello Stato al quale il minore appartiene.

Si fa luogo alla cessazione della tutela così costituita allorchè il governo dello Stato cui il minore appartiene, dia notizia dell'istituzione di una nuova tutela in conformità delle proprie leggi.

Art. 417.

Per la tutela dei minori italiani residenti all'estero l'autorità consolare italiana, che ha giurisdizione sui connazionali ove è la sede principale degli affari del minore, esercita le funzioni di direzione e di sorveglianza della

tutela, attribuite al giudice tutelare, applicando, per quanto è possibile, le disposizioni del presente titolo, tenuto conto delle convenzioni internazionali, della legge e del regolamento consolare.

Art. 418.

(Art. 248 codice civile).

Qualora vengano a cessare durante l'età minore del figlio naturale i poteri spettanti al genitore che lo ha riconosciuto, o la cui paternità o maternità sia stata giudizialmente dichiarata, o si tratti di minori non ricoverati in un ospizio nati da genitori ignoti, si provvede alla nomina di un tutore in conformità delle precedenti disposizioni.

Art. 419.

(Art. 264, 272, 273, 274, 275 codice civile).

Sono applicabili alla designazione e alla nomina del protutore, alla sua immissione nell'esercizio dell'ufficio, alla sua incapacità, esclusione e dispensa tutte le disposizioni stabilite per il tutore.

Non si fa luogo alla nomina del protutore nei casi in cui la tutela sia assunta dall'amministrazione di un pubblico ospizio o riformatorio o da un suo delegato o sia deferita al comitato per la protezione dei minorenni o ad altro ente.

SEZIONE III. — *Dell'esercizio della tutela.*

Art. 420.

(Art. 277 codice civile).

Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta negli atti civili e giudiziali e ne amministra i beni.

Art. 421.

(Art. 280 codice civile).

Il minore deve rispetto ed obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto che gli è stato destinato, senza permissione del tutore.

Qualora se ne allontanano senza permissione, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, ove sia d'uopo, al giudice tutelare.

Art. 422.

(Art. 279 codice civile)

Il tutore, che non riesca a frenare i travimenti del minore, ne riferisce al giudice tutelare, il quale, sentiti lo stesso minore, ove sia possibile, il protutore e qualche prossimo parente od affine, ed assunte le opportune informazioni, può ordinare il collocamento del minore in una casa o stabilimento di correzione o di educazione.

Nei casi che non ammettono dilazione, il giudice dà tosto i necessari provvedimenti.

Art. 423.

(Art. 266 codice civile).

Il protutore agisce pel minore e lo rappresenta nei casi in cui l'interesse di questo sia in opposizione con quello del tutore.

Se anche il protutore si trovi in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso di tutela vacante od abbandonata; frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi ed anche gli atti urgenti di amministrazione.

Art. 424.

Prima della assunzione da parte del tutore o del protutore delle rispettive funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia di ufficio sia sopra richiesta del pubblico ministero o di un parente od affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura della persona del minore o per la conservazione e l'amministrazione del patrimonio. Il giudice può procedere, ove sia d'uopo, alla apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa, e alla nomina di un tutore provvisorio.

Art. 425.

(Art. 281 codice civile).

Il tutore, entro otto giorni dall'assunzione dell'ufficio o dalla notizia a lui pervenuta dello acquisto di altri beni

da parte del minore, deve procedere alla formazione dell'inventario, non ostante qualsiasi dispensa.

L'inventario deve essere terminato nello spazio di un mese, salvo al giudice tutelare di concedere una proroga, se le circostanze lo esigano.

Art. 426.

(Art. 282 codice civile).

L'inventario si fa col ministero del cancelliere della pretura o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se sia possibile, anche del minore, che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni.

Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se presumibilmente il patrimonio non ecceda il valore di lire venticinquemila.

L'inventario è depositato in originale presso la pretura.

Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

Art. 427.

(Art. 283 codice civile).

Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile.

Art. 428.

(Art. 284 codice civile).

Se nel patrimonio del minore esistono stabilimenti industriali o commerciali o importanti aziende agricole, si procede con le forme usate in commercio o nella economia agraria alla formazione dell'inventario dello stabilimento o dell'azienda, con l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'articolo 426. Questi particolari inventari sono pure depositati presso la pretura e il loro riepilogo è riportato nell'inventario generale.

Art. 429.

Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è

stata deferita ad un curatore speciale. Se questi abbia formato di tali beni un inventario particolare, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all'inventario generale.

Deve pure il curatore comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione e dargli pronta notizia degli atti da lui compiuti eccedenti l'ordinaria amministrazione, salvo che il disponente ne lo abbia esonerato.

Art. 430.

Il giudice tutelare può disporre che l'inventario ~~coi~~ ^{devesi} procedere per l'accettazione di una eredità devoluta per intero al minore, abbia a valere anche per l'esercizio della tutela.

In ogni caso l'inventario deve chiudersi con un prospetto dello stato attivo e passivo del patrimonio.

Art. 431.

(Art. 285 codice civile).

Il tutore che abbia debito, credito od altre ragioni verso il minore, deve farne esatta dichiarazione prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno obbligo di interpellarlo al riguardo.

Nel caso di inventario senza opera di cancelliere o di notaio, l'interpellazione è fatta dal giudice tutelare.

In ogni caso si fa menzione nell'inventario o nel verbale di deposito, della interpellazione e della dichiarazione del tutore.

Art. 432.

(Art. 286 codice civile).

Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato, non ne ha fatto dichiarazione, decade da ogni suo diritto.

Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela.

Art. 433.

(Art. 288 codice civile).

Se l'inventario non è formato regolarmente o è incompleto, il giudice deve disporre che sia tosto rettificato, completato e rinnovato.

Il tutore che omette di fare l'inventario o lo fa infedele, è tenuto al risarcimento dei danni e può anche essere rimosso dalla tutela.

Art. 434.

(Art. 287 codice civile).

Il tutore, appena assunto l'ufficio, deve depositare presso un istituto di credito della provincia designato dal giudice tutelare, i titoli al portatore, il denaro contante e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore, che rimarranno presso l'istituto sino a quando, compiuto l'inventario, il giudice non avrà al riguardo deliberato. Il tutore può trattenere le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento ed educazione del minore e di amministrazione.

Il giudice lo può autorizzare a custodire presso di sé valori che nel loro complesso non eccedano l'importo di lire cinquemila.

Art. 435.

(Art. 289 codice civile).

Prima che sia compiuto l'inventario, il tutore può fare tutti gli atti urgenti per la conservazione ed amministrazione del patrimonio.

Art. 436.

(Art. 290 e 291 1° comma codice civile).

Compiuto l'inventario il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:

1° sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se abbia compiuto gli anni dieci, e richiesto, ove sia d'uopo, l'avviso del comitato di patronato dei minorenni;

2° sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando la somma oltre la quale comincia l'obbligo del tutore di impiegare gli avanzi del reddito, e il termine entro il quale deve essere fatto l'impiego;

3° sulla vendita dei beni mobili soggetti a facile deterioramento e di quelli che non sia opportuno conservare;

4° sulla continuazione o cessazione dell'esercizio degli stabilimenti commerciali o industriali che si trovino nel patrimonio del minore e sulle relative modalità e cautele;

5° sul modo di soddisfare i debiti del minore di mano in mano che si rendano liquidi ed esigibili.

Art. 437.

Il tutore deve investire in modo fruttifero il numerario esistente nel patrimonio del minore e le somme ritratte dalla esazione dei crediti o dalla alienazione di beni immobili o mobili, nonchè gli avanzi delle rendite.

Art. 438.

I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:

1° in titoli di credito dello Stato italiano o garantiti dallo Stato medesimo;

2° nell'acquisto di beni immobili situati nel Regno;

3° in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni situati nel Regno ed in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario;

4° in depositi fruttiferi in conto corrente o a risparmio presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di pietà.

Il giudice, sentito il protutore, può per motivi particolari autorizzare un investimento diverso da quelli sopra indicati.

Art. 439.

(Art. 287 e 298 codice civile).

Qualora nel patrimonio del minore si trovino titoli al portatore, il tutore deve farli iscrivere al nome del minore, salvo che il giudice tutelare non ne disponga la conversione in altro impiego o il deposito in cauta custodia.

Art. 440.

(Art. 296 codice civile).

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

1° prestare il consenso al matrimonio e alle relative convenzioni, all'adozione, all'emancipazione del minore, o esercitare azioni riguardanti lo stato di lui; in tali casi il giudice deve, se possibile, sentire i parenti ed affini del minore entro il terzo grado;

2° alienarne i beni, eccettuati i frutti e i mobili di lieve valore o soggetti a facile deperimento, costituire pegni od ipoteche e compiere ogni altro atto di disposizione;

3° fare acquisti di beni, eccettuati i mobili necessari per uso del minore, per l'economia domestica o l'amministrazione del patrimonio;

4° riscuotere capitali, dare denari a mutuo, consentire alla cancellazione di ipoteche e allo svincolo di pegni, assumere e soddisfare obbligazioni, salvo che riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del patrimonio;

5° accettare eredità o rinunciarvi, accettare legati o donazioni soggetti a pesi o condizioni, procedere a divisioni e promuovere i relativi giudizi;

6° fare contratti di locazione di immobili eccedenti il novennio o che in ogni caso vadano a scadere oltre un anno dalla maggiore età;

7° stipulare o consentire contratti di lavoro o di tirocinio del minore per durata superiore ad un anno;

8° fare compromessi o transazioni, accettare concordi, promuovere azioni giudiziarie, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto per finita locazione, o di azioni per riscuotere i frutti o di qualsiasi provvedimento conservativo.

Art. 441.

(Art. 297, comma 2° codice civile).

Nell'autorizzare vendite di beni mobili od immobili, il giudice tutelare determina se esse debbano farsi ai pubblici incanti o per offerte private, fissando in ogni caso la somma al di sotto della quale la vendita non potrà avere luogo.

Nell'autorizzare la vendita il giudice deve stabilire il modo di erogazione e di reimpiego del prezzo.

Art. 442.

Con l'autorizzazione del giudice tutelare, il tutore può consentire al minore che abbia compiuto gli anni sedici di locare il proprio lavoro, di stipulare i relativi contratti e di esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono.

Deve anche vigilare sul modo con cui il minore impiega in tutto o in parte il guadagno che ritrae dal proprio la-

voro o dall'esercizio della milizia, di un impiego, professione od arte; e può concedergli altresì il libero godimento e l'amministrazione dei beni a lui lasciati o donati per intraprendere l'esercizio di un impiego, professione od arte.

Il giudice può, per gravi motivi, revocare tale concessione.

Art. 443.

(Art. 295 codice civile).

Il giudice tutelare, se particolari circostanze lo richiedano, può, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua responsabilità, da una o più persone stipendiate.

Art. 444.

(Art. 303 codice civile).

Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare.

Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente od affine del minore.

Art. 445.

L'esercizio della tutela non dà diritto a retribuzione; ma il giudice tutelare, avuto riguardo all'entità del patrimonio e alle difficoltà dell'amministrazione, può concedere al tutore ed eventualmente anche al protutore un'equa remunerazione.

Art. 446.

(Art. 292 codice civile).

Il giudice tutelare, tenuto conto della natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore la prestazione di una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità.

Egli può, anche nel corso della tutela, liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

Art. 447.

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza di un buon padre di famiglia.

Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato dalla violazione dei propri doveri. In eguale responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

Art. 448.

(Art. 291 cap. codice civile).

Il tutore che impiega a proprio vantaggio i capitali del minore o li tiene infruttiferi, è tenuto verso il minore agli interessi civili, oltre agli eventuali danni.

SEZIONE IV. — *Dei comitati di patronato dei minorenni.*

Art. 449.

I comitati incaricati del patronato dei minorenni in conformità delle leggi speciali coadiuvano il giudice tutelare nell'esercizio delle sue funzioni.

Essi debbono:

1° segnalare prontamente al giudice i casi nei quali occorre costituire una tutela o una curatela;

2° informarlo sulle persone idonee ad assumere l'ufficio;

3° riferire intorno alle attitudini del minore per la scelta dell'arte o del mestiere o per il suo avviamento agli studi;

4° denunciare gli abusi del tutore.

Art. 450.

Ove non esistano comitati, le funzioni ad essi spettanti possono dal giudice tutelare essere deferite alla congregazione di carità o ad altro ente di pubblica assistenza.

SEZIONE V. — *Della cessazione dell'ufficio del tutore.*

Art. 451.

Il tutore che chiede di essere esonerato dall'ufficio deve continuare l'esercizio della tutela sino a che il nuovo tutore non abbia assunto le funzioni, salvo che il giudice tutelare non disponga che egli sia provvisoriamente sostituito dal protutore.

Art. 452.

Il giudice tutelare può in ogni tempo concedere al tutore l'esonero dall'ufficio se l'esercizio di esso gli sia soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

Art. 453.

Oltre i casi indicati nell'articolo 410, il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o di abuso dei suoi poteri, o sia divenuto insolvente o si sia dimostrato inetto ad adempiere i doveri del suo ufficio od abbia commessa un'azione, anche estranea alla tutela, la quale menomi la fiducia che ogni tutore deve ispirare.

Il giudice non può rimuoverlo, se non dopo di averlo sentito o regolarmente citato.

Nei casi che non ammettono dilazione, il giudice può sospendere il tutore dall'esercizio della tutela. Nei casi meno gravi può limitarsi a rivolgergli un severo richiamo.

SEZIONE VI. — *Del rendimento del conto finale.*

Art. 454.

(Art. 302 e 304 codice civile).

Il tutore che cessa dalle funzioni o, in caso di morte, i suoi eredi devono subito fare la consegna del patrimonio, e nel termine di due mesi presentare al giudice tutelare il conto finale dell'amministrazione della tutela.

Il giudice può concedere una proroga.

Se il conto non sia stato presentato senza giustificato motivo, il giudice può infliggere una multa fino a lire duecento per ogni giorno di ritardo.

Art. 455.

Il conto finale deve contenere lo stato di consistenza del patrimonio e il prospetto delle riscossioni, delle spese e dei residui da esigersi.

Esso deve terminare con un riepilogo ed essere corredato dai documenti giustificativi, eccetto che per le partite rispetto alle quali non si suole riportare ricevuta.

Art. 456.

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore e il suo legale rappresentante ad esaminare il conto ed a presentare le loro osservazioni.

Se non vi siano osservazioni, il giudice che non riscontri irregolarità o lacune, dichiara, con decreto, approvato il conto. In caso contrario emette decreto di non approvazione.

Se il conto non sia stato presentato o non sia approvato, gli interessati possono esercitare l'azione di rendiconto o di responsabilità in confronto del tutore o dei suoi eredi nella sede contenziosa.

Art. 457.

(Art. 309 codice civile).

L'azione di rendiconto e l'azione di responsabilità si prescrivono nel termine di tre anni dalla notificazione del decreto indicato nell'articolo precedente.

Se la tutela cessi prima che il minore sia diventato maggiore, il termine decorre dal compimento della maggiore età.

L'azione di impugnativa di singole partite del conto si prescrive col decorso di un anno dalla scoperta di errori, omissioni, falsità delle partite stesse, ma non oltre i cinque anni dal termine della tutela.

Art. 458.

Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono subito iscritti, a cura del cancelliere, l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portino modificazione nello stato patrimoniale o personale del minore.

Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in calce all'atto di nascita del minore.

Art. 459.

(Art. 303 codice civile).

Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario, i conti annuali ed il conto finale; sono esenti da tasse di bollo e registro.

CAPO II.

DELL'EMANCIPAZIONE.

Art. 460.

(Art. 311 codice civile).

Al minore che abbia compiuto diciotto anni l'emancipazione può essere accordata dal giudice tutelare sull'istanza dei genitori, del tutore o dello stesso minore, sentiti in quest'ultimo caso i genitori od il tutore.

Il giudice tutelare non può accordare l'emancipazione senza il consenso dei genitori, se non concorrano gravissime ragioni.

Art. 461.

(Art. 314 codice civile).

Nel dichiarare l'emancipazione, il giudice tutelare nomina al minore un curatore.

Se il minore abbia i genitori viventi è nominato curatore il padre e, nel caso in cui egli cessi o sia sospeso dall'esercizio della patria potestà, la madre.

Nel caso in cui i genitori siano separati legalmente è nominato curatore il genitore, cui il minore sia stato affidato.

Art. 462.

(Art. 310, 315 codice civile).

Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.

La nomina del curatore del marito minore ha luogo a norma dell'articolo precedente.

Alla donna minore maritata è nominato curatore il marito, o il curatore o il tutore di questo.

Qualora sia vedova, ovvero separata legalmente dal marito, è nominato curatore il padre o la madre.

Art. 463.

(Art. 317, 318, 319, 320 codice civile).

L'emancipazione conferisce al minore la capacità di fare da sè tutti gli atti che non eccedono la semplice amministrazione.

Per stare in giudizio e per gli atti eccedenti la semplice amministrazione è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare, che deve prima sentire il curatore.

Il minore può con la sola assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto condizione di idoneo impiego.

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore ed il curatore è nominato un curatore speciale nei modi previsti dall'articolo 373, comma 5°.

Il conto della precedente amministrazione è reso al minore emancipato assistito dal suo curatore. Se il conto deve essere reso da quest'ultimo è nominato dal giudice tutelare un curatore speciale.

Art. 464.

(Art. 321 codice civile).

Quando gli atti del minore ne dimostrino la incapacità ad amministrare, l'emancipazione può essere revocata dal giudice tutelare, su istanza dello stesso minore o dei suoi genitori ovvero d'ufficio.

Dal giorno della revoca dell'emancipazione il minore rientra sotto la patria potestà o nello stato di tutela e vi rimane fino alla maggiore età compiuta.

Art. 465.

I provvedimenti con i quali il giudice tutelare concede o revoca l'emancipazione debbono, a cura del cancelliere, essere subito iscritti in apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in calce all'atto di nascita dell'emancipato.

TITOLO XI.

DELL'INTERDIZIONE, DELL'INABILITAZIONE E DELL'INFERMITA' DI MENTE IN GENERALE.

CAPO I.

DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE.

Art. 466.

(Art. 324 codice civile).

Il maggiore di età ed il minore emancipato, i quali si trovino in condizione di abituale infermità di mente che li

renda incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti.

Art. 467.

(Art. 339, 340 codice civile).

Il maggiore di età che, pur non essendo incapace di provvedere ai propri interessi, abbia per abituale infermità di mente bisogno di assistenza per provvedervi convenientemente, può essere inabilitato.

Possono anche essere inabilitati coloro che per prodigalità, per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti o per vita dissoluta espongono sè o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati i sordomuti e i ciechi dalla nascita, che non abbiano ricevuto una rieducazione sufficiente.

Art. 468.

(Art. 325 codice civile).

La dichiarazione d'interdizione o d'inabilitazione può aver luogo anche durante l'ultimo anno della minore età con effetto dal raggiungimento della maggiore età.

Art. 469.

(Art. 326, 339 codice civile).

L'interdizione o l'inabilitazione può essere promossa dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore dell'interdicendo o inabilitando, ed in ogni caso dal giudice tutelare.

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trovi sotto patria potestà od abbia per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza dei genitori medesimi o del giudice tutelare.

Art. 470.

Sulla istanza d'interdizione può essere dichiarata anche di ufficio la inabilitazione, e viceversa, se ciò corrisponde alle condizioni della persona contro cui l'istanza è promossa.

Nel caso che sull'istanza di inabilitazione si debba emettere una dichiarazione di interdizione, l'interdicendo deve essere avvertito anche di ufficio.

Art. 471.

Le persone autorizzate a presentare l'istanza di interdizione o di inabilitazione possono intervenire nel giudizio iniziato da alcune di esse, per aderire od opporsi all'istanza

Art. 472.

L'autorità giudiziaria, in tutto il corso della causa, può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori atti ad accertare se concorrano i requisiti necessari per l'accoglimento della domanda.

Art. 473.

(Art. 836 codice procedura civile).

La domanda d'interdizione o d'inabilitazione è fatta con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione la persona contro la quale è proposta ha la residenza, o se questa non sia conosciuta, il domicilio, o, se anche questo sia ignoto, la dimora.

Art. 474.

(Art. 327 codice civile e 837 codice procedura civile).

Il tribunale, qualora non creda di rigettare senz'altro la domanda, dispone l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sempre che ciò sia possibile e per essi non pregiudizievole, e può, se ciò sia necessario, nominare un tutore provvisorio, affinché prenda cura dei beni e della persona dell'interdicendo od un curatore provvisorio perchè assista l'inabilitando negli atti eccedenti la semplice amministrazione. Il tribunale dà gli altri provvedimenti ritenuti opportuni.

Questi provvedimenti, come pure la nomina del tutore o del curatore provvisorio, possono essere disposti in ogni stadio della causa.

Art. 475.

Contro la nomina del tutore o curatore provvisorio e contro gli altri provvedimenti previsti nell'articolo precedente si può, anche dalle persone autorizzate a promuovere l'interdizione o l'inabilitazione ma rimaste estranee, proporre richiamo in via contenziosa alla stessa autorità giudiziaria che li ha disposti.

Art. 476.

(Art. 838 codice procedura civile).

L'interdizione o l'inabilitazione non può essere pronunciata se non preceda l'esame stabilito nell'articolo 474 comma primo.

Devono inoltre essere sentiti personalmente il richiedente, il rappresentante o curatore dell'interdicendo od inabilitando e, se siano stati già nominati, il tutore o il curatore provvisori.

L'autorità giudiziaria può sentire i parenti, gli affini dell'interdicendo o dell'inabilitando, il giudice tutelare ed assumere le altre informazioni opportune.

Art. 477.

L'interdizione o l'inabilitazione per infermità di mente, cecità o sordomutismo dalla nascita, o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti non può essere pronunciata senza previo esame della persona contro cui è promossa, da parte di uno o più medici.

Si può prescindere da tale esame, se esso sia stato compiuto nei modi prescritti, entro i sei mesi precedenti, in occasione dell'internamento dell'infermo in un istituto di cura, e risulti non essersi verificato nelle condizioni mentali dell'infermo un cambiamento essenziale.

All'esame previsto nei commi precedenti si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 495.

Art. 478.

(Art. 328 codice civile).

Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisori e la sentenza che pronunzia l'interdizione o l'inabilitazione o dichiara non farsi luogo ad esse devono a cura del cancelliere essere immediatamente annotati nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le relative annotazioni in calce all'atto di nascita.

Il decreto e la sentenza indicati nel comma precedente, salvo il caso previsto nell'articolo 468, producono i loro effetti dall'annotazione nell'apposito registro. Nella sentenza che dichiara non farsi luogo all'interdizione od all'inabilitazione può disporsi che i provvedimenti adottati in linea provvisoria rimangano in tutto o in parte in vigore fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.

Art. 479.

Se la sentenza che stabilisce non farsi luogo alla interdizione od alla inabilitazione sia passata in giudicato, si considerano validi gli atti compiuti, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dalla persona contro cui l'istanza fu proposta mentre la persona stessa, in virtù di sentenze o decreti emanati nel corso del giudizio, si trovava fornita di tutore o curatore provvisorio o era in istato di interdizione od inabilitazione.

Se sopra una istanza d'interdizione sia stata pronunziata l'inabilitazione con sentenza passata in giudicato, gli atti non eccedenti la semplice amministrazione compiuti dalla persona contro cui l'istanza fu proposta, si considerano validi, benchè compiuti durante il periodo in cui, in virtù di decreti o sentenze emanati nel corso del giudizio, l'inabilitato si trovava fornito di tutore provvisorio o era in stato d'interdizione.

Art. 480.

L'autorità giudiziaria può limitare la dichiarazione d'interdizione o d'inabilitazione al periodo per cui fu accertata l'esistenza delle cause di esse, anche se prima della pronunzia della sentenza queste siano cessate.

La stessa norma deve osservarsi nei giudizi di impugnativa delle sentenze di interdizione o di inabilitazione, se le cause di queste siano cessate dopo la pronunzia della sentenza impugnata.

Art. 481.

(Art. 329, 339 codice civile).

L'interdetto è in istato di tutela; l'inabilitato in istato di curatela.

Le disposizioni relative alla tutela dei minori e quelle relative alla curatela dei minori emancipati sono comuni rispettivamente alla tutela degli interdetti ed alla curatela degli inabilitati.

Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo o del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'articolo 474. Per l'interdicendo non si fa luogo a nomina di protutore provvisorio.

Il tribunale può stabilire con la sentenza d'inabilitazione che l'inabilitato non possa compiere determinati atti non eccedenti la semplice amministrazione senza l'autorizzazione del giudice tutelare a norma dell'articolo 463, comma secondo.

Art. 482.

(Art. 330, 339 codice civile).

Il tutore dell'interdetto ed il curatore dell'inabilitato sono nominati nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione. Nella scelta deve essere data la preferenza al coniuge maggiore di età che non sia separato legalmente, al padre, alla madre, ad un figlio maggiore di età dell'interdetto o dell'inabilitato ed al tutore o curatore designati per testamento od atto notarile dal genitore superstite, sempre che non sia ritenuta più corrispondente all'interesse dell'interdetto o dell'inabilitato la nomina di altra persona.

Sino all'effettiva presa di possesso da parte del tutore o curatore rimane in carica il tutore o curatore provvisorio, che sia stato eventualmente nominato.

Art. 483.

(Art. 331, 332 codice civile).

Quando la tutela sia esercitata dal coniuge, dal padre, dalla madre o da un figlio dell'interdetto, il giudice tutelare può dispensare il tutore dall'obbligo di presentare i conti annuali menzionati nell'articolo 444.

Art. 484.

(Art. 333 codice civile).

Nessuno, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni.

Art. 485.

(Art. 334 codice civile).

La dote e le altre convenzioni matrimoniali dei figli di un interdetto sono regolate dal tutore. Esse debbono essere approvate dal giudice tutelare, il quale sente, se sia possibile, i prossimi parenti ed affini dell'interdetto.

Art. 486.

(Art. 335, 341 codice civile).

Salve le disposizioni dell'articolo 479, gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza d'interdizione o dopo la no-

mina del tutore provvisorio o durante il periodo indicato nell'art. 480 sono annullabili. Tuttavia l'annullamento non può essere pronunziato se l'altro contraente dimostri che non sia derivato o non possa derivare alcun pregiudizio patrimoniale o morale all'interdetto e che egli agì in buona fede.

Le disposizioni del comma precedente sono applicabili agli atti eccedenti la semplice amministrazione fatti dall'inabilitato senza l'osservanza delle prescritte formalità dopo la sentenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio o durante il periodo di cui all'articolo 480.

L'azione di annullamento non può essere proposta, se non dall'interdetto, dall'inabilitato, dal tutore o dal curatore, anche se essi siano provvisori, o dagli eredi od aventi causa dell'interdetto o dell'inabilitato.

Art. 487.

Nei casi in cui, pur essendo l'atto pregiudizievole all'interdetto od all'inabilitato, risulti provata la buona fede dell'altro contraente, l'autorità giudiziaria, può, qualora concorrano speciali circostanze, non annullare l'atto ma imporre al contraente medesimo un'equa indennità.

Art. 488.

(Art. 338, 342 codice civile).

Quando venga a cessare la causa che ha dato luogo all'interdizione od all'inabilitazione, queste possono essere revocate ad istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o del giudice tutelare. L'istanza può anche essere proposta, previa autorizzazione del giudice tutelare, dall'interdetto o dall'inabilitato.

Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui.

Art. 489.

Alla sentenza di revoca dell'interdizione o inabilitazione si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 478.

Art. 490.

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione può essere impugnata anche dalle persone menzionate nell'articolo 488, che non parteciparono al relativo giudizio.

Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno dell'annotazione della sentenza nel registro menzionato nell'articolo 478.

Art. 491.

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti dal passaggio in cosa giudicata.

Gli atti compiuti dopo la domanda di revoca dall'interdetto od inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, si considerano validi.

Art. 492.

L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata la istanza di revoca dell'interdizione, non creda che l'infermo abbia riacquisito la piena capacità, può revocare la interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo.

Si applica anche in questo caso la disposizione del primo comma dell'articolo precedente.

Gli atti non eccedenti la semplice amministrazione compiuti dall'inabilitato dopo la domanda di revoca dell'interdizione si considerano validi.

CAPO II.

DELLA INFERMITÀ DI MENTE IN GENERALE.

Art. 493.

Il tribunale, col provvedimento con cui autorizza in via definitiva la custodia di una persona affetta da malattia mentale in un manicomio o altro istituto di cura o presso la propria famiglia, può nominare un tutore provvisorio a norma dell'articolo 474, previo esame della persona medesima, se sia possibile e per essa non pregiudizievole.

La nomina del tutore provvisorio e la sua revoca devono essere annotate e comunicate a norma dell'articolo 478.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 494.

Nel caso in cui il tribunale autorizzi il licenziamento dal manicomio o dall'istituto di cura, il tutore provvisorio con-

tinua ad esercitare le funzioni, finchè il tribunale non abbia provveduto diversamente.

Art. 495.

Il giudice tutelare, per ogni infermo di mente di cui sia stata autorizzata la custodia in un manicomio o in un istituto di cura o presso la propria famiglia, promuove i provvedimenti che convenga adottare in conformità delle disposizioni contenute nel capo precedente.

Non possono essere nominati periti i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo dell'infermo di mente o delle persone sulla cui istanza fu disposta l'ammissione nell'istituto di cura, o del proprietario o del medico dirigente di questo.

Non possono parimenti essere nominati i medici che appartengono all'istituto di cura o che sono con questo in abituali relazioni di affari.

Art. 496.

Agli infermi di mente, la cui custodia sia stata autorizzata dal tribunale in via definitiva, si applicano le norme sulla sospensione della prescrizione concernenti gli interdetti per infermità di mente.

Art. 497.

(Art. 336 codice civile).

Gli atti compiuti durante un perturbamento mentale, dipendente da qualsiasi causa, sono annullabili, sempre che il loro autore dimostri che furono compiuti in istato di incoscienza e che l'altro contraente ha profittato di tale stato.

L'azione di annullamento degli atti indicati nell'articolo precedente non può essere promossa che dalla persona affetta dal perturbamento mentale o dai suoi eredi od aventi causa, e non oltre cinque anni dalla cessazione dello stato di incoscienza.

Se la persona affetta da perturbamento mentale era al tempo del compimento dell'atto un minore emancipato o un maggiore inabilitato l'azione può essere promossa anche dal curatore.

Se alla persona affetta da perturbamento mentale sia stato successivamente nominato un tutore provvisorio a norma degli articoli 474 e 493 od essa sia stata interdetta, l'azione di annullamento può essere promossa dal tutore anche se è provvisorio.

Art. 498.

(Art. 337 codice civile).

Gli atti compiuti da una persona in istato di incoscienza non possono essere impugnati dopo la sua morte, se non quando consti che l'altro contraente ha approfittato di tale stato e inoltre che siasi promossa l'interdizione prima della morte o che sia stata autorizzata in via definitiva la custodia della persona o la prova dello stato di incoscienza risulti dall'atto stesso che viene impugnato.

Art. 499.

Le disposizioni degli articoli 497 e 498 non si applicano agli atti che siano stati compiuti in istato di incoscienza da minori o da maggiori interdetti o inabilitati, e dei quali si possa chiedere l'annullamento per la minore età, per la interdizione o per la inabilitazione dei loro autori.

TITOLO, XII.**DELL'OBLIGO DEGLI ALIMENTI.****Art. 500.**

L'obbligo legale degli alimenti ha luogo quando la persona, cui spetta il diritto, non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Art. 501.

(Art. 142 codice civile).

Le persone che debbono prestare gli alimenti sono obbligate nell'ordine seguente:

- 1° il coniuge;
- 2° i figli legittimi, legittimati e adottivi in concorso tra loro e in mancanza di figli legittimi o legittimati i loro discendenti;
- 3° i genitori legittimi o adottivi, con precedenza degli adottivi sui legittimi e, in mancanza di genitori legittimi, gli avi e gli ulteriori ascendenti legittimi;
- 4° i generi e le nuore in concorso tra loro;

5° il suocero e la suocera pure in concorso tra loro;
 6° i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Per gli obblighi alimentari dipendenti da rapporti di filiazione naturale l'ordine è quello risultante dagli articoli 289, 290 e 291.

Art. 502.

(Art. 142 cap. codice civile).

Fra i discendenti come fra gli ascendenti la gradazione è regolata dall'ordine, con cui essi sarebbero chiamati alla successione della persona che ha diritto agli alimenti.

Art. 503.

(Art. 140 codice civile).

L'obbligazione reciproca tra suocero, suocera, genero e nuora non ha luogo:

1° quando la suocera o la nuora avente diritto agli alimenti sia passata a seconde nozze;

2° quando il coniuge, da cui derivava l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge ed i loro discendenti siano morti.

Art. 504.

(Art. 1081 codice civile).

Quando il donante non possa altrimenti provvedere al proprio mantenimento, il donatario è obbligato a prestargli gli alimenti, i quali sono commisurati tenuto conto della natura e della entità della donazione, dell'arricchimento del donatario e di ogni altra circostanza.

Questa obbligazione non ha luogo per le donazioni fatte in contemplazione di matrimonio nè per quelle remuneratorie.

Fra più donatari l'anteriore è obbligato sempre che il posteriore non possa in tutto od in parte adempiere alla propria obbligazione.

L'obbligazione del donatario prende grado prima di quella dei parenti e del coniuge.

Art. 505.

(Art. 141 codice civile).

L'obbligo degli alimenti tra fratelli e sorelle, siano germani o unilaterali, non ha luogo se non quando la persona

in bisogno non possa col suo lavoro provvedere al proprio sostentamento per ragione di età o per difetto di corpo o di mente o per altra causa che non sia imputabile a sua colpa.

Art. 506.

(Art. 143 codice civile).

Gli alimenti debbono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle sostanze di chi deve somministrarli. Essi tuttavia sono sempre determinati in misura congrua e tale da consentire soltanto che l'alimentando viva modestamente in condizioni corrispondenti alla sua posizione sociale.

Art. 507.

(Articoli 141, 846 codice civile).

Nei rapporti tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario pel vitto, le vesti, l'abitazione e quant'altro può occorrere al sostentamento.

Possono estendersi anche alle spese necessarie per l'educazione e l'istruzione, se si tratti di persona minore dei diciotto anni.

Art. 508.

(Art. 144 codice civile).

Se dopo l'assegnazione degli alimenti sopravviene un mutamento nelle condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, il giudice provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento secondo le circostanze.

Parimenti se dopo assegnati gli alimenti consti che uno degli obbligati anteriori è in condizione di poterli somministrare, il giudice, sull'istanza dell'obbligato, pronuncia la cessazione dell'obbligo di questo. Nel giudizio deve però essere chiamato l'obbligato anteriore e la cessazione non può pronunciarsi che contestualmente alla nuova assegnazione garantita con opportune cautele.

Art. 509.

Quando la persona che ha diritto agli alimenti conduce vita sregolata o per sua colpa aggrava il proprio bisogno, il giudice può sulla istanza dell'obbligato ridurre gli alimenti nei limiti dello stretto necessario ai termini dello articolo 507.

Art. 510.

Quando si fa luogo a concorso tra più obbligati, ciascuno è tenuto in proporzione delle proprie sostanze; e se essi non sono concordi sul modo di somministrare gli alimenti, provvede il giudice determinando un modo possibilmente unico per tutti, qualora non ostino particolari circostanze.

Quando invece più persone appartenenti al medesimo grado abbiano diritto agli alimenti verso un solo obbligato e questo non possa soddisfarli a tutti, il debito fa carico, per la parte eccedente, sugli ulteriori obbligati nell'ordine stabilito dagli articoli precedenti.

In ogni caso il giudice, se particolari circostanze lo richiedano, può adottare i provvedimenti che valgano a distribuire con equità l'onere tra i vari interessati.

Art. 511.

(Art. 145 codice civile).

Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di soddisfare a tale obbligazione o mediante una pensione alimentare o col ricevere e mantenere nella propria casa colui che vi ha diritto.

Il giudice può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione ed anche autorizzare il deposito in una pubblica cassa di un capitale i cui interessi costituiscano la pensione fissata.

In caso di urgente necessità il giudice può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo fra quelli che vi sono obbligati od obbligati in sussidio, salvo il regresso verso gli altri.

Art. 512.

La pensione alimentare deve essere prestata anticipatamente mese per mese, salvo che il giudice riconosca opportuno fissare periodi diversi; nè l'obbligato può essere tenuto in qualsiasi caso a rinnovare la prestazione già fatta e ricevuta dall'altra parte.

Art. 513.

La sentenza, che riconosce dovuti gli alimenti, non può assegnarli che pel tempo posteriore alla domanda giudiziale; l'obbligato tuttavia può essere tenuto responsabile dei debiti

contratti dall'alimentando per il proprio sostentamento, se per il fatto del primo la domanda sia stata proposta tardivamente.

Art. 514.

(Art. 145 cap. codice civile).

Finchè non siano determinati con sentenza definitiva il modo e la misura degli alimenti, il pretore o il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare con decreto un assegno in via provvisoria, se la istanza si presenti presumibilmente fondata, salvo l'obbligo della restituzione da parte di chi lo ha ricevuto, se la sentenza definitiva sia a lui contraria.

Nel caso di concorso di più obbligati, si può anche porre temporaneamente l'obbligo della somministrazione a carico di uno solo, salvo il regresso di questo verso gli altri.

Art. 515.

Quando, dopo la sentenza di assegnazione degli alimenti, si palesi la necessità di apportare modificazioni alle modalità relative alla prestazione e siavi urgenza di provvedere, il pretore o il presidente del tribunale provvede con decreto, salve le determinazioni definitive che sono date con sentenza sulla istanza dell'interessato.

Art. 516.

E' nullo ogni patto con cui sia fatta preventiva rinunzia, totale o parziale, al diritto degli alimenti.

Art. 517.

(Art. 1289, n. 3, codice civile; art. 218 progetto obbligazioni; art. 592 codice procedura civile).

Il credito alimentare non può essere ceduto nè pignorato.

L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratti di prestazioni arretrate.

Art. 518.

(Art. 146 codice civile, 92 codice procedura civile).

L'obbligo alimentare dura tutta la vita dell'avente diritto, sempre che perdurino le condizioni per la sua continuazione.

Esso cessa con la morte dell'obbligato, quantunque il medesimo li somministrasse in esecuzione di sentenza.

Cessa altresì se l'alimentato si renda responsabile di un delitto contro l'integrità personale, l'onore o la libertà dell'obbligato.

Art. 519.

Le disposizioni di questo titolo non si applicano alle obbligazioni alimentari nascenti da testamento, da convenzione o da altro titolo, rispetto alle quali dovrà aversi riguardo alla volontà del testatore o dei contraenti o alle disposizioni del titolo costitutivo.

Tuttavia il giudice deve farvi ricorso, se esse si presentino per analogia applicabili.

TITOLO XIII.

DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 520.

(Art. 14 R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602).

Negli uffici di stato civile di ciascun comune si debbono tenere i seguenti registri:

- 1° di cittadinanza;
- 2° di nascita;
- 3° delle pubblicazioni di matrimonio;
- 4° di matrimonio;
- 5° di morte.

Art. 521.

(Art. 364 codice civile).

Se non si sono tenuti i registri o si sono distrutti o smarriti, o, per qualunque altra causa, manchi in tutto o in parte la registrazione dell'atto, è ammesso ogni altro mezzo di prova.

Se la mancanza, distruzione o smarrimento sono accaduti per dolo del richiedente, egli non è ammesso alla prova autorizzata con questo articolo.

Art. 522.

(Articoli 356 e 360 codice civile).

I registri dello stato civile sono tenuti in doppio originale.

Alla fine di ogni anno uno degli originali è depositato negli archivi del comune e l'altro presso la cancelleria del tribunale.

Art. 523.

(Art. 362 codice civile).

I registri dello stato civile sono pubblici; gli ufficiali dello stato civile non possono ricusare gli estratti e i certificati negativi, che vengano loro richiesti, e debbono fare le indagini che occorrono ai privati negli atti affidati alla loro custodia.

Gli estratti debbono contenere tutte le annotazioni che si trovano apposte nell'atto originale.

Art. 524.

(Art. 350 codice civile).

Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte debbono essere formati nel comune in cui tali fatti accadono.

Art. 525.

(Art. 351 codice civile).

Gli atti e le dichiarazioni da farsi innanzi agli ufficiali dello stato civile si ricevono in presenza di due testimoni maggiori di età, preferendosi quelli scelti dalle parti interessate, anche fra i loro parenti.

Art. 526.

(Art. 354 codice civile).

Le parti interessate, nei casi in cui non siano tenute a comparire personalmente, possono farsi rappresentare da persona munita di procura speciale per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Art. 527.

(Art. 352 codice civile).

Gli atti relativi allo stato civile debbono enunciare il comune, la casa, l'anno, il giorno e l'ora in cui sono formati;

il nome, cognome e la qualità dell'ufficiale dinanzi a cui si formano; il nome, cognome, l'età, la professione e il domicilio o la residenza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti e di testimoni, e i documenti presentati dalle parti.

Art. 528.

(Art. 353 codice civile).

L'atto, appena compiuto, sarà letto dall'ufficiale dello stato civile ai dichiaranti ed ai testimoni, i quali debbono sottoscriverlo insieme con lui. Dell'adempimento di questa formalità si fa menzione nell'atto.

Se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si fa pure menzione della causa dell'impedimento.

Se un atto, di cui siasi iniziata la redazione, non possa essere compiuto, l'ufficiale dello stato civile deve indicare nell'atto medesimo la causa dell'interruzione.

Art. 529.

(Art. 359 codice civile).

Nessuna modificazione o annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non sia disposta per legge o regolamento o per effetto di convenzione internazionale ovvero non sia ordinata dall'autorità giudiziaria.

Art. 530.

(Art. 365 codice civile).

Il procuratore del Re è incaricato di vigilare per la regolare tenuta dei registri, può in ogni tempo verificarne lo stato, e promuoverne, avvertite le parti interessate, le rettificazioni richieste dall'interesse pubblico e quelle che riguardino errori materiali di scrittura.

Art. 531.

(Art. 366 codice civile).

Qualora avvenga alcuno dei casi espressi nell'articolo 521, il tribunale, sulla istanza del procuratore del Re, può ordinare che siano redatti, se è possibile, gli atti omessi, o rifatti quelli distrutti o smarriti, sulla base dell'altro registro esistente, ovvero che si supplisca alla loro mancanza con atti

giudiziali di notorietà, mediante le dichiarazioni giurate almeno di quattro persone informate e degne di fede, chiamate sempre le parti interessate, e senza pregiudizio dei loro diritti.

Art. 532.

(Art. 363 codice civile).

Gli atti dello stato civile formati secondo le disposizioni degli articoli precedenti fanno prova fino a querela di falso di ciò che l'ufficiale pubblico attesta avvenuto alla sua presenza.

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

Art. 533.

(Articoli 367, 368 codice civile; articoli 20 e 29 R. decreto 28 gennaio 1866, n. 2804 di promulgazione e modifica della legge consolare del 15 agosto 1858; articoli 167, 168, 169, 183, 184 Regolamento consolare 7 giugno 1866, n. 2996).

I cittadini che si trovano fuori del Regno debbono fare, con le forme stabilite da questo codice, le dichiarazioni per gli atti di nascita o di morte al regio agente diplomatico o consolare del luogo in cui tali fatti accadono.

Se ivi manchino regi agenti diplomatici o consolari, le dichiarazioni debbono essere fatte, con le forme stabilite dalla legge del luogo, alle autorità competenti.

In tale caso copia autenticata dell'atto, che fa fede, è subito trasmessa, a cura del dichiarante, al regio agente diplomatico o consolare di più vicina residenza.

Art. 534.

La celebrazione del matrimonio fuori del Regno fra cittadini oppure fra cittadini e stranieri può essere compiuta con le norme stabilite da questo codice innanzi al regio agente diplomatico o consolare del luogo oppure con le forme stabilite dalla legge del luogo innanzi all'autorità competente, salvo in questo caso l'osservanza dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 535.

(Art. 368 codice civile).

I regi agenti diplomatici o consolari e i funzionari che ne fanno le veci devono nel più breve termine possibile tra-

smettere copia degli atti, da loro ricevuti o a loro pervenuti, al ministero degli affari esteri, per cura del quale si fanno pervenire per la trascrizione:

gli atti di nascita all'ufficio dello stato civile del domicilio del padre del bambino, o della madre se il padre non è conosciuto;

gli atti di matrimonio all'ufficio dello stato civile del comune dell'ultimo domicilio degli sposi;

gli atti di morte all'ufficio dello stato civile del comune dell'ultimo domicilio del defunto.

Art. 536.

(Art. 369 e 370 codice civile).

Il presidente del Senato assistito dal notaio della Corona adempie le funzioni di ufficiale di stato civile per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte del Re e delle persone della Famiglia Reale.

Gli atti sono iscritti sopra un doppio registro originale, l'uno dei quali è custodito nell'archivio generale del Regno e l'altro nell'archivio del Senato a norma dell'articolo 38 dello Statuto (1).

CAPO II.

DEGLI ATTI DI NASCITA E DI RICOGNIZIONE DELLA FILIAZIONE.

Art. 537.

(Art. 371 codice civile).

La dichiarazione di nascita si deve fare all'ufficiale dello stato civile nei dieci giorni successivi alla nascita.

Se il bambino non gli è presentato, l'ufficiale dello stato civile deve assicurarsi della verità della nascita o mediante certificato da rilasciarsi in carta libera dal medico oppure dalla levatrice che hanno assistito al parto, o altrimenti.

Egli può anche, quando lo reputi necessario, esigere la presentazione del neonato.

Art. 538.

(Art. 372 codice civile; art. 61 ordinamento stato civile
15 novembre 1865, n. 2602).

Dopo i dieci giorni dalla nascita la dichiarazione non può essere iscritta nel registro di nascita se non con l'osser-

(1) Soggetto a revisione per coordinamento.

vanza del procedimento stabilito per la rettificazione degli atti dello stato civile.

La dichiarazione tardiva è provvisoriamente annotata in apposito registro.

Art. 539.

(Art. 373 codice civile).

La dichiarazione di nascita deve essere fatta dal padre o da un suo procuratore speciale, in mancanza dal medico o dalla levatrice o da qualche altra persona che ha assistito al parto, o, se la puerpera era fuori della sua ordinaria abitazione, dal capo della famiglia o da persona delegata dall'istituto o stabilimento in cui ebbe luogo il parto.

La dichiarazione può anche essere fatta dalla madre o da persona munita di suo speciale mandato.

L'atto di nascita è steso immediatamente dopo.

Art. 540.

(Art. 374 codice civile; art. 58 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602; legge 8 marzo 1928, n. 383).

L'atto di nascita deve enunciare il comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli è dato.

Se il dichiarante non dà un nome al bambino, vi supplisce l'ufficiale dello stato civile.

Il nome è pure imposto dall'ufficiale dello stato civile nel caso che il dichiarante intenda dare al bambino lo stesso nome del padre, o di un fratello o sorella viventi oppure un nome di località, un cognome invece del nome, nomi ridicoli o vergognosi o contrari all'ordine pubblico o al buon costume ovvero al sentimento nazionale o religioso.

Quando si tratta di bambini di cui sono ignoti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi anche il cognome, osservando le disposizioni del comma precedente ed evitando che tanto il nome quanto il cognome possano farne sospettare l'origine od appartengano a famiglie illustri o note nel luogo dove l'atto di nascita è formato.

Contro i provvedimenti dell'ufficiale dello stato civile indicati nei commi precedenti gl'interessati possono ricorrere al tribunale.

Se il parto è plurimo, se ne fa menzione in ciascuno degli atti, esprimendo chi nacque primo, chi secondo e così via.

Art. 541.

(Art. 374 ultimo comma codice civile; articoli 56, 57 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602).

Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non sia vivo, i parenti debbono far conoscere se il bambino sia nato morto o sia morto posteriormente alla nascita, indicando la causa della morte.

L'ufficiale dello stato civile può richiedere, per l'accertamento di tali circostanze, una dichiarazione scritta del medico o della levatrice o delle persone che hanno assistito al parto, e stende successivamente l'atto di nascita e quello di morte, facendo menzione a margine dell'uno e dell'altro delle circostanze medesime.

Art. 542.

(Art. 375 codice civile).

Se la nascita è da unione legittima la dichiarazione deve inoltre enunciare il nome e cognome, l'età, la professione e il domicilio del padre e della madre.

Art. 543.

(Art. 376 codice civile).

Se la nascita è da unione illegittima, la dichiarazione non può enunciare che il nome e cognome, l'età, la professione e il domicilio del genitore o dei genitori dichiaranti.

La dichiarazione può essere fatta da altre persone se costì per atto pubblico od autenticato che il padre o la madre od entrambi vi consentano.

Art. 544.

(Art. 377 codice civile;

art. 59 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602).

Chiunque trovi un bambino è tenuto a farne la consegna all'ufficiale dello stato civile con le vesti e con gli altri oggetti ritrovati presso il medesimo, e a dichiarare tutte le circostanze del tempo e luogo in cui è stato ritrovato.

Della consegna si stende un circostanziato processo verbale che deve enunciare inoltre l'età apparente del bambino, il sesso, il nome che gli è dato e l'autorità civile a cui viene consegnato.

Questo processo verbale deve essere iscritto sui registri.

Art. 545.

(Art. 378 codice civile
e 53 n. 5 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602).

Quando un bambino è stato consegnato ad un pubblico ospizio, la direzione di esso, per mezzo di uno dei suoi impiegati di ciò incaricato, deve trasmetterne la dichiarazione scritta, nei tre giorni successivi, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui è stabilito l'ospizio, indicando il giorno e l'ora in cui fu raccolto il bambino esposto, il sesso, la età apparente e gli oggetti ritrovati presso il medesimo.

L'amministrazione deve pure indicare all'ufficiale dello stato civile il nome e cognome dato al bambino e il numero d'ordine in cui è iscritto.

La dichiarazione menzionata nel primo comma è trascritta nel registro delle nascite.

Art. 546.

(Art. 379 codice civile).

Nel caso di nascita di un figlio fuori del comune in cui i genitori hanno il domicilio o la residenza, l'ufficiale che ha ricevuto l'atto, ne trasmette entro dieci giorni una copia autentica all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto, perchè la trascriva nei registri con la data del giorno in cui la copia gli è pervenuta.

Art. 547.

(Art. 380 codice civile; art. 361 codice marina mercantile;
articoli 326, 588 segg. regolamento marina mercantile)

Se nasce un bambino durante un viaggio di mare, l'atto di nascita, deve formarsi entro ventiquattro ore, sulle navi della regia marina, dal commissario di marina o da chi ne fa le veci, e sulle navi di privata proprietà, dal comandante della nave o da chi ne fa le veci.

L'atto di nascita è iscritto a pie' del ruolo dell'equipaggio.

Art. 548.

(Art. 381 codice civile; art. 588 segg. regolamento marina mercantile
e 53 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602)

Nel primo porto cui approda la nave, se il paese estero e vi risiede un regio agente diploma.

solare, il commissario di marina o il comandante sono tenuti a depositare presso di lui copia autentica degli atti di nascita che hanno redatto; e se il porto è nel Regno, sono tenuti a depositare gli atti originali presso l'autorità marittima che li trasmette, per la trascrizione, all'ufficiale dello stato civile indicato nell'articolo 535.

Art. 549.

Se la nascita avviene durante un viaggio per terra, la dichiarazione deve essere fatta al capo del convoglio, che redige apposito verbale con le indicazioni stabilite nello articolo 540 e lo consegna subito al capo della stazione nella quale la madre lascia il convoglio.

Il capo della stazione o chi ne fa le veci, entro ventiquattro ore, trasmette il verbale all'ufficiale dello stato civile del luogo.

Art. 550.

Le norme dell'articolo precedente, in quanto sia possibile, si applicano nel caso di nascita di un bambino durante un viaggio per aria.

Il verbale, redatto dal comandante dell'aeromobile o da un funzionario da lui delegato, deve essere consegnato al comandante dell'aeroporto nel quale la madre lascia l'aeromobile.

Se l'aeroporto è fuori del Regno il comandante dell'aeromobile o il funzionario da lui delegato trasmette il verbale ad un regio agente diplomatico o consolare che provvede alla trasmissione della copia autentica a norma dell'articolo 535.

Art. 551.

(Art. 382 codice civile).

L'atto di riconoscimento e, dopo il passaggio in giudicato, la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità di un figlio naturale possono da chiunque essere presentati all'ufficiale dello stato civile. Essi sono trascritti nei registri con la indicazione della data. Se ne fa inoltre annotazione in calce all'atto di nascita a norma dell'articolo 573.

Il pubblico ufficiale, che ha ricevuto un atto di riconoscimento, deve farlo trascrivere entro venti giorni all'ufficio dello stato civile.

La dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità deve essere trasmessa a tale ufficio, a cura del pubblico ministero.

Il giudice, nei casi dell'articolo 298, può ordinare che siano sospese la trascrizione e l'annotazione dell'atto di riconosci-

mento impugnato e, se queste siano già avvenute, può ordinare che la domanda di impugnazione sia annotata in margine alla trascrizione e in calce all'atto di nascita.

Qualora il riconoscimento riguardi un figlio nato fuori del comune in cui l'atto è ricevuto, l'ufficiale dello stato civile che lo ha ricevuto o trascritto, ne trasmette copia autentica all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il figlio è nato, perchè provveda all'annotazione in calce all'atto di nascita.

L'ufficiale dello stato civile, nel termine di dieci giorni, deve in ogni caso dare notizia dell'avvenuta trascrizione dell'atto al giudice tutelare della pretura nella circoscrizione della quale è nato il figlio.

Art. 552.

(Art. 382 codice civile).

La sentenza passata in giudicato, che accoglie l'impugnazione dell'atto di riconoscimento, è comunicata a cura del pubblico ministero o notificata dagli interessati all'ufficiale dello stato civile, che deve trascriverne il dispositivo, nella parte che si riferisce all'accoglimento dell'impugnazione, in margine all'atto di riconoscimento ed in calce all'atto di nascita. Nel caso di rigetto dell'impugnazione, la sentenza deve essere nei modi suddetti notificata all'ufficiale dello stato civile per le occorrenti annotazioni ove l'impugnazione sia stata annotata in margine all'atto di riconoscimento ed in calce a quello di nascita.

Art. 553.

(Art. 382 codice civile).

La legittimazione è annotata in calce all'atto di nascita del figlio. Tale annotazione è fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile, innanzi al quale ebbe luogo il matrimonio o la trascrizione del relativo atto, quando abbia notizia della esistenza di figli, che siano legittimati per effetto del detto matrimonio.

Il decreto reale, che accoglie la legittimazione, è a cura degli interessati annotato in calce all'atto di nascita del figlio.

CAPO III.

DEGLI ATTI DI MATRIMONIO.

Art. 554.

(Art. 383 codice civile).

L'atto di matrimonio deve indicare:

il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo della nascita, il domicilio o la residenza degli sposi:

il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori ;

l'assenso dei genitori o del tutore, e, ove occorra, anche quello dell'adottante, ovvero il provvedimento menzionato nell'articolo 106 ;

la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa, salvo il caso previsto nell'articolo 117 ;

la data del decreto di dispensa che sia stata concessa da alcuno degli impedimenti di legge ;

la dichiarazione degli sposi di volersi unire in matrimonio ;

il luogo in cui seguì la celebrazione del matrimonio, nel caso espresso dall'articolo 128 ed il motivo del trasferimento ;

la ricognizione dell'unione degli sposi che fa l'ufficiale dello stato civile.

Art. 555.

(Art. 9 legge 27 maggio 1929, n. 847).

Quando il matrimonio sia stato celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico, l'atto che viene trascritto nei registri dello stato civile deve indicare :

il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi ;

il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori ;

la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa ;

il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio ;

il nome e cognome del parroco o di chi altro per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile deve dare prontamente avviso al procuratore del Re perchè provveda per l'annotazione dell'atto sui registri originali dello stato civile.

Art. 556.

(Art. 10 legge 24 giugno 1929, n. 1159).

Quando il matrimonio sia stato celebrato davanti ad un ministro dei culti ammessi nello Stato l'atto che viene trascritto nei registri dello stato civile deve indicare :

il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge;

il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;

il nome e cognome del ministro del culto dinanzi al quale seguì la celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile deve dare prontamente avviso al procuratore del Re perchè provveda per l'annotazione dell'atto sui registri originali dello stato civile.

Art. 557.

(Art. 384 codice civile e 17 legge 27 maggio 1929, n. 847).

La sentenza passata in giudicato che pronunzi l'annullamento del matrimonio, deve, per cura del cancelliere del tribunale o della corte che l'ha pronunziata e a spese dell'attore, essere trasmessa in copia autentica all'ufficiale di stato civile del comune in cui esso fu celebrato.

Le copie della sentenza di annullamento o dei provvedimenti di dispensa pronunciati dai tribunali ecclesiastici e l'ordinanza di esecuzione della corte d'appello sono trasmessi all'ufficiale dello stato civile a cura del cancelliere della corte medesima.

Di questa sentenza si fa annotazione in margine all'atto di matrimonio.

CAPO IV.

DEGLI ATTI DI MORTE.

Art. 558.

(Articoli 386, 388, 393, 394 codice civile; art. 1 R. decreto 25 luglio 1892, n. 448, regolamento polizia mortuaria; art. 108 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602).

La dichiarazione di morte deve essere fatta, entro ventiquattro ore dal decesso, all'ufficiale dello stato civile del

luogo, da uno dei congiunti o dalle persone conviventi col defunto e in mancanza da uno dei vicini.

Se la morte avvenga fuori dell'abitazione del defunto la dichiarazione è fatta da due persone che siano informate del decesso.

In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi sia stato delegato dall'amministrazione, è tenuto nel termine fissato nel primo comma a trasmetterne avviso all'ufficiale dello stato civile con le indicazioni stabilite nell'articolo seguente.

Art. 559.

(Art. 387 codice civile).

L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno, l'ora e la causa della morte se si conosca; il nome e cognome, l'età, la professione ed il domicilio o la residenza del defunto; il nome e cognome del coniuge superstite se la persona defunta era congiunta in matrimonio, o del predefunto coniuge, se era vedova; il nome e cognome, l'età, la professione e il domicilio dei dichiaranti.

Lo stesso atto deve inoltre enunciare, per quanto si possano sapere, il nome e cognome, la professione ed il domicilio del padre e della madre del defunto ed il luogo della sua nascita.

Art. 560.

(Art. 385 codice civile; articoli 5 e 9 regolamento polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448; art. 117 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602).

Non si dà sepoltura se non preceda l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile da rilasciarsi in carta non bollata e senza spesa.

L'ufficiale dello stato civile non può accordarla se non siano trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli siasi accertato della morte medesima per mezzo di un medico o altro delegato sanitario, il quale rilascia un certificato scritto della visita fatta.

Tale certificato si allega al registro degli atti di morte.

Art. 561.

(Art. 392 codice civile).

Quando sia stata data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, se l'atto di

morte non sia stato ricevuto, non deve essere iscritto nel registro se non dopo la sentenza del tribunale pronunciata ad istanza di persona interessata o del pubblico ministero, e la sentenza deve essere inserita nei registri.

Se l'atto sia stato già iscritto l'ufficiale dello stato civile ne riferisce immediatamente al procuratore del Re per gli eventuali provvedimenti a norma dell'articolo 530, e salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 562.

(Articoli 389, 390 e 395 codice civile; art. 7 regolamento polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448; art. 110 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602).

Qualora risultino segni o indizi di morte violenta, o vi sia ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può seppellire il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, abbia steso il processo verbale sopra lo stato del cadavere e le circostanze relative, come anche sopra le notizie che abbia potuto raccogliere sul nome e cognome, sull'età e professione e sul luogo di nascita e domicilio del defunto.

Il magistrato o l'ufficiale di polizia deve immantinente trasmettere all'ufficiale dello stato civile del luogo, dove è morta la persona, le notizie enunciate nel suo processo verbale, in conformità delle quali si stende l'atto di morte.

In qualunque caso di morte violenta, o nelle case di pena, o di esecuzione delle sentenze di morte, non si fa nei registri veruna menzione di tali circostanze e gli atti di morte sono stesi nella forma stabilita dall'articolo 559.

Art. 563.

(Art. 391 codice civile).

Nel caso di morte, senza che sia possibile di rinvenire o di riconoscere il cadavere, l'ufficiale dello stato civile o altro pubblico ufficiale ne stende processo verbale, e lo trasmette al procuratore del Re per cura del quale, dopo ottenuta l'autorizzazione del tribunale, il detto processo deve essere fatto trascrivere nel registro dello stato civile.

Art. 564.

(Art. 396 codice civile
e 106 n. 2 ordinamento stato civile 15 novembre 1865 n. 2602).

Se taluno muore durante un viaggio di mare l'atto di morte è formato dagli ufficiali nominati nell'articolo 547 e si osservano le disposizioni dell'articolo 548.

Quando per naufragio accertato o presunto di una nave siano da ritenere perite tutte le persone dell'equipaggio e tutti i passeggeri idonei a fare testimonianza e manchino le carte di bordo, l'autorità marittima, accertato l'infortunio, ne fa trascrivere una dichiarazione autentica nei registri in ciascuno dei comuni a cui appartenevano le persone morte.

Nel caso che si fosse perduta una parte soltanto dell'equipaggio o della gente imbarcata e fra coloro che perirono fossero compresi gli ufficiali sopraindicati, gli atti di morte sono formati, sulle dichiarazioni dei superstiti, all'estero dalla regia autorità consolare e, nel Regno, dalle autorità marittime.

Art. 565.

Se taluno muore durante un viaggio per terra, l'atto di morte è formato dall'ufficiale dello stato civile del comune dove si trova la stazione nella quale il cadavere è stato deposto.

A tal fine il capo della stazione o chi ne fa le veci trasmette, entro ventiquattro ore, avviso di decesso all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 559.

Art. 566.

Se la morte avviene durante un viaggio per aria, l'atto di morte è formato dall'ufficiale dello stato civile del comune dove si trova l'aeroporto nel quale il cadavere è stato deposto, se sia nel Regno.

Il comandante dell'aeroporto o chi ne fa le veci trasmette entro ventiquattro ore avviso di decesso all'ufficiale dello stato civile con le indicazioni stabilite nell'articolo 559.

Se l'aeroporto si trova fuori del Regno, l'atto di morte è formato dal comandante dell'aeromobile che lo trasmette ad un regio agente diplomatico o consolare, il quale provvede alla trasmissione della copia autentica a norma dell'articolo 535.

Qualora l'aeromobile sia perduta o si presuma perduta e siano da ritenere perite tutte le persone dell'equipaggio e

tutti i passeggeri idonei a fare testimonianza, il comandante dell'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile nel Regno, accertato l'infortunio, fa inserire una dichiarazione autentica nei registri di ciascuno dei comuni a cui appartenevano le persone morte.

Nel caso che si fossero perduti, oltre il comandante od altri ufficiali, una parte soltanto dell'equipaggio e dei passeggeri dell'aeromobile, gli atti di morte sono formati, sulle dichiarazioni dei superstiti, all'estero dalla regia autorità consolare e, nel Regno, dal comandante dell'ultimo aeroporto toccato.

Art. 567.

(Art. 397 codice civile).

Se taluno muore in luogo diverso da quello della sua residenza, l'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte, deve trasmettere entro dieci giorni, per la trascrizione, copia dell'atto all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il defunto aveva la sua residenza.

CAPO V.

DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE DEI MILITARI IN CAMPAGNA.

Art. 568.

(Art. 398 codice civile).

Le dichiarazioni per gli atti dello stato civile concernenti i militari in campagna o le persone impiegate al seguito delle armate o i prigionieri fatti al nemico sono presentate agli impiegati designati nei regolamenti per adempiere le funzioni di ufficiali dello stato civile.

Art. 569.

(Art. 399 codice civile).

Le dichiarazioni di nascita o di morte devono essere fatte nel più breve termine e contenere le indicazioni stabilite nei rispettivi capi di questo titolo.

Art. 570.

(Art. 400 codice civile).

Gli ufficiali che compiono le funzioni relative allo stato civile sono tenuti ad inviare gli atti da essi ricevuti al ministero da cui dipendono, per cura del quale devono essere prontamente trasmessi per la trascrizione all'ufficiale dello stato civile indicato nell'articolo 535.

CAPO VI.

**DELLE TRASCRIZIONI, DELLE ANNOTAZIONI E DELLE RETTIFICAZIONI
DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.**

Art. 571.

Le trascrizioni degli atti dello stato civile disposte da questo codice o dalle leggi speciali si eseguono trascrivendo nei rispettivi registri gli atti esattamente e per intero.

Art. 572.

(Art. 133, comma 2°, ordinamento stato civile
15 novembre 1865 n. 2602).

Le annotazioni negli atti dello stato civile disposte a norma degli articoli 529 e 530 si eseguono nel modo appresso indicato.

Art. 573.

(Articoli 54, 96 e 107 ordinamento stato civile
15 novembre 1865, n. 2602).

In calce all'atto di nascita sono annotati gli atti di matrimonio e di morte, le sentenze che dichiarano la presunzione di morte e quelle di rettificazione passate in giudicato che riguardano l'atto di nascita già iscritto nei registri.

In calce all'atto medesimo sono inoltre annotati gli atti e le sentenze riguardanti l'acquisto o la perdita della cittadinanza, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di filiazione naturale, la legittimazione, l'adozione, la tutela, l'emancipazione, l'interdizione, l'inabilitazione, l'assenza, il cambiamento o l'aggiunta di nome o cognome, la concessione di titoli di nobiltà e di predicato ed i relativi provvedimenti di sospensione o revoca.

In margine agli atti di matrimonio o di morte sono annotate le sentenze di rettificazione passate in giudicato che li riguardano.

In margine all'atto di matrimonio è fatta inoltre l'annotazione disposta dall'ultimo comma dell'articolo 125.

Art. 574.

(Art. 133 ordinamento stato civile 15 dicembre 1865, n. 2602).

Le rettificazioni degli atti dello stato civile si fanno in forza di sentenze dei tribunali passate in giudicato, con le quali si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto, ovvero anche l'intero registro

Le sentenze devono essere trascritte nei registri.

Art. 575.

(Art. 401 codice civile; articoli 134 e 135 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602).

La domanda di rettificazione deve essere proposta dalla parte che vi abbia interesse davanti al tribunale da cui dipende l'ufficio dello stato civile, nel quale si trova o dovrebbe trovarsi l'atto di cui si chiede la rettifica.

Il pubblico ministero, oltre che nei casi previsti dall'articolo 530, promuove la rettificazione degli atti dello stato civile nell'interesse delle persone povere che glie ne facciano domanda.

Art. 576.

(Art. 136 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602).

La domanda di rettificazione deve essere accompagnata da una copia dell'atto che si vuole rettificare, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, e dal certificato corrispondente del cancelliere del tribunale.

Se la domanda ha per oggetto di supplire ad un atto omesso o rinnovare un atto distrutto o smarrito, si deve presentare un certificato dell'ufficiale dello stato civile o del cancelliere del tribunale che accerti l'omissione, la distruzione o lo smarrimento, oltre i documenti necessari alla ricostruzione dell'atto.

Art. 577.

(Art. 403 codice civile; art. 138 ordinamento stato civile
15 novembre 1865, n. 2602).

Chi intenda far eseguire una sentenza di rettificazione passata in giudicato deve farne richiesta anche verbalmente all'ufficiale dello stato civile presso il quale si trova o si dovrebbe trovare l'atto da rettificare, depositando copia autentica della sentenza medesima.

Art. 578.

(Art. 402 codice civile).

La sentenza di rettificazione non può mai essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.

Art. 579.

(Art. 137 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602).

I tribunali del Regno sono competenti a rettificare gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniera, quando questi furono trascritti nei registri del Regno ed a provvedere per la formazione degli atti omessi, che si sarebbero dovuti trascrivere nel Regno se fossero stati formati all'estero.

La competenza in quest'ultimo caso spetta al tribunale nella cui circoscrizione l'atto si sarebbe dovuto trascrivere.

CAPO VII.**DISPOSIZIONI PENALI.****Art. 580.**

(Art. 404 codice civile).

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo titolo, sono punite dal tribunale civile con pena pecuniaria da lire cinquanta a lire mille, oltre il risarcimento dei danni e salvi i casi di delitto previsti dalle leggi penali.

L'azione è promossa dal pubblico ministero.

Art. 581.

(Art. 405 codice civile).

Ogni alterazione od omissione colpevole negli atti e nei registri dello stato civile dà luogo all'azione di risarcimento dei danni oltre le sanzioni stabilite dalle leggi penali.

Vittorio Scialoja.
Mariano d'Amelio.

Alfredo Ascoli.
Antonio Azara.
Domenico Barone. †
Giovanni Baviera.
Paolo Emtlio Bensa. †
Gerolamo Biscaro.
Pietro Bonfante.
Biagio Brugi.
Giovanni Brunetti.
Leonardo Coviello.
Roberto de Ruggiero.
Carlo Fadda.
Francesco Ferrara.
Giuseppe Paolo Gaetano.
Salvatore Galgano.
Fulvio Maroi.
Giuseppe Messina.
Gaetano Miraulo.
Giovanni Pacchioni.
Vittorio Polacco. †
Luigi Rossi.
Gino Segrè.
Filippo Vassalli.
Giulio Venzi.

TAVOLE DI RAFFRONTO

A — Articoli del codice civile con articoli del progetto.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Codice civile	Progetto
Art. 1	Art. 1
» 2	» 2
» 3	» 3
» 4	» 4
» 5	» 5
» 6	» 6
» 7	» 10
» 8	» 11
» 9	» 12, 13, 14
» 10	» 15, 20
» 11	—
» 12	Art. 16

LIBRO I DELLE PERSONE

Codice civile	Progetto
Art. 1	—
» 2	—
» 3	—
» 4	—
» 5	—
» 6	—
» 7	—
» 8	—
» 9	—
» 10	—

Codice civile	Progetto
Art. 11	—
» 12	—
» 13	—
» 14	—
» 15	—
» 16	Art. 49
» 17	—
» 18	Art. 51
» 19	» 53
» 20	» 55
» 21	» 56
» 22	» 57
» 23	» 60
» 24	» 60
» 25	—
» 26	Art. 61
» 27	» 61
» 28	» 62
» 29	» 64
» 30	» 63
» 31	—
» 32	Art. 65
» 33	» 66
» 34	» 67
» 35	—
» 36	—
» 37	—
» 38	—
» 39	Art. 80
» 40	» 80

Codice civile

Progetto

Art. 41	Art. 80
» 42	» 83
» 43	» 83
» 44	—
» 45	—
» 46	—
» 47	—
» 48	Art. 87
» 49	» 88
» 50	» 89
» 51	» 90
» 52	» 92
» 53	» 95
» 54	» 96
» 55	» 98
» 56	» 100
» 57	» 103
» 58	» 101
» 59	» 101
» 60	» 101
» 61	» 99
» 62	» 102
» 63	» 104
» 64	» 104
» 65	» 104
» 66	» 104
» 67	» 106
» 68	» 98
» 69	Art. 107
» 70	» 108

Codice civile

Progetto

Art. 71

Art. 109

» 72

» 109

» 73

» 110

» 74

» 111

» 75

» 113

» 76

» 114

» 77

» 115

» 78

» 116

» 79

» 111, 118

» 80

» 112

» 81

» 105

» 82

» 119

» 83

» 119

» 84

» 119

» 85

» 119

» 86

» 119

» 87

» 119

» 88

» 120

» 89

» 120

» 90

» 121

» 91

» 121

» 92

» 122

» 93

» 123

» 94

» 124

» 95

» 126

» 96

» 127

» 97

» 128

» 98

» 130

» 99

» 131

Codice civile	Progetto
Art. 101	—
» 102	—
» 103	—
» 104	Art. 135
» 105	» 141
» 106	» 141
» 107	» 142
» 108	» 140
» 109	» 140
» 110	» 136
» 111	—
» 112	» 99, 137, 138
» 113	» 143
» 114	» 144
» 115	» 145
» 116	» 147
» 117	» 152
» 118	» 152
» 119	» 153
» 120	» 267
» 121	» 154
» 122	» 155
» 123	» 156
» 124	» 158
» 125	» 157
» 126	» 159
» 127	» 160
» 128	» 161
» 129	» 162
» 130	» 163

Codice civile

Progetto

Art. 131	Art. 164
» 132	» 165
» 133	» 166
» 134	—
» 135	—
» 136	—
» 137	—
» 138	Art. 167
» 139	—
» 140	» 503
» 141	» 505, 507
» 142	» 501, 502
» 143	» 506
» 144	» 508
» 145	» 511, 514
» 146	» 518
» 147	—
» 148	Art. 168, 169
» 149	» 169
» 150	» 170
» 151	» 171
» 152	» 172
» 153	» 173
» 154	» 174
» 155	» 175
» 156	» 176
» 157	» 177
» 158	» 178
» 159	» 257
» 160	» 258

Codice civile

Progetto

Art. 161

Art. 259

» 162

» 262

» 163

» 262

» 164

» 262

» 165

» 262

» 166

» 271

» 167

» 273

» 168

» 274

» 169

» 275

» 170

» 263

» 171

» 263

» 172

» 264

» 173

» 265

» 174

» 266, 268

» 175

» 269

» 176

» 270

» 177

» 276

» 178

» 276

» 179

» 277

» 180

» 278

» 181

» 280

» 182

» 285

» 183

» 286

» 184

» 287

» 185

» 288

» 186

» 289, 291

» 187

» 290

» 188

» 292

» 189

» 299

» 190

» 302

Codice civile

Progetto

Art. 191

Art. 313

» 192

» 314

» 193

» 315

» 194

» 317

» 195

» 318

» 196

» 319

» 197

» 320

» 198

» 321

» 199

» 322

» 200

» 325

» 201

» 326

» 202

» 327

» 203

» 328

» 204

» 329

» 205

—

» 206

—

» 207

Art. 331

» 208

» 332, 333

» 209

» 333

» 210

» 340, 349

» 211

» 348

» 212

» 341

» 213

» 362

» 214

—

» 215

Art. 363

» 216

» 364

» 217

» 338, 339

» 218

—

» 219

Art. 366

» 220

» 367, 369

Codice civile

Progetto

Art. 221

Art. 389

» 222

» 371

» 223

» 372

» 224

» 373

» 225

» 373

» 226

» 374

» 227

» 375

» 228

» 377

» 229

» 378

» 230

» 379

» 231

» 381, 382

» 232

» 382

» 233

» 385

» 234

» 383

» 235

» 395

» 236

» 396

» 237

» 397

» 238

» 398

» 239

» 401

» 240

—

» 241

Art. 402

» 242

» 406, 407

» 243

» 406

» 244

» 406

» 245

—

» 246

Art. 408

» 247

» 376

» 248

» 418

» 249

—

» 250

Art. 405

Codice civile	Progetto
Art. 251	—
» 252	—
» 253	—
» 254	—
» 255	—
» 256	—
» 257	—
» 258	—
» 259	—
» 260	—
» 261	—
» 262	Art. 414
» 263	—
» 264	Art. 419
» 265	—
» 266	Art. 423
» 267	—
» 268	Art. 409
» 269	» 410
» 270	—
» 271	—
» 272	Art. 411, 419
» 273	» 412, 419
» 274	—
» 275	Art. 413, 419
» 276	—
» 277	Art. 420
» 278	—
» 279	Art. 422
» 280	» 421

Codice civile

Progetto

Art. 281

Art. 425

» 282

» 426

» 283

» 427

» 284

» 428

» 285

» 431

» 286

» 432

» 287

» 434, 439

» 288

» 433

» 289

» 435

» 290

» 436

» 291

Art. 436, 448

» 292

» 446

» 293

—

» 294

—

» 295

Art. 443

» 296

» 440

» 297

» 441

» 298

» 439

» 299

—

» 300

—

» 301

—

» 302

Art. 454

» 303

» 444, 459

» 304

» 454

» 305

—

» 306

—

» 307

—

» 308

—

» 309

Art. 457

» 310

» 462

Codice civile	Progetto
Art. 311	Art. 460
» 312	—
» 313	—
» 314	Art. 461
» 315	» 462
» 316	—
» 317	Art. 463
» 318	» 463
» 319	» 463
» 320	» 463
» 321	» 464
» 322	—
» 323	Art. 3, 4
» 324	» 466
» 325	» 468
» 326	» 469
» 327	» 474
» 328	» 478
» 329	» 481
» 330	» 482
» 331	» 483
» 332	» 483
» 333	» 484
» 334	» 485
» 335	» 486
» 336	» 497
» 337	» 498
» 338	» 488
» 339	» 467, 469, 481, 482
» 340	» 467

Codice civile**Progetto****Art. 341****Art. 486**

» 342

» 488

» 343

—

» 344

—

» 345

—

» 346

—

» 347

—

» 348

—

» 349

—

» 350

» 524

» 351

» 525

» 352

» 527

» 353

» 528

» 354

» 526

» 355

—

» 356

Art. 522

» 357

—

» 358

—

» 359

Art. 529

» 360

» 522

» 361

—

» 362

Art. 523

» 363

» 532

» 364

» 521

» 365

» 530

» 366

» 531

» 367

» 533

» 368

» 533, 535

» 369

» 536

» 370

» 536

Codice civileProgetto

Art. 371

Art. 537

» 372

» 538

» 373

» 539

» 374

» 540, 541

» 375

» 542

» 376

» 543

» 377

» 544

» 378

» 545

» 379

» 546

» 380

» 547

» 381

» 548

» 382

» 551, 552, 553

» 383

» 554

» 384

» 557

» 385

» 560

» 386

» 558

» 387

» 559

» 388

» 558

» 389

» 562

» 390

» 562

» 391

» 563

» 392

» 561

» 393

» 558

» 394

» 558

» 395

» 562

» 396

» 564

» 397

» 567

» 398

» 568

» 399

» 569

» 400

» 570

Codice civile**Progetto****Art. 401****Art. 575**

» 402

» 578

» 403

» 577

» 404

» 580

» 405

» 581

» 846

» 507

» 924

» 5

» 1059

» 374

» 1081

» 504

» 1289

» 517

» 1378

» 179

» 1379

» 180

» 1380

—

» 1381

Art. 181

» 1382

» 182

» 1383

» 183

» 1384

» 184

» 1385

» 185

» 1386

» 186

» 1387

» 187

» 1388

» 188

» 1389

» 190

» 1390

» 191

» 1391

» 189

» 1392

» 192

» 1393

» 193

» 1394

» 194

» 1395

» 195

» 1396

» 196

» 1397

» 197

» 1398

» 198

Codice civile**Progetto****Art. 1399****Art. 199**

» 1400

» 200

» 1401

» 201

» 1402

» 202

» 1403

» 203

» 1404

» 204

» 1405

» 205

» 1406

» 206

» 1407

» 207

» 1408

» 208

» 1409

» 209

» 1410

» 210

» 1411

» 211, 212

» 1412

» 213

» 1413

» 214

» 1414

» 215

» 1415

» 216

» 1416

» 217

» 1417

» 218

» 1418

» 220

» 1419

» 221

» 1420

» 222

» 1421

» 223

» 1422

» 224

» 1423

» 225

» 1424

» 226

» 1425

» 228

» 1426

» 229

» 1427

» 230

» 1428

» 231

Codice civile**Progetto****Art. 1429****Art. 232**

» 1430

» 233

» 1431

» 234

» 1432

» 235

» 1433

» 236

» 1434

—

» 1435

Art. 237

» 1436

» 237, 239

» 1437

—

» 1438

Art. 241

» 1439

» 242

» 1440

» 240

» 1441

» 247

» 1442

» 248

» 1443

» 249

» 1444

—

» 1445

Art. 254

» 1446

» 255

» 2004

» 148

TAVOLE DI RAFFRONTO

B. — Articoli del progetto con articoli del codice civile.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Progetto —	Codice Civile —
Art. 1	Art. 1
» 2	» 2
» 3	» 3
» 4	» 4
» 5	» 5
» 6	» 6
» 7	—
» 8	—
» 9	—
» 10	Art. 7
» 11	» 8
» 12	» 9
» 13	» 9
» 14	» 9
» 15	» 10
» 16	» 12
» 17	—
» 18	—
» 19	—
» 20	Art. 10

LIBRO I.

DELLE PERSONE.

Progetto	Codice civile
Art. 1	Art. —
» 2	—
» 3	Art. 323 cap.
» 4	» 323 prima parte
» 5	» 924
» 6	—
» 7	—
» 8	Art. 119 segg. ord. stato civile 15 novembre 1865 n. 2062.
» 9	—
» 10	—
» 11	—
» 12	—
» 13	—
» 14	—
» 15	—
» 16	—
» 17	—
• » 18	—
» 19	—
» 20	—
» 21	—
» 22	—
» 23	—
» 24	—
» 25	—
» 26	—

Progetto	Codice civile
—	—
Art. 27	Art. —
» 28	—
» 29	—
» 30	—
» 31	—
» 32	—
» 33	—
» 34	—
» 35	—
» 36	—
» 37	—
» 38	—
» 39	—
» 40	—
» 41	—
» 42	—
» 43	—
» 44	—
» 45	—
» 46	—
» 47	—
» 48	—
» 49	Art. 16
» 50	—
» 51	Art. 18
» 52	—
» 53	Art. 19
» 54	—
» 55	Art. 20
» 56	» 21

Progetto	Codice civile
Art. 57	Art. 22
» 58	—
» 59	—
» 60	Art. 23, 24
» 61	» 26, 27
» 62	» 28
» 63	» 30
» 64	» 29
» 65	» 32
» 66	» 33
» 67	» 34
» 68	—
» 69	—
» 70	—
» 71	—
» 72	—
» 73	—
» 74	—
» 75	—
» 76	—
» 77	—
» 78	—
» 79	—
» 80	Art. 39, 40, 41
» 81	—
» 82	—
» 83	Art. 42, 43
» 84	—
» 85	—
» 86	—

Progetto	Codice civile
Art. 87	» 48
» 88	» 49
» 89	» 50
» 90	» 51
» 91	—
» 92	Art. 52
» 93	—
» 94	—
» 95	Art. 53
» 96	» 54
» 97	—
» 98	Art. 55, 68 cod. civ.; art. 1 e 2 legge 27 maggio 1929 n. 847
» 99	Art. 61, 112
» 100	» 56
» 101	» 58 59, 60
» 102	» 62
» 103	» 57 cod. civ. e art. 2 legge 27 maggio 1929 n. 847
» 104	» 63, 64, 65, 66
» 105	» 81
» 106	» 67 cod. civile e 3 legge 27 maggio 1929, n. 847
» 107	» 69
» 108	» 70
» 109	» 71, 72
» 110	» 73
» 111	» 74, 79
» 112	» 80
» 113	» 75
» 114	» 76
» 115	» 77
» 116	» 78

Progetto	Codice civile
Art. 117	—
» 118	Art. 79
» 119	» 82, 83, 84, 85, 86, 87
» 120	» 88, 89
» 121	» 90, 91
» 122	» 92
» 123	» 93
» 124	» 94
» 125	—
» 126	Art. 95
» 127	» 96
» 128	» 97
» 129	—
» 130	Art. 98
» 131	» 99
» 132	—
» 133	—
» 134	—
» 135	Art. 104, 366 comma 2 cod. civ. e 95 n. 3 ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602
» 136	» 110
» 137	» 112
» 138	» 112
» 139	—
» 140	Art. 108, 109
» 141	» 105, 106
» 142	» 107
» 143	» 113
» 144	» 114
» 145	» 115
» 146	—

Progetto	Codice civile
Art. 147	Art. 116
» 148	» 2004
» 149	—
» 150	—
» 151	—
» 152	Art. 117, 118
» 153	» 119
» 154	» 121 cod. civ. e art. 14 legge 27 maggio 1929 n. 847
» 155	» 122
» 156	» 123
» 157	» 125
» 158	» 124
» 159	» 126
» 160	» 127
» 161	» 128
» 162	» 129
» 163	» 130
» 164	» 131
» 165	» 132
» 166	» 133 ,
» 167	» 138
» 168	» 148
» 169	» 148, 149
» 170	» 150
» 171	» 151
» 172	» 152
» 173	» 153
» 174	» 154
» 175	» 155
» 176	» 156

Progetto	Codice civile
Art. 177	Art. 157
» 178	» 158
» 179	» 1378
» 180	» 1379
» 181	» 1381
» 182	» 1382
» 183	» 1383
» 184	» 1384
» 185	» 1385
» 186	» 1386
» 187	» 1387
» 188	» 1388
» 189	» 1391
» 190	» 1389
» 191	» 1390
» 192	» 1392
» 193	» 1393
» 194	» 1394
» 195	» 1395
» 196	» 1396
» 197	» 1397
» 198	» 1398
» 199	» 1399
» 200	» 1400
» 201	» 1401
» 202	» 1402
» 203	» 1403
» 204	» 1404
» 205	» 1405
» 206	» 1406

Progetto	Codice civile
Art. 207	Art. 1407
» 208	» 1408
» 209	» 1409
» 210	» 1410
» 211	» 1411
» 212	» 1411
» 213	» 1412
» 214	» 1413
» 215	» 1414
» 216	» 1415
» 217	» 1416
» 218	» 1417
» 219	—
» 220	» 1418
» 221	» 1419
» 222	» 1420
» 223	» 1421
» 224	» 1422
» 225	» 1423
» 226	» 1424
» 227	—
» 228	Art. 1425
» 229	» 1426
» 230	» 1427
» 231	» 1428
» 232	» 1429
» 233	» 1430
» 234	» 1431
» 235	» 1432
» 236	» 1433

Progetto	Codice civile
Art. 237	Art. 1435, 1436
» 238	—
» 239	Art. 1435, 1436
» 240	» 1440
» 241	» 1438
» 242	» 1439
» 243	—
» 244	—
» 245	—
» 246	—
» 247	Art. 1441
» 248	» 1442
» 249	» 1443
» 250	—
» 251	—
» 252	—
» 253	—
» 254	Art. 1445
» 255	» 1446
» 256	—
» 257	Art. 159
» 258	» 160
» 259	» 161
» 260	—
» 261	—
» 262	Art. 162, 163, 164, 165
» 263	» 170, 171
» 264	» 172
» 265	» 173
» 266	» 174

Progetto	Codice civile
—	—
Art. 267	Art. 120
» 268	» 174
» 269	» 175
» 270	» 176
» 271	» 166
» 272	—
» 273	Art. 167
» 274	» 168
» 275	» 169
» 276	» 177, 178
» 277	» 179
» 278	» 180
» 279	—
» 280	Art. 181
» 281	—
» 282	—
» 283	—
» 284	—
» 285	Art. 182
» 286	» 183
» 287	» 184
» 288	» 185
» 289	» 186
» 290	» 187
» 291	» 186
» 292	» 188
» 293	—
» 294	—
» 295	—
» 296	—

Progetto	Codice civile
Art. 297	Art. —
» 298	—
» 299	Art. 189
» 300	—
» 301	—
» 302	Art. 190
» 303	—
» 304	—
» 305	—
» 306	—
» 307	—
» 308	—
» 309	—
» 310	—
» 311	—
» 312	—
» 313	Art. 191
» 314	» 192
» 315	» 193
» 316	—
» 317	Art. 194
» 318	» 195
» 319	» 196
» 320	» 197
» 321	» 198
» 322	» 199
» 323	—
» 324	—
» 325	Art. 200
» 326	» 201

Progetto	Codice civile
Art. 327	Art. 202
» 328	» 203
» 329	» 204
» 330	—
» 331	Art. 207
» 332	» 208
» 333	» 208, 209
» 334	—
» 335	—
» 336	—
» 337	—
» 338	Art. 217
» 339	» 217
» 340	» 210
» 341	» 212
» 342	—
» 343	—
» 344	—
» 345	—
» 346	—
» 347	—
» 348	Art. 211
» 349	» 210
» 350	—
» 351	—
» 352	—
» 353	—
» 354	—
» 355	—
» 356	—

Progetto	Codice civile
Art. 357	Art. —
» 358	—
» 359	—
» 360	—
» 361	—
» 362	Art. 213
» 363	» 21
» 364	» 216
» 365	—
» 366	Art. 219
» 367	» 220
» 368	—
» 369	Art. 220
» 370	—
» 371	Art. 222
» 372	» 223
» 373	» 224, 225
» 374	» 226, 1059
» 375	» 227
» 376	» 247
» 377	» 228
» 378	» 229
» 379	» 230
» 380	—
» 381	Art. 231
» 382	» 231, 232
» 383	» 234
» 384	—
» 385	Art. 233
» 386	—

Progetto	Codice civile
Art. 387	Art. —
» 388	—
» 389	Art. 221 com. 2
» 390	—
» 391	—
» 392	—
» 393	—
» 394	—
» 395	Art. 235
» 396	» 236
» 397	» 237
» 398	» 238
» 399	—
» 400	—
» 401	» 239
» 402	Art. 241
» 403	—
» 404	—
» 405	Art. 250
» 406	» 242, 243, 244
» 407	» 242
» 408	» 246
» 409	» 268
» 410	» 269
» 411	» 272
» 412	» 273
» 413	» 275
» 414	» 262
» 415	—
» 416	—

Progetto	Codice civile
Art. 417	Art. —
» 418	» 248
» 419	» 264, 272, 273, 274, 275
» 420	» 277
» 421	» 280
» 422	» 279
» 423	» 266
» 424	—
» 425	Art. 281
» 426	» 282
» 427	» 283
» 428	» 284
» 429	—
» 430	—
» 431	Art. 285
» 432	» 286
» 433	» 288
» 434	» 287
» 435	» 289
» 436	» 290, 291 comma 1°
» 437	—
» 438	—
» 439	Art. 287, 298
» 440	» 296
» 441	» 297 com. 2
» 442	—
» 443	Art. 295
» 444	» 303
» 445	—
» 446	Art. 292

Progetto	Codice civile
Art. 447	Art. —
» 448	» 291 cap.
» 449	—
» 450	—
» 451	—
» 452	—
» 453	—
» 454	Art. 302, 304
» 455	—
» 456	—
» 457	Art. 309
» 458	—
» 459	Art. 303
» 460	» 311
» 461	» 314
» 462	» 310, 315
» 463	» 317, 318, 319, 320
» 464	» 321
» 465	—
» 466	Art. 324
» 467	» 339, 340
» 468	» 325
» 469	» 326, 339
» 470	—
» 471	—
» 472	—
» 473	Art. 836 cod. proc. civ.
» 474	» 327 cod. civ. — 837 cod. proc. civ.
» 475	—
» 476	Art. 838 cod. proc. civ.

Progetto	Codice civile
Art. 477	Art. —
» 478	» 328
» 479	—
» 480	—
» 481	Art. 329, 339
» 482	» 330, 339
» 483	» 331, 332
» 484	» 333
» 485	» 334
» 486	» 335, 341
» 487	—
» 488	Art. 338, 342
» 489	—
» 490	—
» 491	—
» 492	—
» 493	—
» 494	—
» 495	—
» 496	—
» 497	Art. 336
» 498	Art. 337
» 499	—
» 500	—
» 501	Art. 142
» 502	» 142 cap.
» 503	» 140
» 504	» 1081
» 505	» 141
» 506	» 143

Progetto	Codice civile
Art. 507	Art. 141, 846
» 508	» 144
» 509	---
» 510	---
» 511	Art. 145
» 512	---
» 513	---
» 514	Art. 145 cap.
» 515	---
» 516	---
» 517	Art. 1289 n. 3 cod. civ.; 218 Progetto obblighi; gazioni; 592 cod. proc. civ.
» 518	» 146 cod. civ.; 92 cod. proc. civ.
» 519	---
» 520	Art. 144 R. D. 15 nov. 1865, n. 2602
» 521	» 364
» 522	» 356, 360
» 523	» 362
» 524	» 350
» 525	» 351
» 526	» 354
» 527	» 352
» 528	» 353
» 529	» 359
» 530	» 365
» 531	» 366
» 532	» 363
» 533	Art. 367-368 cod. civ.; art. 20 e 29 R. D. 28 genn. 1866, n. 2804 di promulgaz. e modifica della legge consolare del 15 agosto 1858; art. 167, 168, 169, 183, 184 Regolamento consolare 7 giugno 1866, n. 2996

Progetto	Codice civile
Art. 534	Art. —
» 535	» 368
» 536	» 369, 370
» 537	» 371
» 538	» 372 cod. civ.; 61 ordinamento stato civile 15 nov. 1865, n. 2602
» 539	» 373
» 540	» 374 cod. civ.; 58 ord. stato civ. 15 nov. 1865, n. 2602; legge 8 marzo 1928, n. 383
» 541	» 374 ultimo comma cod. civ.; 56 e 57 ord. stato civ. 15 nov. 1865, n. 2602
» 542	» 375
» 543	» 376
» 544	» 377 cod. civ.; 59 ord. stato civ. 15 nov. 1865, n. 2602
» 545	» 378 cod. civ.; 53 n. 5 ord. stato civ. 15 nov. 1865, n. 2602
» 546	» 379
» 547	» 380 cod. civ.; 361 cod. marina merc.; 326, 588 e segg. Reg. marina merc.
» 548	» 381 cod. civ.; 588 e segg. Reg. marina merc.; 53 ord. stato civ. 15 nov. 1865, n. 2602
» 549	—
» 550	—
» 551	Art. 382
» 552	» 382
» 553	» 382
» 554	» 383
» 555	» 9 legge 27 maggio 1929, n. 847
» 556	» 10 legge 24 giugno 1929, n. 1159
» 557	» 384 cod. civ.; 17 legge 27 maggio 1929, n. 847

Progetto	Codice civile
Art. 558	Art. 386, 388, 393, 394 cod. civ.; 108 ord. stato civile 15 nov. 1865, n. 2602; 1 R. D. 25 luglio 1892, n. 448 Reg. polizia mortuaria
» 559	» 387
» 560	» 385 cod. civ.; 5 e 9 Reg. polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448; 117 ord. stato civ. 15 nov. 1865, n. 2602.
» 561	» 392
» 562	» 389, 390, 395 cod. civ.; 7 Reg. polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448; 110 ord. stato civ. 15 nov. 1865, n. 2602.
» 563	» 391
» 564	» 396 cod. civ.; 106 n. 2 ord. stato civ. 15 nov. 1865, n. 2602
» 565	—
» 566	—
» 567	Art. 397
» 568	» 398
» 569	» 399
» 570	» 400
» 571	—
» 572	Art. 133 comma 2° ordinamento stato civ. 15 nov. 1865, n. 2602
» 573	» 54, 96, 107 ord. stato civ. 15 nov. 1865, n. 2602
» 574	» 133 ord. stato civ. 15 nov. 1865, n. 2602
» 575	» 401 cod. civ.; 134, 135 ord. stato civ. 15 nov. 1865, n. 2602
» 576	» 136 ord. stato civ. 15 nov. 1865, n. 2602
» 577	» 403 cod. civ.; 138 ord. stato civ. 15 novembre 1865, n. 2602
» 578	» 402
» 579	» 137 ord. stato civ. 15 nov. 1865, n. 2602
» 580	» 404
» 581	» 405